

Camera dei Deputati. Commissioni in sede legislativa

X LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 12.

LUIGI RINALDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato della Repubblica) (2405); Armellini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini, Bochicchio Schelotto, Bompiani, Iervolino Russo, Napoleoni e Scevarolli: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 febbraio 1988; e dei deputati Armellini, Alessi, Anselmi, Azzolini, Bonferrone, Borra, Brancaccio, Campagnoli, Carelli, Carrus, Casini Pierferdinando, Caccia, Cafarelli, Coloni, Crescenzi, Cristofori, Frasson, Fronza Crepez, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Lia, Lucchese, Lusetti, Martuscelli, Meleleo, Menzorio, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Radi, Ravasio, Rebullà, Righi, Rinaldi, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Torchio, Vairo, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli, Benevelli, Lo Cascio Galante, Tagliabue, Violante, Ceci Bonifazi e Bargone: «Ordinamento della professione di psicologo».

L'onorevole Armellini ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO ARMELLIN, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, nello sviluppo complesso e talvolta difficoltoso delle discipline scientifiche, maturano delle scadenze precise nelle quali le forze culturali si attendono dal legislatore un'assunzione tempestiva di responsabilità. Nel quadro di emergenza e di affermazione della psicologia come scienza autonoma, con specifiche competenze applicative, è indubbiamente questa una scadenza di significato storico e di urgenza assoluta per il nostro paese.

È noto a tutti il ritardo con cui l'Italia - rispetto ad altre nazioni - ha preso consapevolezza ed impegno nella storia di crescita di questa disciplina, ritardo di cui non intendo analizzare in questa sede le ragioni complesse, quanto piuttosto sottolineare con forza la gravità di conseguenze che un suo eventuale protrarsi comporterebbe non solo per gli operatori del settore, ma soprattutto per i cittadini utenti e, in senso più ampio, per la cultura del nostro paese. In un'epoca in cui il sapere si moltiplica rapidamente e diventa sempre più breve il tempo che intercorre tra le scoperte scientifiche e le loro ripercussioni sulla vita dei cittadini, in un'epoca in cui - di conseguenza - si impone, a salvaguardia dei fondamentali diritti della persona umana minacciati da una selvaggia corsa all'avanzamento tecnologico, un rafforzamento della dimensione deontologica nella formazione degli scienziati e dei professionisti, soprattutto quando essi trattano direttamente materie concernenti lo sviluppo della persona umana, la sua integrità, la sua possibilità di libera autodeterminazione, un ulteriore ritardo nel portare a termine *l'iter* delle proposte di legge sull'ordinamento della professione di psicologo appare del tutto ingiustificabile.

Nel corso di cinque legislature, in un arco di tempo di quasi venti anni, il Parlamento si è occupato della regolamentazione della professione di psicologo nel territorio nazionale. Si tratta di un tempo più che sufficiente per un dibattito ampio e approfondito intorno alla problematica connessa ad una professione che, se presentava caratteri di novità i quali esigevano accertamenti brevi per una definizione legislativa, rischia ora, nel prolungato vuoto legislativo, di deteriorarsi, lasciata come è alla libera e spesso arbitraria iniziativa di persone o gruppi che si auto-legittimano al suo esercizio sulla base di una discutibile preparazione scientifica e professionale.

Gli organismi internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità, il Consiglio d'Europa e l'Unesco assegnano un ruolo di primaria importanza alla psicologia nei loro programmi di promozione a tutela della salute (si consideri, per esempio, la dichiarazione di Alma Ata con l'impegno verso la salute per tutti nell'anno 2000). Le grosse aspettative riposte nascono da una considerazione fattuale difficilmente contestabile.

Nel variare del quadro della patologia che attualmente affligge l'umanità - osservava in anni recenti il ministro della sanità americano nella sua relazione annuale - oltre il 50 per cento delle cause di morte è da attribuirsi a «comportamenti errati delle persone» ora, non c'è dubbio che gli esperti dei comportamenti, in prima istanza, sono proprio gli psicologi ed è loro compito approfondire le conoscenze e le modalità d'intervento che favoriscano lo sviluppo di atteggiamenti di promozione e/o di recupero della salute stessa.

Ma non è solo, ovviamente, nel campo della tutela della salute in senso stretto che si può vedere l'operatività dello psicologo.

Il suo ambito professionale spazia in un articolato ventaglio di competenze applicative che, dal mondo della organizzazione, della formazione a quello lavorativo, penetra, con positività di contribuzione, la complessità del moderno tessuto sociale.

L'autonomia disciplinare della ricerca psicologica, che in questi anni ha consolidato la sua fondazione epistemologica arricchendo e articolando gli approcci metodologici, si esprime in ambiti sempre più ampi e aperti a ulteriori sviluppi.

Se i primi studi si interessarono di aspetti segmentari del comportamento umano e/o focalizzarono l'attenzione su fenomeni carenziali - l'attrattiva verso la psicoterapia può costituire un indice significativo -, la ricerca psicologica si impegna con crescente interesse negli attuali difficili problemi della personalità umana in una società complessa e in rapido mutamento e scopre nuove frontiere nell'ambito della prevenzione e della promozione dei potenziali di sviluppo.

Da questi orientamenti di ricerca discendono feconde possibilità di applicazioni volte a facilitare la formazione di strutture democratiche, a livello personale e di gruppo, per un incremento della qualità della vita.

Anche l'identità culturale dello psicologo si è precisata nel corso di questo lungo itinerario legislativo; le riserve da molti avanzate sulla professionalità acquisita mediante il corso di laurea in psicologia sono superate - almeno per quanto attiene alla responsabilità del legislatore - dall'avvenuta ristrutturazione del *currículum* per il conseguimento della laurea in psicologia.

È perciò preciso dovere del legislatore procedere alla definizione dell'identità giuridica dello psicologo, in risposta alle attese della categoria costituita da circa quindicimila laureati, a salvaguardia delle esigenze degli utenti e dell'intera comunità nazionale.

Non diversamente dal resto dei paesi della CEE, anche in Italia, seppure con alcune differenze dovute a condizioni non sempre confrontabili, lo psicologo ha assunto proprie e specifiche competenze nelle seguenti aree: dell'educazione e dell'istruzione (preparazione al lavoro, al matrimonio, alla funzione di genitori), come attività di prevenzione primaria; dei servizi di consultazione - in essi lo psicologo ha spesso un ruolo di consulente rispetto agli utenti e rispetto agli altri specialisti (prevenzione primaria e secondaria) -, nelle cliniche ostetriche, nei centri sanitari e negli ospedali pediatrici come membro di un gruppo di specialisti; dei servizi di diagnosi, per la misurazione di funzioni e abilità specifiche, in particolare nell'attività riguardante bambini con *handicap* ai fini della riabilitazione, nonché per attività psicodiagnostiche ai fini del trattamento psicologico; dei servizi di terapia, per la quale in un'équipe multidisciplinare lo psicologo svolge attività non solo diagnostica ma anche di trattamento psicologico per genitori, bambini, adolescenti, tramite le tecniche psicologiche più varie (terapia della famiglia, modificazione del comportamento, psicoterapia verbale di gruppo o individuale, terapia del gioco con bambini); della ricerca, tramite un approccio scientifico al suo lavoro svolto a diretto contatto con i problemi dei soggetti (ad esempio valutazione dei differenti tipi di intervento terapeutico); dell'amministrazione e pianificazione dei servizi medico-sociali.

La derivazione di queste competenze da un tronco solido ed unitario di conoscenze teorico-metodologiche, ampiamente giustifica e garantisce la consacrazione in tutto il mondo della psicologia come scienza applicata.

Adeguatezza teorica e concretezza nella capacità di intervento di una disciplina scientifica si fondano sui pilastri saldamente collegati della serietà della formazione di base degli operatori da un lato, e della costruttiva salvaguardia del loro esercizio professionale dall'altro. Con legittima soddisfazione possiamo prendere atto che, per quanto riguarda il pilastro della formazione, soprattutto con la recente riforma dei corsi di laurea di cui ho prima parlato e con l'istituzione di un ventaglio articolato di scuole di specializzazione *post* laurea - la collega Gelli potrebbe dire che la situazione attuale non è quella del 1986, come potrebbe confermare anche l'onorevole Lo Cascio Galante, che opera in questo settore -, l'Italia si è messa finalmente sul piano dei più elevati *standard* europei. Ben diverso appare invece il quadro dell'esercizio della professionalità.

Mentre, specie fra gli operatori più validi, stanno maturando competenze di indubbia significatività, si assiste al diffondersi di un quadro di prevaricazioni e di indebiti stravolgimenti, che, ulteriormente deteriorato, finirebbe per alimentare ombre di discredito con un pesantissimo danno obiettivo per tutti.

Una prima considerazione credo possa trovare il consenso generale di tutti i colleghi: un opportuno ordinamento giuridico della professione di psicologo non è più rimandabile.

Sono già passati quasi vent'anni da quando una proposta di legge in materia ha fatto la sua prima comparsa nelle aule del Parlamento. Probabilmente era necessario che il contesto culturale trovasse lo spazio e i tempi per sedimentare chiarezze e superare polemiche di varia natura; probabilmente il legislatore si è trovato di fronte a divergenze di vedute non sempre comprensibili e la lentezza dei lavori ha forse offerto indirettamente uno stimolo positivo ai protagonisti della vicenda culturale per realizzare una maggiore e più credibile armonia fra le varie istanze avanzate.

Qualunque sia il giudizio e le responsabilità sulla lentezza di questo processo, oggi, tuttavia, la compiuta maturità del dibattito culturale conforta il legislatore e in qualche modo lo vincola ad una definitiva presa d'atto decisionale.

Per fortuna, chi ha potuto seguire in questi ultimi anni le evoluzioni del dibattito parlamentare ha oggi a disposizione tutti gli elementi per favorire senza ulteriori rinvii la soluzione positiva da tutti attesa; per tale motivo, come dicevo ai colleghi, è da considerare inopportuno lo svolgimento di audizioni. Non sembra di notare, infatti, nodi sostanziali che facciano prevedere un blocco dell'*iter* e che giustifichino la richiesta di un ulteriore approfondimento del dibattito.

Tutte le componenti scientifico-culturali interne al dibattito sulla legge sono state a più riprese e in profondità consultate con udienze quanto mai istruttive e articolate. Ora non resta che trarre le fila del discorso.

In breve, vorrei ricordare le tappe più rilevanti di questo processo indicando infine gli elementi di convergenza sugli aspetti più critici, così da facilitare questa fase che mi auguro finalmente conclusiva del dibattito parlamentare sulla proposta di legge.

Come è ormai a tutti ben noto, un primo progetto di legge per la costituzione dell'ordine degli psicologi venne presentata al Senato nel corso della VI legislatura e ripetutamente approvata in quel ramo del Parlamento nel corso della VII, VIII e IX. L'*iter* alla Camera delle varie proposte non è mai arrivato a compimento per l'interruzione delle legislature.

L'anno scorso, lo scioglimento anticipato della IX legislatura ha impedito la conclusione positiva della vicenda, quando oramai l'approvazione della «legge degli psicologi» sembrava un dato acquisito. La proposta, approvata al Senato nel luglio del 1985, veniva successivamente presentata alla Camera nelle Commissioni riunite giustizia e sanità e discussa insieme alle proposte Armellin ed altri (198), Fincato Grigoletto ed altri (866), Poggiolini ed altri (2387).

Dopo la presentazione introduttiva del 27 febbraio 1986 da parte dei relatori Bochicchio Schelotto e Armellin, si è svolto un lungo e particolarmente intenso lavoro all'interno delle Commissioni riunite prima, e, successivamente, del Comitato ristretto. Vale la pena ricordare che nel febbraio del 1987, esattamente a distanza di un anno, il Comitato ristretto concludeva i lavori con l'approvazione di un testo che raccoglieva l'unanimità dei consensi; ed è utile anche ricordare che la presentazione di questo testo, per il voto conclusivo delle Commissioni riunite, era prevista, in calendario nel mese successivo di marzo, esattamente due giorni dopo la caduta del Governo Craxi, con la conseguente interruzione dei lavori parlamentari.

Pur nella frustrazione dell'esito sfortunato di questo *iter*, occorre riconoscere che il lavoro svolto alla Camera è stato di grande importanza ed è riuscito in modo decisivo a sciogliere i nodi di fondo che nel corso di lunghi anni avevano imbrigliato il processo decisionale. Si è trattato, in effetti, di un lavoro proficuo che si è avvalso anche, come ho già detto, dell'apporto di qualificati esponenti sia della scienza psicologica sia di altre forze culturalmente rilevanti, in particolare di medici.

In virtù di questo lavoro responsabile e capillare, si può dire che è stato acquisito tutto quanto era opportuno sul piano conoscitivo e che gli elementi per una decisione finale sono tutti a disposizione dei membri della Commissione: si tratta ora di operare con tempestività una sintesi aggiuntiva di questi dati per avviare a conclusione in tempi brevissimi l'*iter* di approvazione.

Nel corso del lavoro svolto alla Camera dal febbraio 1986 al febbraio 1987 si è definitivamente raggiunto il consenso generale sul quadro culturale della legge nei suoi lineamenti sostanziali.

Nonostante il ritardo anacronistico rispetto alle consapevolezze diffuse in tutto il mondo, si è potuto finalmente prendere atto della coerenza unitaria del *corpus* teorico-metodologico della scienza psicologica, riconducendo ad esso tutte le operatività che si avvalgono di «strumenti psicologici», ivi compreso quello psicoterapeutico. Indipendentemente dall'aggettivo che accompagna (clinica, terapeutica, giuridico, scolastico), tutto quanto attiene al sostantivo «psicologia» va riferito ad un insieme di conoscenze specifiche e concretamente derivate dalla scienza psicologica, in un ambito applicativo particolare.

A questo punto dell'*iter* parlamentare della presente proposta di legge ritengo superfluo richiamare gli argomenti addotti da numerosi onorevoli colleghi, in particolare, recentemente, dall'onorevole Gianna Bochicchio Schelotto, in qualità di relatore per la IV Commissione, e da me stesso, in qualità di relatore per la XIV Commissione, il 27 febbraio 1986, in occasione dei lavori delle Commissioni riunite Giustizia e Sanità della Camera, dedicati all'esame delle proposte di legge n. 2976, 198, 866, 2387.

Nella IX legislatura il Comitato ristretto delle Commissioni riunite Giustizia e Sanità aveva approntato un testo sul quale i diversi gruppi politici avevano espresso ampio consenso.

Tale testo accoglieva quale base di riferimento il provvedimento approvato dal Senato, integrandolo con taluni emendamenti.

Lo ripropongo all'attenzione della Commissione, segnalandone i punti salienti.

Innanzitutto il testo richiamato tendeva a conservare (e non a stralciare, per il fatto che costituisce lo scoglio maggiore al progresso dell'iter legislativo) la regolamentazione dell'attività psicoterapeutica. A tale proposito, se continua ad essere avvertita l'esigenza di una definizione della psicoterapia - definizione, peraltro, di competenza della comunità scientifica - si potrebbe accogliere il suggerimento avanzato dalla SIPs e riportato in *Psicologia Italia* - Notizie, n. 6 del 1986, secondo il quale è psicoterapia «il trattamento, con mezzi psicologici, di problemi di natura psichica, in cui una persona appositamente qualificata stabilisce deliberatamente una relazione professionale con il paziente, con lo scopo di rimuovere, modificare o attenuare i sintomi esistenti, di mediare modi di comportamento disturbanti e di promuovere la crescita e lo sviluppo positivo della personalità» (Wolberg L.R., *The technique of Psychotherapy* 1969).

Scorporare la psicoterapia dalla legge vorrebbe dire non riconoscere allo psicologo, adeguatamente formato, la competenza in psicoterapia, il che non ha senso innanzitutto per ragioni scientifiche e, in secondo luogo, per ragioni giuridiche.

Ritengo, pertanto, che sia irrinunciabile ed indispensabile il mantenimento della psicoterapia tra le competenze dello psicologo nell'ordinamento professionale, pur lasciando aperti e, purtroppo, insoluti i problemi della definizione degli ambiti di intervento e delle modalità per la formazione dello psicoterapeuta.

Desidero ora soffermarmi sulle più semplici motivazioni che inducono alla necessità di affermare che la psicoterapia rientra nelle competenze dello psicologo, adeguatamente formato.

Dal momento che la psicologia elabora le basi teoriche e metodologiche del funzionamento della mente, della normalità e della patologia dell'attività mentale e del comportamento, anche le modalità di intervento sul disturbo (cioè, le varie forme di psicoterapia) non possono non essere direttamente connesse alla psicologia, in quanto da questa coerentemente dipendono.

La psicoterapia, infatti, se vuole essere considerata all'interno di una corretta elaborazione scientifica, deve prevedere ipotesi e modalità di funzionamento psichico che si richiamano a specifiche teorie psicologiche. La psicoterapia, in altri termini, nel suo aspetto conoscitivo e di intervento, appartiene alla psicologia e, pertanto, allo psicologo debbono essere riconosciute, tra le altre competenze, anche quelle di psicoterapeuta, ovviamente dopo adeguata formazione.

Da questo punto di vista, pertanto, se si stralcia la psicoterapia dalla legge sull'ordinamento della professione di psicologo si cade in una grave contraddizione: da un lato, si riconosce alla psicologia ed agli psicologi la competenza ad elaborare le basi scientifiche della psicoterapia, e, dall'altro, si nega ad essi la possibilità di esercitarne l'attività e di verificare continuamente la validità delle sue basi teoriche e metodologiche.

Sul piano pratico, non riconoscere la psicoterapia tra le competenze dello psicologo, significa riservare solo ai laureati in medicina tale funzione, con risultati chiaramente paradossali. Allo stato attuale, infatti, la legge riconosce solo ai medici l'esercizio della psicoterapia, anche se essi non hanno svolto alcuna attività di formazione in tal senso.

Non va dimenticato, inoltre, che in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi più avanzati, la psicoterapia rappresenta una competenza già da molti anni riconosciuta agli psicologi.

Per tutte queste ragioni, non è affatto proponibile, e tantomeno accettabile, che la psicoterapia sia totalmente scorporata dal testo di legge attualmente in discussione presso la Camera dei deputati.

Per quanto attiene alla formazione dello psicoterapeuta, la scelta di riconoscere sia la via dei corsi quadriennali di specializzazione in ambito universitario, sia la via della formazione offerta da istituzioni private riconosciute dallo Stato e regolate da precise convenzioni, risponde ad esigenze di realismo rispettoso della vasta gamma di modalità psicoterapeutiche, in cui si riscontrano metodiche acquisibili in appropriate sedi accademiche, opportunamente apprezzate, e metodiche ad orientamento psicodinamico (in particolare, la psicoterapia psicoanalitica), acquisibili solo mediante una particolare esperienza personale che non può essere offerta in sede scolastica.

L'inclusione della psicoterapia all'interno della legge come una delle tante mansioni di competenza dello psicologo, più che far premio alla dignità di questa professione, costituisce garanzia di scientificità per tale modalità di interventi. Se, in altri termini, anche la psicoterapia - cioè terapia effettuata mediante strumenti psichici - deve essere considerata una procedura rigorosamente scientifica, essa, non può che emergere all'interno di un ambito di conoscenze basilari e specifiche, dalle quali tali «strumenti» traggano legittimazione scientifica.

Si tratta di rilievi persino se rapportati alle conoscenze maturate nel corso di questo secolo nei vari paesi dove la psicologia e la psicoterapia si sono affermate maggiormente. Basterebbe ricordare, per esempio, che negli Stati Uniti fin dal 1986, anno di fondazione della prima clinica psicologica, le tre mansioni più significative dello psicologo clinico (che mai in quel paese, a differenza di quanto accade in tutti gli altri, è di formazione medica) sono rappresentate dalla ricerca, dalla psicodiagnosi e dalla psicoterapia.

Nonostante questo, per una storia del tutto peculiare dei rapporti fra psicologia e medicina nel nostro paese, è stato proprio sul nodo della psicoterapia e sulla sua inclusione fra le mansioni dello psicologo che si era sempre arenato ogni tentativo di varare una legge da tutti universalmente riconosciuta come irrinunciabile.

Ora finalmente, dopo il meticoloso lavoro della passata legislatura ed il consenso unanime raggiunto su questo punto sia al Senato, sia all'interno del Comitato ristretto delle Commissioni giustizia e sanità, sembra che nessuno possa più ragionevolmente rimettere in discussione la questione della psicoterapia.

Considerando, d'altra parte, che su tutti gli altri problemi più rilevanti il consenso sostanziale era già acquisito da tempo, ritengo che nessuno possa assumersi facilmente la responsabilità di rimandare ulteriormente la decisione su questa proposta di legge, pur potendo ciascuno addurre apprezzabili motivazioni per un suo possibile perfezionamento.

Tralasciando per il momento altri aspetti di minore rilievo - su cui ritornerò più avanti -, ritengo che il nodo più importante da sciogliere riguardi la opportunità o meno di individuare nel contesto della legge la precisazione sui requisiti specifici di formazione indispensabili per l'esercizio della psicoterapia, che vadano ad aggiungersi a quelli richiesti per l'esercizio generale della professione di psicologo. È questa la dissonanza che si può rilevare fra le posizioni assunte dal Senato (mi riferisco alla proposta di legge Ossicini ed altri, della IX e della X legislatura) e quella assunta, invece, dalla Camera (penso al testo del Comitato ristretto elaborato nel corso della IX legislatura ed alle proposte di legge Armellin ed altri, Gelli ed altri, Fincato ed Artioli, presentate nell'attuale legislatura).

Si tratta di una dissonanza che non sembra tuttavia possa costituire in alcun modo un elemento di blocco. La sedimentazione del problema e l'ulteriore riflessione connessa a questo anno di pausa, consente di reconsiderarlo con maggiore obiettività di giudizio.

Nella proposta del Senato, si pone una giusta attenzione alle esigenze di preparazione specifica che l'esercizio della psicoterapia indubbiamente richiede: tuttavia, si lascia un margine di indeterminazione sull'*iter* di formazione da ritenersi indispensabile e, in particolare, sul processo di accreditamento delle istituzioni private; rimane, inoltre, non affrontato in questa proposta problema della normativa transitoria. Si tratta di un problema di cui ci siamo occupati nella precedente legislatura.

Scontratesi con questa difficoltà, le Commissioni riunite della Camera si orientarono nella scorsa legislatura verso una accettazione dei percorsi di formazione *post* laurea, qualunque essi fossero, purché resi «trasparenti» attraverso l'obbligo dell'autocertificazione.

Si stabiliva, in questo modo, il diritto per lo psicologo all'esercizio della psicoterapia in conseguenza della laurea in psicologia - così come di fatto è già ora per il medico come conseguenza della sua laurea in medicina - rimandando a tempi successivi, e allo sviluppo del dibattito culturale intorno al mondo delle forze scientifico-culturali interessate, la decisione di un'eventuale precisazione dell'*iter* formativo. Si trattava di una soluzione politicamente responsabile, nel senso che garantiva il superamento dell'*impasse* e quindi il conseguimento dell'obiettivo assolutamente primario di approvazione rapida della legge; tutto questo, senza stravolgere ma anzi nel pieno rispetto delle ragioni culturali di fondo della problematica in oggetto.

È questa la posizione contenuta anche nell'attuale proposta di legge Armellin ed altri (483). Più articolata appare, invece, la proposta di legge Gelli ed altri che prevede una norma a regime in cui l'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti è da riservarsi esclusivamente - dopo la laurea in psicologia o medicina - agli specialisti in psicoterapia individuale e di gruppo. In via transitoria - e cioè fino al completamento delle scuole di specializzazione universitaria - l'iscrizione nell'elenco speciale degli psicoterapeuti dei rispettivi albi (degli psicologi e dei medici) verrebbe consentito agli aventi diritto (in quanto laureati in psicologia o medicina) previa autodichiarazione di aver conseguito un impegno formativo e culturale della durata complessiva non inferiore ai quattro anni. Come si può constatare, si rileva in questa proposta l'intento di consegnare in esclusiva all'ente pubblico, così come avviene per quasi tutte le specializzazioni *post* universitarie, la responsabilità di formazione degli psicoterapeuti. Mentre si lascia il tempo necessario a che le strutture universitarie si attrezzino per offrire questo servizio, si risolve il problema delle norme transitorie con il metodo dell'autocertificazione, temperato tuttavia dalla richiesta, purtroppo generica, di un *iter* di formazione di durata non inferiore ai quattro anni.

Più in linea con il testo del Senato risulta, infine, la proposta Fincato ed Artioli, con la sola differenza che nel richiedere uno specifico *iter* di formazione per l'esercizio della psicoterapia non si offre alcuna indicazione in merito al numero degli anni, rimandando completamente al decreto del ministro della pubblica istruzione ogni decisione in materia.

Entrando nel merito della decisione da prendere, sembra opportuno sottolineare che la proposta del Senato, nella sua sostanza, appare contenere il pregio di porre fin dall'inizio una garanzia di maggiore serietà formativa per l'esercizio di una professionalità così delicata e complessa come quella della psicoterapia, rispettando inoltre la realtà composita delle strutture formative attualmente esistenti. L'articolo 3 andrebbe, tuttavia, rivisto, almeno per quanto riguarda l'indicazione della scuola di specializzazione abilitativa. Si dovrebbe, cioè, indicare più precisamente la scuola di psicologia clinica in luogo della generica definizione di scuole di specializzazione.

Questa proposta potrebbe essere ragionevolmente integrata, per quanto riguarda la «transitorietà», da una norma aggiunta sul tipo di quella suggerita a suo tempo dalla Società italiana di psicologia oppure da una delega ad un apposito decreto del ministro della pubblica istruzione da indicarsi contestualmente nello stesso articolo 3 della legge o nel contesto delle altre «norme transitorie».

Nel complesso, pertanto, la soluzione indicata dalla proposta di legge del Senato, con gli opportuni aggiustamenti e integrazioni, sembrerebbe una soluzione adeguata.

Se, tuttavia, nel corso della discussione dovessero emergere al riguardo difficoltà tali da ritardare l'iter di approvazione della legge, non resterebbe che ritornare con decisione alla soluzione indicata dal Comitato ristretto e ripresentata integralmente dalla proposta di legge n. 483. In questo caso, tuttavia, si dovrebbe prevedere una norma aggiunta.

Per quanto concerne la materia regolata dalle norme transitorie, nel corso della relazione alla proposta di legge n. 198 esaminata nella IX legislatura, ebbi modo di formulare la seguente osservazione: « Il testo del Senato ha tentato di sanare con le norme transitorie un'ampia e complessa realtà esistente senza riuscire pienamente allo scopo. Come si sa, solo nel 1971 sono stati aperti nel nostro paese i due primi corsi di laurea in psicologia. Tuttavia, a quella data funzionavano già da qualche anno e formavano psicologi dell'educazione a livello di laurea sia la facoltà di scienze dell'educazione dell'Università pontificia salesiana sia la pontificia facoltà di scienze dell'educazione "Auxilium". Sembrerebbe doveroso che il testo riconoscesse almeno in via transitoria tali titoli; invece, nessuna menzione viene fatta negli articoli corrispondenti».

Affermai inoltre: «Opportunamente il testo del Senato si è fatto carico del problema dell'equipollenza della laurea in psicologia conseguita presso università austriache. L'apertura andrebbe elevata a principio generale sia per evitare discriminazioni rispetto ad altri paesi europei, sia per avviare all'interno del nostro ordinamento il processo di traduzione in norme concrete della Convenzione Unesco sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli stati della regione europea che il nostro paese ha firmato il 21 dicembre 1979 e ratificato con legge 4 giugno 1982, n. 376».

La mia proposta introduce nel provvedimento del Senato una normativa che sancisce la possibilità di partecipare all'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 34 anche ai detentori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i detentori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Un emendamento analogo è stato avanzato anche dalla proposta di legge n. 1205 presentata dall'onorevole Bianca Gelli. Per questa via si potrebbe recuperare l'apporto di quelle istituzioni non italiane ma operanti nel nostro paese, che non solo hanno contribuito ad aprire la strada agli studi psicologici in Italia, ma che costituiscono, con la loro esistenza, un'occasione di dialogo scientifico-culturale e rappresentano un'espressione e nel contempo un richiamo alla flessibilità richiesta da una società in rapida trasformazione. L'accoglimento della proposta, nel quadro delle garanzie precisate, potrebbe favorire lo sviluppo dell'ancor giovane scienza psicologica in Italia, fatto salvo il diritto dello Stato di controllare i risultati mediante l'esame di cui agli articoli 2 e 34.

Per quanto riguarda le «norme transitorie», si osserva che l'articolo in cui si prevede la sessione speciale di esame di Stato (particolarmente comma *a*) e comma *c*) risulta discriminante poiché privilegia chi ha operato nelle strutture pubbliche (università, USL, eccetera) rispetto a chi opera nella libera professione, presupponendo quindi in chi ha operato nel pubblico il titolo qualificante all'esercizio della psicoterapia. Ciò contraddice la realtà attuale, in quanto sono state prevalentemente le scuole private a svolgere attività di formazione nei confronti di operatori inseritisi poi nell'attività privata. Al contrario, risulta titolo abilitante l'attestato di servizio pubblico, non viene attribuito nessun valore al tirocinio formazione teorico-pratico acquisito nelle scuole private, penalizzando ancora una volta quanti operano nel privato.

Per quanto concerne le norme a regime, non vengono menzionate le scuole e gli istituti privati che - in assenza di una formazione pubblica *post* universitaria - hanno svolto un ruolo importante nella formazione di tali specialisti. Le proposte di legge Ossicini e Gelli propongono il titolo pubblico quale elemento unico per la abilitazione all'esercizio della psicoterapia; ne consegue inevitabilmente - alcuni hanno dato questa definizione - una psicoterapia di Stato, in cui vengono meno i principi della libera creatività insiti nell'esercizio stesso della psicoterapia e si riduce lo spazio di dibattito e confronto che porta con sé il privato.

Va invece riconosciuta e garantita l'esistenza del privato, consentendo il pluralismo delle scuole. Allo Stato (in particolare al Ministero della pubblica istruzione) spetta una funzione di verifica non tanto sul valore intrinseco della scuola, quanto sulla metodica atta a garantire una serietà scientifica.

L'istituzione dell'albo degli psicologi, la costituzione del relativo ordine professionale, l'adozione di un codice deontologico di comportamento sono tre obiettivi che rispondono ad una medesima esigenza: la tutela della professione e del professionista, la tutela dell'utente. Sono esigenze largamente sentite anche perché in molte strutture del nostro paese, sanitarie e non, operano psicologi, i quali svolgono una precisa e autonoma attività che va riconosciuta e sancita. Né va dimenticato che la richiesta di prestazioni di tipo parte dei servizi e della popolazione è in costante aumento.

L'attività psicologica e quella psicoterapeutica comportano una relazione con le persone, in particolare, nel corso della psicoterapia, con soggetti che si trovano in condizione di sofferenza, per cui la relazione che si stabilisce riguarda in genere i problemi più intimi del paziente, quasi sempre la sua stessa sfera affettiva. Di qui la necessità che l'utente possa fidarsi totalmente del suo terapeuta, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue azioni. La fiducia si pone alla base di una specie di alleanza tra terapeuta ed assistito, alleanza che costituisce il prezzo dell'azione di recupero, di guarigione, di miglioramento della condizione psicofisica, della modificazione o ristrutturazione della personalità. Tale fiducia e tale alleanza comportano lo stabilirsi di una specie di contratto psicologico tra psicologo ed utente, in cui gli ambiti e i limiti etici del rapporto sono ben definiti; da questo contratto emergono chiari i doveri dello specialista.

Guardando a questa realtà ci si accorge della opportunità e della necessità di attenersi ad un codice deontologico, il quale preveda i limiti e i confini della azione dello psicologo, determini gli scopi e i valori dell'azione stessa, evidenzi i comportamenti inadeguati, nocivi e tutelati in definitiva in maniera adeguata la persona che ricorre allo psicologo.

In conclusione, mi pare di poter dire che la prospettiva nella quale qualunque operatore, psicologo o psicoterapeuta, deve porsi non può non essere quella del massimo rispetto della persona e dei suoi sacrosanti diritti. Tale rispetto esige innanzitutto nell'operatore una buona e qualificata formazione, senza la quale non è possibile improvvisare la professione di psicoterapeuta, addentrandosi in un campo per il quale non è preparato. Si affronta così l'argomento interessantissimo delle modalità e delle scuole di formazione. Si tratta di un settore da promuovere con l'apporto del pubblico e del privato; l'apporto deve essere veramente qualificato, avendo ad oggetto una professione tanto interessante, la quale può contribuire decisamente a mantenere in salute le persone, nel fisico, nella psiche e nei rapporti con gli altri.

PRESIDENTE. Propongo la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli del provvedimento; assicuro altresì che la discussione sulle linee generali potrà cominciare mercoledì 18 alle ore 9.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta per consentire alla Commissione di acquisire il parere della Commissione bilancio sulle proposte di legge in materia di servizi trasfusionali e di afta epizootica.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 14,45.

SEDUTA DI GIOVEDI' 19 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 9.

LUIGI RINALDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, e dei deputati Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

In considerazione della concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione delle proposte di legge in esame.

La seduta termina alle 9,5.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 1 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

La seduta comincia alle 9,40 .

[...]

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

Ricordo che l'onorevole Armellin ha svolto la relazione sul provvedimento al nostro esame nella seduta del 12 maggio scorso. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIANCA GELLI. L'avvio di questa discussione registra un qualche imbarazzo, una qualche difficoltà, un senso del déjà vu, del déjà vecu. Non so se i colleghi che sono alla prima legislatura lo hanno registrato.

È evidente che, almeno finché non si entrerà nel vivo della discussione e nel lavoro del Comitato ristretto, vi è, da parte nostra, una qualche perplessità sul senso del ripercorrere un iter, che si ripete ormai da diciannove anni e che, nella IX legislatura, era pressoché giunto alla conclusione.

Una sorta di ritorno del rimosso, un sogno che si ripete con gli stessi contenuti e che pure continua a coinvolgerci. Scusate questa digressione, ma è evidente che il conflitto non è risolto e che paradossalmente sono proprio gli psicologi, gli psicoterapeuti a non aiutarci a dipanare la matassa.

Ho riletto ultimamente una serie di articoli, comparsi nel marzo del 1986, allorché il testo Ossicini, approvato all'unanimità dal Senato, giunse alla Camera. Trenta articoli nell'arco di trenta giorni su quotidiani e settimanali fra i più letti, recanti firme o pareri più che autorevoli: quel testo sembrava andar bene a pochi! Eppure era stato approvato, dopo un impegno anche faticoso, all'unanimità.

La Camera si adoperò per apportare al testo una serie di modifiche, che scaturirono peraltro da numerose ed autorevoli audizioni, e tenne conto del dibattito che via via si era andato accendendo all'esterno. Per inciso dirò ancora come lasci perplessi il fatto che in questa fase la stampa, sia i quotidiani, sia i settimanali, ne accenni solo brevemente; e sarebbe opportuno leggere anche questo silenzio, perché è anch'esso un messaggio! Venne fuori un testo, cui contribuimmo tutti, e dal quale non ci sembra di dover prescindere, anche perché l'apporto del gruppo comunista è stato, per riconoscimento unanime, di grande rilievo.

Partendo da questo testo, presentato dall'onorevole Armellin ed altri, in questa legislatura, a noi è sembrato di dovere proporre alcune modifiche che tendono a definire la situazione «a regime», ovvero quella che si verrà a determinare quando le scuole di specializzazione in psicologia clinica (ne sono state attivate già tre) sfomeranno i nuovi specialisti. Perché se è vero che sono passati più di 19 anni a discutere in Parlamento della professione dello psicologo, è anche da precisare che nel frattempo sono maturate situazioni nuove: il riordino del corso di laurea e la istituzione delle scuole di specializzazione, cosa quest'ultima recentissima.

Di fatto il testo che ci giunge dal Senato non tiene in sufficiente conto il senso di questa nuova realtà. È sembrato, infatti, al senatore Ossicini ed agli altri senatori, che pure condividevano il testo unificato della Camera (peraltro, in particolare, la senatrice Schelotto non poteva non dividerlo essendone stata, come relatrice nella IX legislatura, uno degli estensori), che ripresentare e varare lo stesso testo, quello Ossicini per intenderci, accelerasse l'iter.

Forse era opportuno presentare lo stesso testo per ottenere la corsia preferenziale, ma, se si era d'accordo, si poteva emendarlo tenendo presente il testo unificato della Camera. Ora a noi spetta fare punto e daccapo, e, alla lettera, «ricominciare da tre»: il testo del Senato, quello del relatore e quello del gruppo comunista. Ciò non deve comportare un allungamento dei tempi poiché è possibile varare in breve un testo definitivo, facendo, in sede di Comitato ristretto, come sembra suggerire lo stesso onorevole Armellin, un lavoro di confronto limitato ai due testi della Camera, e valutare, in quella sede, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'articolo 3.

Di fatto i due testi pongono tre ordini di problemi: in primo luogo il riconoscimento giuridico della professione di psicologo; inoltre il profilo, gli ambiti operativi, la formazione dello psicoterapeuta ed infine la sanatoria del pregresso.

Sul primo punto non sembrano più esserci perplessità, in specie a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1985 di riordino della facoltà di psicologia, che, oltre ad aver portato da quattro a cinque gli anni del corso di laurea, introduce una maggiore chiarezza negli indirizzi formativi e provvede ad adeguare, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, le conoscenze di psicologia clinica, da acquisirsi anche attraverso un periodo obbligatorio di frequenza presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

A tal proposito l'articolo 1 presenta nelle due proposte di legge una differente formulazione, sulla quale peraltro ritengo non sarà difficile costruire un testo unico.

Sul secondo punto, quello inerente alla professione di psicoterapeuta, vi sono delle diversità di formulazione, cui corrisponde una visione leggermente diversa.

Ed è su questo punto, sull'articolo 3 per intenderci, che è il vero nodo della legge, che occorrerà operare un'ulteriore riflessione in Comitato ristretto. Di fatto la difficoltà per noi legislatori rimane, perché non è facile racchiudere nell'articolato una materia tanto controversa, anche perché in continuo divenire.

Ho accennato al dibattito apparso sulla stampa divulgativa, ma è forse opportuno fare riferimento anche alle riviste ed agli scritti scientifici quali «Il divano e la panca» di Gianfranco Minguzzi o gli ultimi due numeri della *Rivista di psicologia clinica*. Ho citato intenzionalmente questi due esempi. Il primo si riferisce alla dibattuta questione «Chi è lo psicoterapista ? », cui dopo un lungo argomentare sostenuto da indagini e da ricerche, si preferisce rispondere (e ciò mi appare significativo) «è colui che tale viene indicato dalla comunità, cioè da se stesso, dai colleghi e da chi fruisce delle sue prestazioni»: ritengo si tratti di una definizione «per consenso».

Il secondo, con il contributo di più studiosi, affronta il problema degli obiettivi della psicoterapia e della verifica dei risultati raggiunti (argomento quest'ultimo affrontato anche ne «Il divano e la panca»).

È evidente che vi è fermento in tale ambito e che la necessità di elaborazione e di verifica ora riguarda più direttamente il mondo universitario e lo stesso CNR.

A mio avviso, in questi anni, anche a seguito della istituzione del corso di laurea in psicologia e della notevole richiesta sociale, stiamo assistendo ad una svolta all'interno del mondo universitario. Quando si afferma che il fascismo - mi riferisco a tale periodo soltanto perché il collega Armellin lo ha ricordato nel suo intervento - ha ritardato l'affermarsi in Italia della cultura «psi-», si dice il vero, ma forse si tralascia di rammentare che in seguito, quando la psicologia è entrata a pieno titolo nelle nostre università, si è preferito trattare soltanto taluni aspetti di essa quali, ad esempio, quelli sperimentali, degli studi sull'intelligenza o sulla percezione.

La cultura psicoanalitica è stata trattata *extra moenia*, probabilmente dagli stessi docenti che, negli istituti universitari, indirizzavano gli assistenti alla ricerca di laboratorio, allo studio delle reazioni di aggressività dei topini alle situazioni frustranti. Quindi, gli stessi docenti non hanno dedicato corsi allo studio dell'aggressività dei bambini.

Abbiamo visto, del resto, come l'inserimento tabellare di più discipline afferenti all'area della psicologia clinica è conseguente al decreto di riordino n. 216 del 1985, il quale, tra l'altro, prendeva conoscenza che la psicologia deve essere ampliata.

Nel 1987 il Ministero ha istituito, in base al decreto n. 162, le scuole di specializzazione in psicologia, prevedendo quattro diversi corsi tra i quali quello in psicologia clinica, i cui indirizzi in psicoterapia individuale e di gruppo, configurano la premessa per la formazione specialistica in psicoterapia.

A questo punto ritengo opportuno aprire una parentesi per chiarire taluni punti, soprattutto per chi affronta per la prima volta questa questione 'che la Commissione affari sociali aveva già esaminato nella passata legislatura.

Al fine di una corretta formazione psicoterapeutica occorre innanzitutto l'apprendimento di un corso teorico cui fare riferimento, il quale può rientrare tra i compiti di una scuola di specializzazione. In secondo luogo, è necessario il *training* vero e proprio: la

conoscenza di sé, della propria individualità, l'acquisizione della capacità di gestire le proprie emozioni e vissuti, il cosiddetto mondo interno.

In quasi tutte le scuole psicoterapeutiche - anche se con livelli di incisività diversa - a tale dimensione interiore viene assegnato un ruolo fondamentale. Fino ad oggi le scuole universitarie non hanno preparato psicoterapeuti, consentendo alle iniziative private di ricoprire lo spazio esistente.

Può il privato, mi domando, gestire da solo, in modo completo, la formazione dello psicoterapeuta che lavorerà nei servizi pubblici? Non si tratta di un interrogativo inevitabile se riferito allo psicoterapeuta che rivolgeva la sua competenza e professionalità prevalentemente ed esclusivamente al privato. Oggi, invece, per una serie di leggi dello Stato vive all'interno delle strutture pubbliche ed è per questo motivo che torniamo a domandarci se quella privata può riuscire da sola a gestire la formazione dello psicoterapeuta.

Il terzo momento formativo attiene alla pratica nei servizi territoriali: riteniamo si tratti di un quesito fondamentale che attiene alla differenza tra «fare psicoterapia» e «fare psicoterapeutico». In contrapposizione alle procedure ed alle tecniche, messe a punto dalle scuole, si configurano modalità di intervento che nascono dai processi di ridefinizione sia del modello psichiatrico sia di quello psicoterapeutico. Tale operazione si colloca prevalentemente intorno agli anni settanta, in coincidenza con le pratiche alternative *pre-post* riforma psichiatrica.

Ritengo che «fare psicoterapia» e «fare psicoterapeutico» non siano dimensioni sovrapponibili; perché il divario che le caratterizza equivale al salto dalla fase della conoscenza teorica (sapere) e dell'acquisizione di un momento tecnico (saper fare) a quello del porsi quale terapeuta, come soggetto di fronte ad un altro. È evidente che, parlando di relazione terapeutica, si intende un legame istituito fra lo psicoterapeuta ed il suo paziente che va ben al di là del rapporto di solidarietà e di comprensione umanitaria.

Come ho accennato prima, spazi per nuove operatività sono stati aperti da talune leggi dello Stato: pensate alla piccola riforma legislativa attuata con la legge n. 431 del 1968 che introduceva la figura dello psicologo terapeuta, oppure alla riforma sanitaria ed alle leggi sui consultori che prevedono la sua presenza per esempio, nel mondo della scuola.

Per quanto mi riguarda, non mi sarei soffermata sul problema che lo psicologo sia anche psicoterapeuta, essendo per altro già convalidato dalle nostre leggi e dalla pratica, oltre che dalle ragioni teoriche cui il collega Armellini ha fatto riferimento.

Indubbiamente gli spazi delle nuove operatività, dai servizi per la salute mentale, ai consultori familiari, agli interventi nel mondo della scuola o nelle istituzioni della giustizia, hanno offerto agli psicologi le premesse per la costituzione di un ruolo e di una identità nuova. Attraverso tutto ciò essi sono approdati a forme di incontro-intervento con la sofferenza, spesso non previste dalle modalità codificate delle psicoterapie. Sempre più numerosi gli psicologi, (ma anche gli psichiatri) sono affluiti nelle scuole psicoterapeutiche alla ricerca di una specifica professionalità. In conseguenza di ciò le scuole private, pressate da una domanda sempre più numerosa, si sono riprodotte, moltiplicandosi e diversificandosi, in una miriade di modelli che, non di rado, stentano a ritrovare le premesse teoriche.

Tutto ciò non si è verificato per le grandi scuole associate, che hanno creato un circolo ristretto ed una lunga lista di attesa per le iscrizioni.

In tale situazione; l'università ed in particolare gli istituti di psicologia, di psichiatria e gli attuali dipartimenti, soltanto negli ultimi anni sembrano essersi resi conto di aver delegato ai privati il compito formativo. E ciò è accaduto ad un soggetto generalmente geloso delle sue prerogative istituzionali in campo di formazione. Perché, per anni, sia i corsi di laurea in psicologia sia le cliniche psichiatriche hanno mostrato una certa riluttanza a gettarsi nella nuova avventura di formare gli psicoterapeuti?

Gli istituti di psicologia e psichiatria si sono; limitati ad attivare un maggior numero di insegnamenti inerenti alla psicologia dinamica ed alle psicoterapie. Tuttavia, questi momenti di sapere teorico non potevano certo esaurire l'obiettivo formativo.

Le scuole di specializzazione in psicologia sono indirizzate proprio a colmare tale vuoto. Si tratta di un'occasione che l'università non deve perdere, se non vuole continuare a delegare ad altri il ruolo formativo che le è proprio.

Essa può fin d'ora stabilire (è, questo, un aspetto fondamentale sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi particolarmente interessati alla materia che stiamo trattando) rapporti di collaborazione e di confronto con realtà esterne (centri privati di formazione e di intervento, servizi pubblici) per assimilare contenuti ed esperienze di riconosciuto valore scientifico. Si tratta di realtà anche diverse tra loro che, tuttavia, in questi anni hanno svolto un importante ruolo di stimolo e di arricchimento della cultura italiana, sia per quanto riguarda la comprensione dei processi psichici individuali, di gruppo, sociali, sia sul versante delle risposte alla sofferenza mentale.

Da un punto di vista pratico abbiamo a disposizione più di uno strumento: la legge n. 382 del 1982, il decreto n. 162 - inerente, appunto, alle scuole di specializzazione - che offre la possibilità di realizzare contratti e convenzioni, offrendo uno spazio importante per favorire il rapporto università-sistema sanitario. Vi è, poi, la legge sugli ordinamenti didattici, tuttora in discussione al Parlamento (è prevista proprio per oggi una riunione del Comitato ristretto competente), che delinea non solo una serie di ulteriori strumenti di rapporto con l'esterno, ma, soprattutto, una concezione nuova dei compiti e delle funzioni del sapere e dell'università come istituzione. Tale legge, rispetto alla quale tutti i gruppi parlamentari hanno manifestato unanime consenso, ispira altri due provvedimenti ancora all'esame del Parlamento: quello sull'autonomia degli atenei e degli enti di ricerca e quello concernente l'istituzione del ministero unico università-ricerca.

La psicoterapia, a mio avviso, rappresenta un tutt'uno con il momento specifico della ricerca.

È auspicabile che l'università, nella sua autonomia, si dimostri in grado di confrontarsi e di integrarsi con momenti di formazione ed operatività esterni ad essa: dall'industria agli enti di ricerca e - perché no? - alle scuole private di psicoterapia.

Il collegamento con il mondo della ricerca rappresenta, dunque, un'esigenza sentita dall'università: ciò non significa che essa debba perdere la centralità del ruolo formativo. In particolare, in riferimento alla formazione psicoterapeutica le scuole di specializzazione universitaria possono essere configurate come un particolare luogo di mediazione caratterizzato dalla integrazione di una complessità e varietà di momenti formativi e da verifiche riguardanti il campo del sapere psicoterapico.

In questo quadro è esclusa la possibilità (ventilata dalla SIPS) che la formazione psicoterapeutica in scuole private possa configurarsi come una sorta di «super specializzazione» di ulteriore livello rispetto a quello universitario che, a parere del gruppo comunista, ne segnerebbe il ridimensionamento o, addirittura, la scomparsa. Ciò sarebbe vero soltanto se prevalesse un determinato atteggiamento di difesa ad oltranza (non sempre rapportabile al puro rigore teorico) di una ortodossia formativa che, riducendo la possibilità di scambio e confronto culturali, totalizzi l'intervento formativo, nel tentativo di mantenere una identità di fatto già intaccata nel passaggio dalla pratica privata alla dimensione pubblica.

Questo, ovviamente, non ridimensiona il ruolo e la portata storica assunti fino ad oggi dalle scuole private di psicoterapia, né il ruolo e la portata che esse potranno svolgere nel futuro, che pure andrà valutato in un quadro di profondi cambiamenti.

Il gruppo comunista ritiene che il coinvolgimento del privato da parte dell'università non può che favorire, come ho chiarito in precedenza, la «pluralità» del sapere e delle opportunità formative, proponendosi l'università come il luogo istituzionalmente deputato al confronto tra le esperienze culturali più disparate.

Ho voluto soffermarmi in modo particolare sull'università per cercare di far comprendere i cambiamenti intervenuti nel corso degli anni successivi all'istituzione della facoltà di psicologia. In tale disamina, come ho dimostrato, possono essere individuate tre fasi fondamentali. Attualmente stiamo attraversando l'ultima di tali fasi, che può offrire all'università un'occasione importante di sviluppo e di integrazione; non per questo gli spazi dell'autonoma ricerca vengono limitati.

Tali considerazioni hanno indotto il gruppo comunista a ritenere che l'articolo 3, così come formulato nel testo unificato (al quale pure si era pervenuti attraverso un lavoro di elaborazione comune), rispecchiasse sì una situazione di fatto, ma non cogliesse a sufficienza le implicazioni conseguenti alla istituzione di scuole di specializzazione *ad hoc*. Per tale considerazione, l'articolo 3 della proposta legge n. 1205 deve prendere in considerazione due distinte situazioni: quella attuale, transitoria, e quella «a regime», conseguente appunto all'attivazione delle scuole universitarie di specializzazione.

Nel primo comma di tale articolo si stabilisce che la psicoterapia può essere praticata dallo psicologo o dal medico, a condizione che sia stata acquisita una specifica formazione professionale al riguardo.

L'aver stabilito che tal formazione debba avere una durata non inferiore a quattro anni (elemento, questo, assente nel testo unificato) mira a creare un parallelismo anche se si tratta di scuole private, con la durata minima di una qualsiasi scuola di specializzazione, compresa quella di psicologia, istituita di recente sulla base delle direttive CEE.

La diversità fra le varie forme di psicoterapia e, conseguentemente, la possibilità di un minore o maggiore impegno formativo, non possono prescindere, a mio avviso, dalla opportunità di inserire modalità di intervento psicoterapeutico all'interno di una visione clinica più approfondita rispetto a quella assicurata dal corso di laurea e da una conoscenza del corpo teorico più globale dell'agire terapeutico.

Il secondo comma prevede l'autocertificazione: sarà dovere degli psicoterapeuti fornire una documentazione descrittiva del *curriculum* formativo, culturale e professionale, nel momento in cui si iscriveranno nell'elenco speciale annesso ai due albi, rispettivamente degli psicologi e dei medici. Si è così chiarito che la psicoterapia attiene ad un secondo livello postlaurea della formazione dello psicologo e del medico.

Debbo precisare che la norma è in vigore a tempo determinato; non è infatti pensabile, a nostro avviso, che il metodo dell'autocertificazione possa continuare a valere indefinitamente, né che possa conferire sufficienti garanzie per l'utenza. Sarà certamente un criterio di trasparenza, ma, nello stesso tempo, non sufficientemente garantista.

Attraverso tali elenchi sarà possibile avere un panorama complesso dei vari *itinerari* formativi mediante cui si giunge nei fatti a praticare psicoterapia, così come si avrà un quadro della situazione delle scuole in Italia e degli spazi che i servizi pubblici dedicano alla psicoterapia. Si potrà rilevare, inoltre, quanti sono gli psicoterapeuti oggi in Italia, o quanti, sotto la loro responsabilità, si dichiarano tali.

Tale comma non può andare oltre i compiti descritti e si limita a permettere di fotografare l'esistente, in un momento, come quello attuale, di transizione.

Nel terzo comma, quello della norma a regime, si precisa che il futuro diploma di specialista in psicologia clinica sarà titolo per l'iscrizione agli elenchi degli psicoterapisti.

Infine questa legge si fa carico, negli articoli dal 32 al 35, di una sanatoria per quanti hanno esercitato ed esercitano oggi la professione. Sarà forse opportuno al riguardo prestare maggiore attenzione ad alcune situazioni, che potrebbero essere meglio precisate. È un lavoro che si potrà fare in Comitato ristretto; l'impegno che affronteremo nelle prossime settimane sarà molto intenso, perché penso vi sia l'accordo unanime della Commissione sull'esigenza di varare in tempi brevi il provvedimento.

Avviandomi alla conclusione, tengo a sottolineare come questo testo non pretenda di andare oltre il compito che si è dato (la regolamentazione giuridica della professione di psicologo), nel senso che non vuole entrare nel merito (come da alcuni, invece, paventato), né peraltro potrebbe, della dimensione della psicanalisi latamente intesa, cioè come strumento di conoscenza e codice di lettura del reale nel suo complesso.

È augurabile che l'elaborazione, la riflessione e la ricerca in quest'ambito rimangano libera prerogativa di singoli, o di associazioni nazionali od internazionali, sia che i loro percorsi incontrino o meno il mondo universitario. Desidero fare un esempio che ci porta in tutt'altro ambito scientifico e che mi viene sollecitato dalla visita che la Commissione cultura ha fatto al CERN di Ginevra, alla quale ho preso parte: via Panisperna non era una sede distaccata dell'istituto di fisica dell'università di Roma, ma in quella sede si è dato uno tra i contributi più rilevanti alla fisica delle particelle. Ben vengano altri ragazzi di via Panisperna!

LUCIA FRONZA CREPAZ. Con il provvedimento oggi in esame si va a sanare una gravissima ed anacronistica carenza dal momento che, pur essendo stati istituiti già da un ventennio corsi di laurea in psicologia e pur essendo state approvate leggi che fanno esplicito riferimento alla figura dello psicologo, tale professione non trova ancora nel nostro ordinamento una adeguata sistemazione giuridica.

L'ambito in cui oggi lo psicologo esplica la sua attività è quanto mai vasto ed articolato. Il suo intervento è richiesto oltre che nel settore sanitario, nel campo formativo, in quello dei sistemi organizzativi, nella consulenza aziendale, con un contributo che si fa via via più indispensabile nel moderno assetto sociale.

In Europa e in campo internazionale, gli anni recenti hanno visto una tendenza verso l'adozione di tutele legislative dell'uso del titolo di psicologo e di regolamentazioni dell'esercizio della professione relativa.

Molti paesi sono già ad un avanzato stadio di normazione sia sul versante delle leggi di certificazione (proibizione dell'uso del titolo di «psicologo» a quanti non ne siano legalmente autorizzati) sia per le leggi di abilitazione (a sanzione dell'esercizio della professione da parte di persone non autorizzate).

L'Italia, assieme a pochi altri paesi europei come l'Austria, la Svizzera ed il Portogallo, non ha ancora alcuna legge a riguardo. Nonostante da varie legislature (venti anni) progetti di legge siano stati presentati e discussi, siamo in grave ritardo; ritardo che ha pesanti conseguenze per quanti operano nel settore (e sono circa 15 mila i laureati in psicologia), per i cittadini che in numero crescente si trovano nelle condizioni di richiedere un intervento psicologico e, più in generale, per la cultura dell'intero paese.

Indubbiamente la legislazione è un importante fattore nel processo di professionalizzazione. E di questo processo vorrei sottolineare in modo particolare l'importanza del rafforzamento della dimensione, deontologica nella formazione di quanti svolgono tale professione. Per tutti costoro, che si trovano a diretto contatto con la persona umana, con il suo benessere psicofisico, con quella particolare sofferenza che attiene alla sfera intima e relazionale, con lo svolgersi delle sue facoltà di determinarsi, si rivela sempre più necessario un approccio anche etico mediante la formalizzazione di un codice deontologico, di criteri per un corretto approccio all'uomo. Ritengo, pertanto, che la legislazione abbia un compito integrativo in questa direzione.

Oggi, nel nostro paese, la professione di psicologo è uscita da una posizione di arretratezza e può avvalersi di strutture formative di tutto rispetto, grazie anche alla recente riforma dei corsi di laurea e con il sorgere di scuole di specializzazione. Il ventaglio

delle aree di pertinenza dello psicologo si spiega dalla prevenzione primaria (educazione ed istruzione), alla prevenzione secondaria, alla riabilitazione, al trattamento psicologico, alla terapia, alla ricerca, alla pianificazione ed amministrazione dei servizi.

Purtroppo constatiamo che per l'aspetto legislativo siamo all'anno zero. Tuttavia, il dibattito che si è svolto in questi anni sulle normative proposte non è passato invano: vi è ormai un ampio consenso su determinate linee, che ha trovato espressione politica nei risultati del Comitato ristretto delle Commissioni giustizia della Camera della scorsa legislatura

Non resta che tirare le conclusioni. Accogliendo quanto emerso dal testo approvato dal suddetto Comitato ristretto - e ampiamente ripreso nell'attuale proposta di legge n. 483 - mi sembra di dover porre particolare attenzione sui seguenti punti. In primo luogo, per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività di psicoterapeuta, non è possibile pensare che la psicoterapia sia stralciata dalle competenze dello psicologo, accettando l'eterogeneità dei percorsi formativi dello psicoterapeuta e favorendo così il permanere di situazioni confuse, a scapito degli interessi dell'utente e di chi seriamente intende darsi una formazione adeguata.

In Europa, negli Stati Uniti d'America ed in molti altri paesi è una competenza già da molti anni riconosciuta agli psicologi, di certo adeguatamente formati. Non è pensabile che sia lasciato solo ai medici l'esercizio della psicoterapia, a meno che essi abbiano svolto attività di formazione in tal senso. Anzi, anche ai medici va richiesta l'adeguata competenza. Pertanto l'attività prestata nel campo della neuropsichiatria infantile può essere riconosciuta come titolo per la psicoterapia solo se vi è un piano di studio conforme per quanto riguarda la formazione e l'addestramento, per avere psicologi e medici, entrambi con una formazione adeguata.

È esattamente quanto prevede la legge in esame: non è possibile stabilire una corrispondenza automatica tra la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta, ma si deve prevedere per quest'ultimo, come d'altronde per il medico, un'ulteriore specifica formazione professionale. La specializzazione deve essere almeno quadriennale, presso scuole universitarie od istituti privati riconosciuti dallo Stato. In questo contesto, si inserisce il discorso di una nuova collaborazione.

Ritengo importante che tali istituti privati, in grado di assicurare garanzie, seguitino ad esistere e ad essere riconosciuti come tali nella fase della formazione, perché è impossibile che le scuole pubbliche possano soddisfare tutte le richieste (che sono davvero numerose) di preparazione professionale.

Deve essere precisato che tale soluzione (riconoscendo, giustamente, una varietà di risposte formative) si scontra con serie difficoltà: da una parte permane la perplessità che un corso universitario possa identificarsi con la formazione dello psicoterapeuta, dall'altra sembra problematico definire i criteri per stabilire che un ente privato sia o meno idoneo a formare psicoterapeuti, data la varietà di orientamento e di metodiche.

Un altro problema concerne le norme transitorie; come spesso avviene in questi casi, si adottano soluzioni opinabili e non ottimali con cui pervenire ad una sanatoria, anch'essa discutibile; tuttavia, l'esigenza di giungere rapidamente ad una conclusione giustifica l'approvazione della proposta di legge in oggetto. Quindi, pur trattandosi di un modo di procedere che probabilmente non è il migliore, riteniamo importante arrivare alla sua approvazione ed all'emanazione di una normativa transitoria.

La disciplina di transizione riguardante l'esercizio della psicoterapia, come previsto dalla proposta di legge n. 483 (assente invece nell'altra proposta n. 2405), costringe medici e psicologi alla trasparenza - termine che presuppone «un colore etico» -, nel senso che richiede loro di dichiarare e documentare il proprio percorso formativo, mettendo sia l'utente privato sia il committente pubblico in grado di conoscere il tipo e la qualità della sua formazione professionale.

Come tutte le sanatorie - ripeto - è opinabile, però non ritengo giusto far pagare un ritardo politico e forse anche culturale (dal momento che tale dibattito si collegava alla maturazione culturale della nostra Commissione), a chi ha cercato di svolgere al meglio il proprio lavoro.

In attesa che siano trascorsi i tempi necessari per poter legittimamente richiedere agli operatori l'adeguata formazione, si potrebbero valutare anche altre ipotesi di normazione transitoria, quali quelle contenute in altre proposte.

Mi riferisco, per esempio, oltre all'emanazione di un decreto del ministro della pubblica istruzione che decida sulla questione, anche all'iscrizione all'albo degli psicologi ed a quello dei medici riservata a coloro che, laureati, autodichiarino di aver conseguito un'ulteriore formazione della durata non inferiore a quattro anni.

Per quanto concerne il problema dell'ordine professionale, la sua istituzione ha per le libere professioni una funzione soprattutto quando esse siano svolte al di fuori di strutture pubbliche, per le quali vigono già regolamentazioni e garanzie particolari. Almeno in tale ambito l'ordine si rivela essere istituto irrinunciabile, perché strumento valido per assicurare il rispetto della deontologia, la quale copre uno spazio certo non tutelabile con le sole norme del diritto penale.

È guardando alla realtà del lavoro dello psicologo in generale e dello psicoterapeuta in particolare, che ci si accorge della necessità di un codice deontologico, che assieme all'istituzione di un albo e del relativo ordine professionale rispondano alle esigenze di tutela della professione, del professionista ed ancor prima dell'utente. La prospettiva in cui dobbiamo porci non può che essere la tutela della persona e dei suoi diritti.

A mio avviso, in merito al problema dell'Albo professionale, potremmo prevederne due distinti: uno per i medici psicoterapeuti ed uno per gli psicologi psicoterapeuti, che abbiano cominciato il corso di laurea in medicina e chirurgia o in psichiatria, con formazione psicoterapeutica o con formazione psicologica in senso stretto.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto a questo punto della discussione (e di ciò chiedo scusa) essendo stata impegnata in Assemblea.

Le prime riflessioni che ritengo di formulare riguardano soprattutto la relazione del collega Armellini: si tratta di preoccupazioni che esprimo da neofita, perché non ho potuto partecipare direttamente al dibattito avviato da questa Commissione nella precedente legislatura, non facendone ancora parte. Nutro, infatti, ansie che per molti dei miei colleghi sono già superate.

La questione che mi preoccupa maggiormente riguarda l'articolo 3 della proposta di legge oggi al nostro esame, dal momento che, allo stato attuale della situazione e delle mie riflessioni, non sono ancora pervenuta ad una soluzione soddisfacente e di ciò credo di dovervi spiegare le ragioni.

A mio avviso, il collega Armellini nella sua relazione ha adottato, sotto il profilo teorico, due distinti approcci. Da un lato ha inteso difendere la psicologia come disciplina autonoma, umanistica, scientifica e sociale, affrontabile anche in un contesto legislativo. Dall'altro lato ha valutato la psicologia come dimensione delle relazioni interpersonali e dei rapporti interdipendenti - termine che non uso a caso - che implica un rapporto di affidamento del paziente al terapeuta.

Sul merito di tale distinzione (che, peraltro, mi trova consenziente), vorrei richiamare l'attenzione del relatore: egli ha ragione, infatti, a considerare soltanto parzialmente la psicologia come scienza autonoma, perché tale valutazione necessita di ulteriori riflessioni le quali daranno, successivamente, luogo ad inevitabili dubbi.

La psicologia è una scienza alla cui formazione contribuiscono diverse discipline: essa è debitrice, per esempio, nei confronti della medicina e delle scienze sociali. Quindi, lo psicologo che riceve una formazione accademica dovrebbe essere debitore (e purtroppo non lo è abbastanza) alle scienze umane, alla storia delle religioni e del mito, all'antropologia ed a molte altre discipline, su cui i padri fondatori ritenevano poggiasse uno degli assi fondanti della formazione dello psicologo e dello psicoterapeuta.

Nell'attuale situazione si constata che nelle facoltà di psicologia operanti a livello pubblico - cito per esempio quelle

di Roma e di Padova - vi è un limite profondo; ritengo che l'orientamento di Freud e di Jung sia stato largamente disatteso e si sia, invece, preferita la visione tecnologica, quasi matematica del ruolo dello psicologo, talvolta con una interpretazione di scientismo alquanto rozza e parziale che a me preoccupa molto.

Un'altra questione sollevata dal relatore, riguarda la psicologia intesa come relazione umana, la quale pone problemi non soltanto etici, ma attinenti a dimensioni estranee a qualsiasi altra figura professionale: mi riferisco alla dimensione dell'inconscio, della messa in gioco di emozioni di *transfert* e di *controtransfert* tra due persone che entrano in relazione.

Quindi, è possibile individuare una dimensione disciplinare, una culturale, una «scientifica» e, infine, una dimensione emozionale. Ho la sensazione che quest'ultima sia stata per troppo tempo assente dalla nostra discussione, anche se mi rendo conto che il legislatore non può «prendere il toro per le corna».

Vorrei ora richiamare alcuni testi classici della psicoanalisi. Penso a Freud e al suo scritto del 1926 *Il problema dell'analisi condotta da non medici*, in cui anticipava già i problemi che oggi ci troviamo ad affrontare. Si potrebbe obiettare che l'opera di Freud era indirizzata a destinatari ben identificati; tuttavia, se leggiamo attentamente le considerazioni che emergono da quel testo, ci rendiamo conto di come la sua fondamentale preoccupazione fosse quella dell'«accademizzazione» delle discipline relative all'analisi dell'inconscio. Freud afferma, infatti, che «alla vocazione si va sostituendo la professione», mediante la creazione di ordini professionali, e dimostra come alla dimensione dell'autoanalisi si andasse sostituendo una dimensione accademica, accompagnata alla sottovalutazione delle scienze umane.

In quest'opera - qualche collega lo ricorderà certamente - è contenuto un passo in cui a Freud si rivolge un interlocutore immaginario, che gli propone di attuare una «bella sanatoria», al quale il grande psicoanalista replica dicendo che quando non si è in grado di risolvere un qualsiasi problema si propongono sempre sanatorie, mentre la psicoanalisi pone il problema di scardinare gli argini professionali precostituiti.

Si tratta, come ho detto, di considerazioni contenute in un testo del 1926, sul quale i colleghi della Commissione dovrebbero opportunamente riflettere perché è ancora molto attuale.

Un altro fondatore della psicologia dell'inconscio, Jung, affermava che il vero psicoterapeuta si forma nella seconda metà della vita, perché anche il più colto e saggio dei medici e degli psicologi nella prima metà della sua esistenza sarebbe in ogni caso un cattivo psicoterapeuta.

Cito anche, non solo per amore di dottrina, ma anche per offrire spunti di riflessione, altri autori più vicini alla nostra epoca. Mi riferisco, in particolare, a Bettelheim, che nell'opera *Freud e l'anima dell'uomo* mette in guardia la cultura medica e psicologica dal rischio di sottovalutare la dimensione emozionale rispetto a quella culturale. Penso a Hillman che in *Revisione della psicologia* invita a privilegiare la dimensione della interiorità e dell'autoformazione rispetto a quella oggettivistica esterna. L'attenzione per l'autoinformazione assume quindi, a mio parere, un imprescindibile rilievo.

Fatte queste premesse, e venendo ad esaminare nel dettaglio l'articolo 3 della legge al nostro esame, debbo confessare che la mia prima reazione è stata caratterizzata proprio da queste profonde preoccupazioni, per cui, in un primo momento, ne avrei proposto lo stralcio. Tuttavia, mi rendo conto che pervenire allo stralcio dell'articolo 3 rappresenterebbe un atto di debolezza e di fragilità del Parlamento. Per tale considerazione ho ritenuto opportuno ragionare in termini più umili, al fine di pervenire ad una corretta comprensione della questione.

In merito all'autocertificazione postlaurea non nascondo le mie perplessità, per i motivi indicati in precedenza. Infatti, se si considera la dimensione emozionale, può accadere che un giovane si iscriva alla facoltà di psicologia consciamente od inconsciamente, magari per ragioni connesse alla possibilità di effettuare l'autoterapia. Se però si creano le condizioni perché questi, effettuando un breve *training*, divenga psicoterapeuta i rischi sarebbero notevoli.

Intendo manifestare le mie perplessità anche in merito alle valutazioni svolte dalla collega Gelli a proposito della configurazione di un unico «canale» pubblico attraverso il quale orientare la formazione *post*-laurea. A tale riguardo nutro dubbi uguali e contrari a quelli già espressi in merito all'autocertificazione.

Ritengo, infatti, che tale impostazione rischi di far prevalere l'elemento oggettivo, dal momento che i riconoscimenti professionali provengono da una struttura pubblica. Nell'ipotesi in cui in un esame universitario si consegua una votazione di 30/30, tale circostanza non è certamente idonea a garantire l'individuazione delle specifiche attitudini dell'esaminato rispetto a chi, nello stesso esame, abbia conseguito, per esempio, una votazione di 26/30, se teniamo conto del problema nel suo complesso, come ho tentato di fare.

Mi domando, allora, se la valorizzazione di strutture, anche private, che garantiscano una formazione seria ed approfondita di tipo personale, non solo di ordine culturale ed oggettivo, non sia la strada più giusta non soltanto per addivenire ad una mediazione tra posizioni diverse, ma anche perché si tratterebbe della scelta più opportuna da un punto di vista culturale.

Riservandomi di approfondire nel dettaglio talune questioni, ritengo sia giusto, sotto l'aspetto culturale e sociale, il riconoscimento di un ambito professionale, cioè di una «voce» specifica, che riguardi gli psicoterapeuti a formazione analitica, affinché tali professionisti godano di un riconoscimento, non in virtù di una sanatoria, ma in considerazione del particolare «itinerario» seguito. In tal modo garantiremmo un riconoscimento specifico agli psicoterapeuti che abbiano applicato a se stessi strumenti di autoformazione e di autoverifica di tipo analitico e che si siano sottoposti ad una verifica quadriennale.

Ritengo che l'«itinerario» così faticoso, non soltanto in termini di formazione professionale, seguito da tali professionisti debba essere riconosciuto, conferendo ad essi una specifica dignità.

Il gruppo della sinistra indipendente, per una ragione di principio ed anche per un omaggio ai padri della psicologia del profondo, chiede, altresì, che una limitata quota di cultori di queste materie (10 o 15 per cento) possa accedere alle grandi istituzioni riconosciute internazionalmente e valide come canali di formazione, per ottenere in tal modo un giusto riconoscimento, anche se si tratta di persone non laureate in medicina o psicologia. In sede di articolato potremo convenire e sancire che, a queste persone sia consentita solo l'attività privata. Tuttavia credo che questo sia un doveroso omaggio ai fondamenti stessi di queste discipline, così come sono state concepite dai loro fondatori e cioè come itinerari individuali complessivi, certamente controllati e verificati, ma complessivi.

Desidero infine aggiungere un'osservazione relativa alla deontologia, sulla quale - credo - siamo tutti d'accordo, poiché questo è un mondo nel quale, a mio avviso, devono essere introdotte alcune norme morali e di comportamento.

Non so se il collega Armellini si sia interrogato sul fatto che la deontologia degli psicoterapeuti varia molto a seconda dei diversi *setting* che vengono stabiliti: per esempio, un conto è il terapeuta che stabilisce una sorta di *maternage* quotidiano con il suo paziente, un altro è lo psicanalista di formazione freudiana classica (secondo la quale non si può incontrare il proprio analista al

di fuori dello studio professionale). Entrambi questi modelli di relazione sono altrettanto rispettati e rispettabili ma, sul piano della deontologia, pongono problemi diversi, come avviene per esempio sulla questione dell'omissione di soccorso. Si tratta, comunque, di argomenti che potranno essere meglio affrontati ed approfonditi in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

ADELE FACCIO. Non sono nuova ai discorsi sulla psicanalisi e la psicologia, in quanto ho vissuto il periodo in cui esse furoreggiavano a Milano; erano gli anni in cui tutti andavano dallo psichiatra o dallo psicologo e sembrava che nessuno sapesse più vivere da solo in un mondo che stava cambiando. Come hanno osservato altri colleghi prima di me, vi è stato un ritardo di circa vent'anni nella disciplina della professione di psicologo che, secondo me, non è casuale.

Non si possono ora operare distinzioni tra chi è psicologo e chi non lo è, tra chi ha la preparazione sufficiente e chi non la ha, perché esistono arricchimenti profondi completamente diversi da quelli dei padri fondatori della psicologia.

Attualmente vi sono tre scuole: una è quella americana, pragmatista, che si rivolge soprattutto all'industria ed ha la finalità di formare gli individui a vendere meglio o di più e ad imporsi agli altri, senza alcun riguardo per i problemi interni della psicologia che più ci interessano; vi è poi una terapia profondamente medica, solitamente chiamata psicanalisi, che appartiene più propriamente all'ambito strettamente medico e che, secondo me, si dovrebbe risolvere nell'ambito della legge n. 180 in quanto non ha niente a che vedere con albi od ordini professionali, ma attiene alla laurea in medicina e psicologia (e non solo a quella in psicologia con annessi studi di psicanalisi, perché studia problemi a carattere neurologico, per i quali è importantissimo avere una base medica). Infine vi è un terzo aspetto, di cui non si è tenuto conto in questi 18 anni, perché ancora non lo si conosceva: mi riferisco alle scuole di psicologia ispirate alle recenti acquisizioni di elementi di cultura orientale risalenti a circa 6 mila anni fa ai quali accediamo soltanto oggi, che ci hanno introdotto a tecniche mediche diverse dalla nostra, come l'*ayurveda* e la PNL (programmazione neurolinguistica).

A questo proposito ho pregato il presidente di organizzare un incontro della Commissione con gli esperti che hanno introdotto in occidente questi antichissimi elementi di cultura medica, che hanno consentito agli orientali di essere estremamente meno sensibili di noi allo squilibrio psichico, al disagio, al cosiddetto «male di vivere», che, per esempio, in alcuni poeti si è trasformato in una continua ossessione. Sono convinta che sia opportuno prendere contatto con questo versante della cultura medica, che a molti potrà sembrare più o meno ricco, ma che a me è servito per il recupero della salute.

Tutto sommato, il ritardo che vi è stato nella disciplina della professione di psicologo è provvidenziale, perché ci consente di acquisire nuove tecniche ed ulteriori elementi culturali per affrontare meglio la questione. Ritengo però che non siamo ancora maturi per sistematizzare scolasticamente l'assetto della psicologia; ciò che va rinnovato è proprio la scuola ed il metodo di studio, il nostro modo di specializzazione e di acquisizione di quelle tre o quattro direttive della scuola di Francoforte, di Heidelberg e della scuola americana, le quali fanno, sì, capo a pensatori, scienziati e maestri fondatori della psicologia, ma continuano ad evolversi lungo linee diverse e divergenti, delle quali abbiamo, a tratti, qualche informazione. Cito, a questo proposito il libro di Fritjof Capra *Il punto di svolta*.

Se prima non si acquisisce tale versante culturale, non si possono prendere decisioni di ordine restrittivo; non possiamo certamente affidarci a chicchessia, anche se non stiamo parlando di malattie psichiatriche, ma di normale equilibrio esistenziale, il famoso problema di come affrontare la vita quotidiana.

Ritengo, inoltre, importantissimo che chi esercita la funzione di psicologo sia una persona che sia entrata nella seconda metà della vita; diversamente potrebbero mancare la serenità e l'equilibrio necessari, con il rischio di *transfert* spaventosi, analogamente a quanto è capitato ad un mio cugino che vive a Bogotá. Questi, che ha costruito il più grande stadio di calcio di quella città, ha cominciato a soffrire di manie di grandezza, aveva allucinazioni e gli sembrava di non essere più all'altezza delle grandi opere che aveva realizzato; ricorso alle cure di uno psicanalista si è sentito chiedere: «Ma lei non ha mai pensato di suicidarsi?» Si tratta di una domanda spaventosa che metterebbe in crisi persino una persona sana e normale; oggi, se qualcuno me la rivolgesse, gli riderei in faccia, ma non so se a venti anni avrei potuto comportarmi allo stesso modo. Esistono dei rapporti con lo psicologo che sono terribili e dei quali non si tiene mai conto a sufficienza. Per tale motivo, ritengo sia estremamente difficile poter definire un albo professionale in un campo che riguarda la maturazione personale e che è ancora così largamente al di fuori delle nostre capacità di controllo.

Non intendo assolutamente attaccare gli studi di medicina, ma mi fa impazzire il fatto che da alcuni esperimenti condotti su piccoli topi si siano tratte conseguenze per quanto riguarda la follia negli esseri umani; non posso credere che dal comportamento

di quegli animali si ricavano indicazioni per l'uomo. Credo che certe strade fin qui seguite dalla medicina siano sbagliate e che tutte queste tecniche servano solo al titolare della cattedra che abbia eseguito migliaia di esperimenti, ma non giovino, anzi creino nel medico, nello psicologo, nel terapeuta, solo presunzione di grandezza e di infallibilità su argomenti molto lontani dalla psiche umana.

Io ho sfiducia nella psicologia americana, che serve soltanto a «vendere» di più, perché ritengo che si dovrebbe cercare di raggiungere altri obiettivi.

Quindi, relativamente ai riferimenti espressi dall'onorevole Gramaglia all'inizio del suo intervento, è necessario rifarsi alle correnti culturali, ricordando tutto il versante dell'antropologia culturale, che è importantissimo e che è stato completamente disatteso. È fondamentale la necessità di studiare la storia in un modo completamente diverso, perché non si apprende mai la storia degli esseri umani, della pace, delle vittorie piccole, quotidiane. Bisognerebbe studiare non la scoperta dell'America, bensì la scoperta della nostra piccola America personale. Fra tutti desidero citare solo un antropologo, Lévy-Strauss, il quale avrebbe meritato di essere definito uno psichiatra; in quel campo, si incontrano persone in grado di affrontare qualunque situazione.

La collega Gelli ha fatto anche un richiamo ai ragazzi di via Panisperna (a mio avviso, sarebbe stato meglio che fossero scomparsi, come Ettore Majorana): vi sono persone particolarmente dotate, ed allora si può fare della scienza con la psicologia. Ma mi rifiuto di credere che un albo, un esame di Stato, un ordine professionale possano stabilire certe regole: si tratta di una materia che attiene all'intimità, all'approfondimento delle capacità psichiche, culturali, emotive, affettive, intellettive degli esseri umani e non credo assolutamente che un albo possa far comprendere attraverso quale *curriculum*, quale lettura e, soprattutto, quale esperienza diretta (che è necessario ripetere di giorno in giorno, di momento in momento, di situazione in situazione, di persona in persona) si arrivi a tutto ciò.

Purtroppo, debbo denunciare questo come un fatto negativo; io vivo una terribile esperienza personale, perché vi sono soggetti che esercitano una forma di fascinazione su altri, per cui da me vengono continuamente persone per farsi psicanalizzare (uso un termine improprio), proprio perché ciò che conta non è il rapporto culturale, bensì quello umano. Nonostante io abbia letto tutto ciò che può essere letto in materia, non sono neanche lontanamente in grado di svolgere l'attività di psichiatra, di psicologo, di psicanalista o di psicoterapeuta. Tuttavia, la richiesta del paziente è importante, è importante che questi si senta compreso: e nessun albo può determinare questo effetto, solo il paziente può muoversi attraverso una serie di diverse scuole, di diversi riconoscimenti, fino a trovare la persona giusta con la quale instaurare un rapporto che può diventare positivo, perché l'attività dello psicologo non è di carattere tecnico, ma è un'arte.

LUGI BENEVELLI. Vorrei innanzitutto precisare, intervenendo su questa affascinante questione, che dobbiamo stare attenti a non cadere in alcune trappole.

La prima consiste nello scambiare il problema della trasmissione delle conoscenze, dell'acquisizione delle competenze, con il fatto di avere una formazione o una personalità con tratti di carattere taumaturgico. Noi abbiamo ricevuto la lettera del sindaco di un paese delle Marche, il quale esprime la propria indignazione nei confronti della legge in esame perché essa porterebbe via il «lavoro» ai confessori. E noi sappiamo come il sottolineare eccessivamente elementi di carattere quasi esoterico ci porti fuori strada anche rispetto all'evoluzione, alla crescente applicazione della psicologia, all'uso della stessa ed alla crescita di una professione che ha caratteri di autonomia.

La seconda trappola consiste nel ritenere che il punto centrale della questione sia il problema della regolamentazione della psicoterapia. Paradossalmente, provocatoriamente, io userei l'espressione «misera delle psicoterapie», piuttosto che riferirmi con enfasi intorno a queste tecniche plurime ed in enorme evoluzione.

La terza trappola sta nel ritenere che, con questa normativa, si riesca a garantire che i cittadini o gli utenti possano avere con gli psicologi un'esperienza positiva o, comunque, efficace. Credo che non sia compito della legge garantire la felicità, certificare il valore di una persona; molto più modestamente, la funzione della norma è quella di garantire che il professionista abbia comunque acquisito alcune competenze di base riconosciute dalla comunità scientifica, trasmesse oralmente o per iscritto, attraverso esperienze di vita e tali da costituire un bagaglio professionale di base che, nel nostro caso, definiamo con l'espressione «competenze della psicologia».

Esiste poi il problema di non schiacciare e di non confondere la questione delle psicoterapie con quella relativa ai percorsi, agli addestramenti psicanalitici, che costituiscono ancora un altro versante.

Nel mio intervento farò riferimento soprattutto alle audizioni compiute nella passata legislatura che, a mio avviso, rappresentano un lavoro serio in base al quale noi abbiamo cercato una risposta, una soluzione al problema della costituzione di un albo, di un ordine professionale. In sostanza, esso riguarda la garanzia che deve avere il cittadino il quale si rivolga ad un professionista per trovare risposta a propri problemi. Saremmo stati felicissimi, nella nostra qualità di legislatori o di politici, se vi fosse stato anche

un solo saggio (per esempio; Levy-Strauss o George Devereux) che avesse accettato di certificare che gli appartenenti all'albo sono tutte persone di notevole valore. Soltanto alcuni dirigenti delle associazioni psicoanalitiche italiane hanno acconsentito, anche se con riferimento esclusivamente ai propri allievi, ad accertare il livello di preparazione, non manifestando però alcuna intenzione di vedere ratificata tale certificazione da una legge dello Stato.

D'altra parte nemmeno le stesse associazioni internazionali di psicoterapisti sono di per sé in grado di garantire valore e serietà perché, come è noto, è facilissimo diventare corrispondente di una qualsiasi scuola o centro privato con sede, ad esempio, in California. È in questa situazione che si è sviluppata la questione - di cui eravamo preoccupati - dei cosiddetti «selvaggi».

Sempre a proposito delle associazioni psicoanalitiche di più antica tradizione culturale, nessuno dei maestri operanti al loro interno ha ritenuto di lanciarsi in operazioni di verifica: si potrebbe, infatti, decidere di stabilire cosa sia «l'inconscio di Stato», ma nessuno sarebbe disposto a sanzionarlo. Si preferisce non misurarsi su questi aspetti, perché la definizione di valore legata ai codici interni appare troppo legata a un percorso di addestramento. Noi, invece, in questa sede dobbiamo redigere un testo legislativo che abbia contenuti generalizzabili.

Non vi sono stati titolari di cattedra, medici o maestri illustri che abbiano proposto di affidarsi alla solita «scappatoia», delegando al Ministero della pubblica istruzione il compito di definire i codici di comportamento, la griglia di riferimento ed i parametri di sanzione, in base ai quali stabilire la maggiore o minore validità di un professionista, non valore soggettivo della persona, ma soltanto la sua validità professionale.

Premesso, dunque, che nessuno è disposto a sanzionare alcunché resta, tuttavia, da affrontare il problema delle garanzie del cittadino e cioè, in termini minimali, quali competenze, conoscenze ed informazioni, deve possedere un professionista per essere idoneo a svolgere i propri compiti, in una situazione in cui esistono centinaia di percorsi formativi, di tecniche professionali e di scuole in continua evoluzione.

Tralasciando per il momento il problema del rapporto tra lo psicologo ed il terapeuta, desidero affrontare la questione delle funzioni psicoterapeutiche svolte all'interno dei servizi. In proposito, si afferma - ed a mio avviso, non a torto - che in tutti i servizi riferiti alla persona pubblica o privata si svolgono e si compiono funzioni psicoterapeutiche non da parte del professionista, ma del servizio in quanto tale: si parla, infatti, di *équipe* curante.

Si tratta di una questione ulteriore su cui abbiamo cercato una risposta o personalità che ci indicassero una soluzione, senza arrivare a nulla di concreto. Sulla nostra strada abbiamo incontrato alcuni maestri, che sono tra i padri fondatori della psicologia in Italia: mi riferisco al dottor Pierfrancesco Galli, al dottor Giampaolo Lai ed al dottor Gianfranco Minguzzi, del quale ricordo commosso la sua ultima apparizione pubblica ed i suoi consigli e suggerimenti di grande valore.

La conclusione cui si era pervenuti assumeva come punto generalmente accettato che il professionista, che intrattiene possibili rapporti di manipolazione con soggetti-pazienti, abbia almeno conseguito il diploma di laurea. Il termine *terapeuta* appartiene *tout court* al vocabolario medico, inserito tra i presupposti del giuramento di Ippocrate, anche se i medici che agiscono in campo psicoterapeutico ed intrattengono questo tipo di relazioni non hanno conoscenze in ordine alla psicologia, perché la facoltà degli studi di medicina non prevede l'apprendimento di tale scienza.

La stessa tabella 18 è al riguardo molto limitata. Vi è chi afferma - giustamente - che in questi anni è aumentata enormemente la richiesta di *expertise* dal punto di vista psicologico, richiesta che è rivolta a molte figure professionali operanti nella scuola, nelle carceri, nei consultori infantili e così via. Molti professionisti hanno costruito ed arricchito i loro *curricula* di competenze ed esperienze diverse, salvo i medici che si sono limitati a svilupparla nelle specializzazioni *post-laurea*.

La facoltà di psicologia con i suoi esordi faticosi, con la sua evoluzione, ricostruzione e ridefinizione del proprio percorso, ha costruito una strada per affrontare i problemi dal punto di vista della trasmissione di ciò che consideriamo «sapere fondamentale», al fine di affermare che il professionista ha acquisito competenza.

Abbiamo considerato tutto ciò come un risultato positivo, che ha ricevuto sanzione da parte dello Stato. È a questo punto che riemerge la vecchia questione, di cui dovremmo forse vergognarci per i suoi tempi, concernente l'ordinamento della professione di psicologo. Sono trascorsi venti anni e non siamo riusciti a stabilire in modo compiuto che chi abbia ottenuto un diploma di laurea ha diritto ad un riconoscimento, il quale, peraltro, non sancisce nulla in ordine al valore del professionista come persona, perché si limita a riconoscere il possesso di talune competenze fondamentali. A questo ordine di considerazioni si obietta la possibilità che vengano ugualmente offerte prestazioni di altissimo valore, senza seguire percorsi universitari, ma avvalendosi della propria esperienza di vita. Non è escluso che, per esempio, un antropologo o un matematico si interessino ai problemi del profondo, frequentando un istituto, a condizione che essi si limitino ad operare soltanto al suo interno, occupandosi dell'attività di ricerca. Ma con l'approvazione della legge al nostro esame si vuole impedire che una persona laureata in psicologia, che abbia

aperto, per esempio, un «botteghino», sul cui ingresso sia stata apposta una targa che indica la sua qualifica, venga perseguitata dalla legge.

In nessun paese del mondo, ad eccezione del Canton Ticino, si è affrontato il problema della regolamentazione di una materia così complessa, proprio perché si sarebbe trattato di un compito arduo. In molti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, è radicato un costume che ha portato le singole «scuole» ad assumersi la responsabilità di verificare se il loro «socio» sia un uomo di valore. Ritengo che una situazione del genere possa essere valutata positivamente. Negli ordinamenti che si ispirano alla *common law* per creare tale condizione non vi è stata necessità di approvare un'apposita legge. Questo, purtroppo, non può verificarsi nel nostro sistema giuridico, che si ispira al diritto romano. Sarebbe auspicabile che il movimento delle Gilde conseguisse l'obiettivo per cui siano i professionisti a documentare il valore dei loro associati, con la conseguente possibilità di espellere dall'organizzazione le persone incapaci (situazione che, generalmente, non si verifica mai nei sistemi ordinistici).

Il quotidiano *la Repubblica* ha pubblicato lo scorso anno un elenco di psicologi, riportandone i relativi numeri di telefono, che dichiaravano le loro specifiche competenze. Si tratta di una «sanzione» apparentemente debole che, tuttavia, rappresenta forse l'unica soluzione possibile in questa fase transitoria. Occorre arrivare, infatti, al riconoscimento di nuove professioni e mestieri, che vanno configurandosi in numero sempre maggiore, i cui rappresentanti aspirano ad una sanzione formale, da realizzarsi attraverso l'istituzione di ordini ed albi professionali. Costoro non possono ricevere un legittimo riconoscimento perché le «arti» da essi praticate (come diceva la collega Faccio) non sono ancora soggette a modalità di codificazione scritte, dal momento che si tratta di competenze acquisite attraverso «percorsi» più complessi di quelli normali (taluno dice: «tanto indicibili che è meglio non parlarne!»).

L'autocertificazione costituisce senz'altro la soluzione più seria per fornire una risposta al bisogno di chiarezza e rappresenta, nel contempo, un elemento di maggiore responsabilità per i professionisti.

Occorre, quindi, garantire all'aspirante professionista una solida formazione culturale di base, arricchita da esperienze e «percorsi» diversi, scelti in modo libero e trasparente. Ciò consentirebbe di evitare anche i problemi dei medici che non vogliono «confondersi» con gli psicologi. L'utente, dal canto suo, sarebbe informato delle cognizioni specifiche dei laureati in medicina e psicologia e, nel contempo, questi ultimi potrebbero ricevere da tale situazione uno stimolo per procedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi.

A questo tipo di sanzioni, dunque, è collegato il pieno sviluppo della ricerca e la crescita della psicoterapia in Italia, proprio perché si eviterebbe di scegliere una scuola determinata, una tecnica specifica, l'«inconscio di Stato».

L'università ha già cominciato a recepire sollecitazioni di questo tipo, rispetto alle quali non può parlarsi di delega. La struttura universitaria, infatti, continuerebbe a svolgere la propria attività, pur iniziando, nel contempo, a misurarsi con il problema, senza sostituirsi, ad esempio, alle scuole freudiane.

Sarebbe auspicabile l'apprendimento delle tecniche previste da tutte le tendenze di pensiero psicoanalitiche, che debbono trovare nelle scuole di specializzazione universitarie il loro punto di riferimento.

Quanto al problema della formazione personale del professionista, cioè del suo valore come individuo, si tratta di un aspetto che riguarda direttamente il soggetto interessato, che potrà acquisire le nuove tecniche offerte dal mercato sfruttando le opportunità messe a disposizione dalle scuole pubbliche e private.

Sulla base di tali considerazioni ritengo che agli accenti di allarme che hanno accompagnato, e stanno continuando ad accompagnare, la nostra discussione possa essere applicato un ideale «silenziatore». La nostra Commissione, ed il Parlamento nel suo complesso, non si trovano, infatti, nella condizione di poter fare affidamento su una autorità superiore che stabilisca la verità.

Va considerato inoltre che, rispetto alla fase iniziale pionieristica, si è profondamente modificato l'addestramento psicoterapeutico sia per quanto riguarda l'assetto, il tenore ed il modo della formazione sia per quanto riguarda il luogo e le centralità. Queste ultime hanno più a che fare con la personalità complessiva del malato piuttosto che con la rigidità del *setting*.

Tutto ciò è legato allo sviluppo delle conoscenze rispetto alla formulazione della psicoterapia di freudiano.

Il rischio da evitare è che le varie scuole di pensiero diventino delle «chiese» con tutte le loro rigidità, perché in tal modo {non} si avrebbe un professionista preoccupato di essere fedele agli insegnamenti della scuola. Tutto ciò impedirebbe di cogliere quei valori di ricchezza, di mobilità e di inquietudine che animano la discussione sulla psicoterapia.

Vi è il problema, che non possiamo ignorare, dell'enorme aumento delle domande di accesso alla professione di psicologo.

Ho già fatto riferimento alla richiesta di *expertise* che ha accompagnato il decentramento dei servizi sociosanitari-assistenziali degli ultimi vent'anni con bisogni nuovi da parte dell'utenza. Il bisogno di personalizzazione dell'approccio è molto forte ed è un motivo sul quale il servizio sanitario è debole dal punto di vista qualitativo.

I modelli gestionali dei servizi stessi sono entrati in crisi, a seguito dell'impatto avuto con tali richieste.

Si sono manifestati fenomeni gravi di dissociazione fra qualità della domanda, tipo di prestazioni e di risposte. A tale proposito l'indagine del gruppo di Minguzzi documenta comunque il valore della funzione psicoterapica esercitata nelle strutture pubbliche.

Attualmente esistono numerosi corsi formativi per professionisti che intendano addestrarsi: le scuole e le occasioni di studio e di specializzazione sono enormemente cresciute in questi anni.

Perché dovremmo chiudere gli occhi sulla ricchezza di questi percorsi mettendovi una sorta di «sigillo»? La soluzione più adeguata è nell'investire in intelligenze, in competenze, in strutture.

La professione di psicologo ha registrato un vero e proprio *boom* di vocazioni - mi si consenta il termine - negli ultimi anni; come diceva l'onorevole Gramaglia, la gente si è «gettata» in questa avventura cercando risposte ai propri bisogni.

La professione di psicologo, più di altre, ha segnato l'evoluzione dei servizi alla persona. Gli psicologi hanno promosso lo sviluppo delle conoscenze in questo campo, alla definizione di un proprio ruolo nell'ambito dei gruppi di lavoro multidisciplinare (infermieri, assistenti sociali, medici e psicologi).

Rimane, tuttavia, il problema della definizione dei caratteri propri della figura professionale dello psicoterapeuta.

Dall'indagine del gruppo di Minguzzi è emerso che tali caratteri sono più chiaramente definiti negli aspetti negativi, di ciò che non deve essere, piuttosto che in quelli positivi, di ciò che deve essere. Quindi, risulta più facile indicare le carenze ed i difetti piuttosto che le qualità di una immagine ideale dello psicoterapeuta la quale, così, finisce per essere fortemente influenzata dagli stereotipi correnti, come la discussione di questa mattina ha, credo, ampiamente dimostrato.

Vorrei ricordare l'audizione del 21 gennaio 1987 nella quale il professor Gianfranco Minguzzi ribadì di essere stato ostile a qualsiasi regolamentazione delle psicoterapie, sostenendo tuttavia l'attuale necessità di adottare opportune iniziative nell'ambito dell'ordinamento della professione di psicologo. Dopo aver rilevato che in ogni caso la principale attività dello psicologo è quella di psicoterapeuta, il professor Minguzzi indicò quali ne fossero a suo avviso i caratteri. In primo luogo, rilevò che «le psicoterapie sono lontane dal poter garantire o dal saper verificare la loro efficacia»; e concluse osservando che le modalità di esercizio della psicoterapia nei servizi pubblici non avvengono trasferendo in modo rigido i caratteri dell'approccio privato, tra cui la purezza del *setting*.

Il professor Giampaolo Lai in quella stessa occasione dichiarò di essere d'accordo sull'istituzione dell'albo degli psicologi. Per quanto riguarda le psicoterapie osservò che «non esistono criteri validi per stabilire quale di esse sia utile, inutile o dannosa». Pertanto, sostenne la necessità di attivare e promuovere procedure per la valutazione dei risultati e che questo impegno deve essere assunto dalla comunità scientifica.

Il professor Lai suggeriva come criterio di valutazione quello contrattualistico, per il quale il risultato della transazione è qualcosa che di volta in volta si definisce con il cliente. Sostenne la necessità di sviluppare, attraverso l'adozione di questo criterio, la concezione dell'attività psicoterapeutica come attività di breve e non di lunga durata, come nella psicanalisi tradizionale.

Suggeriva, quindi, di abbandonare il parametro salute-malattia usato da Minguzzi. Non tutti, come si può notare, hanno detto le stesse cose, ma hanno riconosciuto il valore di questo passaggio. Pierfrancesco Galli, che è uno dei fondatori del movimento psicoterapico in Italia, affermò che gli psicologi hanno sviluppato un alto livello di autocritica, tanto che siamo in presenza addirittura di un eccesso di autodequalificazione della categoria. Egli sostenne che lo Stato deve farsi carico di tutti i problemi, anche di quelli in ordine alla formazione; criticava, inoltre, la psicanalisi individuale affermando che si tratta soltanto di un metodo e che, comunque, bisogna risolvere il problema se essa conferisca formazione o appartenenza. Lo studioso riconosceva il valore del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda la formazione, affermando, altresì, che la competenza psicoterapica è trasversale, in quanto interessa molte professioni. Formulava, infine, perplessità sull'uso della categoria dello specialista, che abbassa il livello degli altri operatori, consigliando, a proposito della psicoterapia, una soluzione di minima.

Ricordo che, con gli altri colleghi che hanno partecipato a quell'incontro, ci siamo guardati in faccia con grande soddisfazione: infatti, pur nella grande diversità di accenti e di valutazioni, tre fra i più autorevoli psicologi italiani avevano affermato che l'unica soluzione possibile, al di là della messa a punto di una norma a regime, era quella individuata nell'elenco compilato a seguito di autocertificazione. Con ciò essi riconoscevano una complessità di competenze e di funzioni in ordine alla psicoterapia,

circa la quale l'unico atteggiamento responsabile da parte del Parlamento doveva consistere nel creare le condizioni per lo sviluppo di tali discipline, della loro qualità e di quella complessiva dei servizi del nostro paese.

Sulla base di questi elementi, degli sforzi compiuti e del fatto che l'unico parametro di riferimento era la legislazione del Canton Ticino (che, più propriamente è una sorta di percorso amministrativo), ritengo che le conclusioni alle quali pervenne il Comitato ristretto siano tuttora valide e non possano essere ignorate.

Per quanto concerne la psicoterapia non dobbiamo cadere nell'errore di pensare di aver varato una legge di regolamentazione, perché essa non è tale; stiamo, semmai, esaminando una legislazione di riconoscimento della situazione esistente. Non dobbiamo però credere che la finalità di questo atto dovuto – che dobbiamo alla categoria degli psicologi italiani – consista, essenzialmente, nella chiusura di ogni discorso legato alla psicoterapia.

Ritengo che le tradizioni della psicologia italiana risiedano anche nel campo della ricerca, della psicologia sperimentale o nel settore dell'intelligenza artificiale.

La psicoterapia è diventata un problema nodale, in quanto contiene la parola terapia, ma anche perché costituiva la soluzione - o il tentativo di individuare una soluzione - di un aspetto concernente la professione privata. Attualmente - e credo che di questo ne siamo tutti ampiamente convinti - la maggior parte dei mille modi di praticare la psicoterapia in Italia si svolge in quasi tutti i servizi pubblici; il riconoscimento di questi percorsi e l'obiettivo particolare dei professionisti. Per noi la soluzione risiede nella tutela del cittadino attraverso una maggiore attenzione da parte della scuola pubblica e dell'università nei confronti di tale questione, delicata ma nello stesso tempo esaltante, perché consiste in un percorso di rinnovamento nella cultura scientifica del nostro paese, in parte già avviato ed in evoluzione, che però ha bisogno di ulteriori conferme e di conforto.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione, non solo come presidente, ma anche in qualità di relatore, di ringraziare i colleghi per l'apporto che hanno dato con i loro interventi al dibattito sulla professione di psicologo e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina, alle 12,20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 10,55.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (è approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, e dei deputati Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, onorevoli colleghi, gli uomini agiscono e tessono i fili della storia e questo momento è veramente di importanza storica perché la psicologia e la psicoterapia aprono una pagina nuova nella concezione dello spirito e nell'intuizione dei segreti del proprio io.

Una volta si diceva che soltanto Dio può scrutare e conoscere i cuori; oggi gli psicologi affermano che è facile penetrare anche nell'intimo dell'animo umano. La seduta di oggi assume un particolare significato perché assistiamo all'aprirsi di nuovi orizzonti della vita e della salute spirituale dell'uomo.

Kant definì l'Illuminismo l'uscita del genere umano dalla sua colpevole minorità, perché in precedenza né i singoli né i letterati che avevano espresso il loro pensiero accettavano il nuovo o quanto andava al di là di circoscritti confini. Oggi noi varchiamo questi confini; la psicologia e la psicoterapia aprono un campo vasto, ma anche pericoloso. Vari settori della vita e della produzione ed in particolare i diversi atteggiamenti dello spirito umano saranno sottoposti alle cure dello psicologo: e il caso dei ritardati, degli psicotici e dei neurotici.

Ben venga, dunque, la legge, purché il suo oggetto sia rigorosamente delimitato e siano attuati controlli, altrettanto puntuali, nella sua applicazione concreta. Infatti, l'astratto è sempre più bello della realtà concreta. Dice il Carducci: «Sol tu, ideal, sei vero»; tutto appare bello alla luce dell'ideale, mentre nella pratica avvertiamo la fragilità, la stanchezza ed i limiti dell'umanità.

I controlli ai quali l'esercizio della legge deve essere sottoposto non possono, tuttavia, essere effettuati da quegli stessi organi che vengono preposti all'albo professionale disciplinato dai provvedimenti al nostro esame, ma devono essere affidati ad altri soggetti. Infatti, anche nel campo della giustizia siamo passati da una situazione in cui era il gendarme ad arrestare ed a decidere la condanna ad un'altra, caratterizzata dalla figura del giudice e dell'avvocato difensore.

Le colleghe Gelli, Gramaglia e Faccio hanno parlato così eloquentemente nel difendere i principi ed i contenuti della legge (se non dettagliati, quanto meno generici) da guadagnare il nostro assenso. Rendiamo lode a Dio del lavoro che esse hanno compiuto con tanta fede e passione

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che la formulazione attuale penalizza gravemente i medici che, dopo molti anni di studi di specializzazione (come nel caso dei neuropsicologi infantili) e di esercizio concreto della loro attività, si trovano ad essere emarginati.

Il Centro studi giuridici di Torino ha definito la legge «profondamente antidemocratica ed estremamente pericolosa» ed ha aggiunto che «rappresenta una violazione dei diritti dell'uomo». Inoltre, la legge costituisce un monopolio di diritti e quindi va contro gli articoli 1, 5 e 21 della Costituzione: a nessuno può essere concesso un monopolio dai confini incerti, perché, in questo caso, si andrebbe per *obscura ad obscura*, cioè da cose non ben definite ad altre altrettanto non ben definite;

È certo che tante sono le terapie quanti sono i teorici e quante le definizioni della psiche. Ricordo che, nel passato, la psiche era concepita come la parte spirituale dell'uomo, cioè l'anima, creata da Dio. Fece scandalo la parola di sant'Agostino quando, dovendo spiegare la trasmissione del peccato originale, disse che era impossibile trasmettere un peccato che appartiene all'anima: come dal cavallo nasce il cavallo, così dall'uomo nasce l'uomo. Lo scandalo fu così grande che venne chiuso, finalmente, da san Tommaso, il quale affermò che Dio crea direttamente l'anima e la infonde nel corpo, teoria che oggi nessuno ammette: ecco un altro progresso degli studi psicologici. Ma per chi non gioca a confondere le carte della vita la parola psicologia oggi ha un altro

significato: non più studio dell'anima e dello spirito, ma studio di quella parte di noi che vivifica il corpo, che lo rende atto a determinate capacità e azioni. Naturalmente, il patrimonio genetico influisce nella trasmissione di alcune malattie ed anche di alcune doti spirituali.

Non so fino a che punto si possa aderire all'osservazione secondo la quale dicendo «no» alla proposta di legge Ossicini ed altri si dice «no» alla psicologia materialista. Io sarei un predicatore di cose vecchie e porterei l'acqua al mio mulino se parlassi del concepimento dell'anima come di una cosa prettamente spirituale. Però non si può dire che è spirituale o che non lo è, perché comunque esiste una parte impalpabile. Da che cosa sia costituita questa parte, lo si vede esaminando il cadavere: Aristotele dice che il cadavere è morto perché manca di moto, quindi chi manca di moto è morto. Ma bisogna aggiungere che il cadavere è pur sempre quell'essere in cui vi era flusso di sangue spirituale che vitalizzava la persona; naturalmente, vitalizzava non solo gli organi, ma anche le capacità intellettive, conoscitive e volitive che costituiscono le qualità dell'essere umano. Ora si afferma che porsi con la nuova psicologia significa dire «no» alla psicologia materialista nata con Wilhelm Wundt e a coloro che hanno raccolto la sua eredità. Ma in realtà, significa dire «no» a chi afferma che l'uomo è fango o animale senz'anima, significa riaffermare con forza il concetto di chi vuol vedere e capire che l'uomo è un essere spirituale, che può commettere errori e anche mentire: questo, però, significa difendere la libertà.

Ritornando al progetto di legge al nostro esame, osservo che occorre renderlo palpabile e comprensibile nei suoi vari aspetti, perché, anche se forse senza volerlo, può costituire una pagina nuova nella storia della psiche umana e dell'uomo intero, perché non esiste una psiche staccata dall'uomo e - viceversa - non esiste un uomo staccato dalla psiche, così come l'uomo ed il suo modo di camminare sono inscindibili. Si tratta di un momento molto importante, su cui dobbiamo porre molta attenzione.

Come hanno osservato anche altri, il progetto di legge è pericoloso. L'articolo 1 è impreciso e dilatabile, in quanto non definisce i limiti e i poteri dello psicologo. Se l'intendimento è di dare lavoro, si potrebbe allora eliminare quella parte di psicologia che è di competenza degli insegnanti di filosofia ed eliminare, altresì, le parti di didattica e di metodica affidando ad un altro insegnante specializzato tre ore di lezione alla settimana. La psicologia, quella seria, non è certo la psicologia da «appicciafuoco» o di coloro che insegnano norme elementari conosciute anche da chi non le ha mai studiate. Pertanto, risulterebbe utilissimo prevederne l'insegnamento nella scuola, perché il maestro, avvicinandosi all'alunno, già avrebbe conoscenza non sommaria di quello che è il bambino.

Una volta che lo psicologo decide che il paziente va rieducato psicologicamente, come, dove, quando e da chi bisognerà farlo fare? Dallo psicologo stesso, dallo Stato, dai religiosi? Tra l'altro, anche la religione si basa sulla psicologia: non vi è religione che intacchi il corpo nel suo essere cenere ritornare cenere. Ogni religione è filosofia e, nello stesso tempo, è fisiologia; ma ogni religione ha, naturalmente, una terapia per questa vita e per il passaggio all'altra. Come dice san Paolo, mentre siamo nel mondo peregriniamo verso Dio e verso la morte, dove troveremo il nulla oppure le grandi aree dell'amore e del perdono.

Un'altra preoccupazione riguarda la vastità dei poteri dello psicologo. Ogni uomo di buon senso capisce che l'uso delle formule volutamente vaghe, generiche e confuse consente che siano applicate nel modo che si preferisce. Una legge così pericolosa non è nuova; la rieducazione psicologica è una formula pericolosa e spesso dittatoriale che già conosciamo, e può essere applicata in modi diversi e effetti più disparati. Contesto, infine, che in un paese libero debba esistere una psicologia di Stato, così come l'ha ideata il senatore Ossicini. Il testo che egli ha formulato taglia fuori decine di scuole di pensiero, tra cui quelle magistralmente nobili di Freud, Jung, Adler e quelle straniere di grande prestigio. La laurea in psicologia - questo è un altro punto importante - non ha valore settoriale, in quanto studia valori universali incentrati sulla persona umana.

Come mai il senatore Ossicini riconosce solo le scuole di Roma e di Padova? Ciò è, per così dire, «maleodorante» e sa di controllo oligarchico, in quanto impedisce, addirittura, di scegliere terapie alternative. La proposta di legge Ossicini ed altri si preoccupa di stabilire il raggio di azione della psicologia, definito come illimitato e quindi con possibilità di infinite infiltrazioni e controlli in ogni attività umana.

Tutto ciò va pensato e ripensato, in quanto non vogliamo doverci poi pentire del provvedimento che abbiamo approvato. Un provvedimento come questo, a mio avviso, deve essere rimesso all'attenzione del Parlamento e non può essere esaminato semplicemente in Commissione. In quella sede esprimerò il mio voto, favorevole o contrario che sia, perché riconosco che il provvedimento è necessario. E, pur se in ritardo non vogliamo che arrivi zoppicando, che sia, per così dire, un vulcano claudicante, ma, viceversa, che sia un vulcano capace di accendere la fiamma di una scienza nuova aperta all'umanità.

BRUNO ORSINI. Le relazioni alle proposte di legge al nostro esame e gli interventi che si sono succeduti, taluni dei quali anche significativi, hanno ampiamente illustrato il ritardo con cui si perviene all'ordinamento normativo della professione di psicologo. Non c'è da stupirsi. La stessa cultura psicologica, il suo insegnamento e le attività connesse hanno avuto una ben difficile storia ed un arduo cammino nel nostro paese, come del resto è accaduto per la psicodinamica e per la psicanalisi.

Quando, agli inizi del secolo, la psicodinamica cominciò a configurarsi, il mondo scientifico del nostro paese era ancora in gran parte egemonizzato dagli epigoni del positivismo, era ancorato a concezioni rigidamente biologico-organiciste, incentrate sulla esclusiva interpretazione ereditaria e somato-genetica della vita psichica. Anche la reazione antipositivista, affermata in Italia a partire dagli anni venti, fu profondamente aliena dal concepire la vita psichica dell'uomo, così come l'avvento della psicodinamica ce l'ha fatta comprendere. La reazione antipositivista italiana si è compiuta, com'è noto, sotto il segno dell'idealismo, che da noi ha assunto l'aspetto di una sorta di spiritualismo storicista. In una filosofia siffatta non vi è alcuna sensibilità particolare per i rapporti interpersonali: il sesso non esiste; il gioco delle energie libidiche e dell'*eros* è impensabile, non è teorizzato; la psicanalisi è confinata tra le varie forme di irrazionalismo e, come tale, liquidata, e la psicologia viene definita da Croce pseudoscienza, guazzabuglio, empirismo e da Gentile mitologia complicata (è del resto nota la lotta che Gentile condusse contro l'insegnamento della psicologia nelle università italiane).

Tuttavia, anche dopo il 1945 la psicodinamica dovette fare i suoi conti, non semplici né facili, con il pensiero marxista e con quello cattolico. Accennare, anche fuggevolmente, a tale dialettica significherebbe toccare uno dei punti più appassionanti e focali del confronto culturale, e quindi politico, del nostro tempo, ma ciò è evidentemente impossibile in questa sede.

Si parla sempre e soltanto della legge n. 180, ma è fin dal 1968 che si è iniziato a discutere ufficialmente del ruolo e della configurazione istituzionale dello psicologo nei servizi pubblici. Successivamente, nel 1978, prima con la legge n. 180 e poi con quella n. 833, gli psicologi hanno fatto a vele spiegate il loro ingresso nel servizio sanitario nazionale.

Giudichiamo positivo tutto questo processo; è, pertanto, evidente il nostro assenso su un provvedimento che stabilisce il corretto ordinamento della professione di psicologo e garantisce al cittadino, in una materia tanto delicata e complessa, i requisiti minimi di competenza da richiedersi a chi la esercita.

Le invocazioni ad un silenzio legislativo sulla materia, espresse in nome della libertà, non ci commuovono molto se consideriamo i rischi delle attività psicologiche condotte senza qualificazione alcuna e, soprattutto, il dilagare di psicoterapie selvagge, di cui forse non tutti, ma certamente molti di noi, hanno avuto modo di constatare gli effetti devastanti.

Passando ad esaminare il merito delle iniziative legislative al nostro esame, esistono problemi delicati che attengono principalmente a tre questioni: la definizione della professione di psicologo, le materie che possono essere esercitate anche da altri professionisti e la qualificazione richiesta per l'esercizio delle attività in esame. Al fine di recare un contributo costruttivo e puntuale al dibattito, vorrei formulare su di esse alcune osservazioni.

Un primo aspetto problematico riguarda, come dicevo, la stessa definizione della professione di psicologo contenuta nell'articolo 1 dei tre provvedimenti al nostro esame. Su questo punto le proposte di legge di cui sono primi firmatari il senatore Ossicini e l'onorevole Armellini appaiono identiche. Condivido la prima parte di tale formulazione: non vi è dubbio, infatti, che l'esercizio della professione di psicologo comprenda lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi e la psicodiagnostica, nonché attività di sostegno e rieducazione in campo psicologico.

Al contrario nutro dei dubbi in merito alla seconda parte di questa definizione, laddove si fa riferimento all'insieme di tutti i servizi diretti all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali. Il termine servizi, rapportato all'ambito di applicazione della psicologia, è molto generico e rischia di introdurre una tautologia non chiarificatrice né per il legislatore né per l'interprete. Infatti, se i servizi prestati dallo psicologo, conformemente alla definizione assunta, devono essere diretti sia all'individuo sia alla collettività, ciò deve essere precisato con maggiore chiarezza.

Un'analoga tautologia, ma ancor più macroscopica, si rintraccia anche nella proposta di legge Gelli ed altri. Infatti, all'articolo 1 si afferma che la professione di psicologo si esplicita attraverso attività di prevenzione, di riabilitazione e di sostegno psicologico, nonché attraverso la sperimentazione, la ricerca e la didattica, senza precisare che tali attività devono essere riferite all'ambito psicologico.

Si pone, pertanto, in primo luogo, il problema di ridefinire l'articolo, al fine di eliminare l'equivocità insita nel testo, pur nella consapevolezza che le posizioni non sono troppo divergenti.

Un altro aspetto problematico concerne le materie che possono essere esercitate anche da altre categorie di professionisti. Esiste un generale accordo sul fatto che la psicoterapia non sia di esclusiva competenza dello psicologo. A mio parere, una

configurazione rigorosa dei titoli professionali ed il ricorso all'auto-definizione nella fase transitoria potrebbero rappresentare un'adeguata soluzione.

Per quanto riguarda la psicodiagnostica è necessario, in primo luogo, definirne il concetto tenendo conto del fatto che la legge non è destinata esclusivamente ai tecnici, ma soprattutto ai magistrati chiamati ad applicarla. Da un punto di vista etimologico con il termine psicodiagnostica si indica la diagnosi dello stato psichico di un individuo. Un esperto della materia direbbe che il termine viene utilizzato con riferimento all'applicazione di test mentali, sia di intelligenza sia proiettivi, legati a questionari od alla sottoposizione al paziente di parole-stimolo o di situazioni genericamente stimolanti, come sussidio all'accertamento dello stato psicologico dell'individuo.

Questo tipo di intervento assume particolare rilievo quando la condizione psicologica del singolo non deve essere intuita solo dal terapeuta, ma segnalata anche ad altri soggetti. Il criminologo vi ricorre nell'ambito delle perizie al fine dell'opzione per il trattamento penitenziario, o per decidere l'eventuale indirizzo dei minori ad adeguate situazioni di sostegno.

La psicodiagnostica viene applicata, altresì, per chiarire al magistrato od al giudice tutelare la condizione psicologica di un soggetto, per accertarne la capacità di intendere e di volere, ovvero per stabilire la sussistenza delle condizioni per l'interdizione o l'inabilitazione,

In tutti questi casi il ricorso ai *test* costituisce uno strumento oggettivo - o meglio meno soggettivo - per valutare le risultanze di un colloquio clinico.

Dubito, pertanto, che l'applicazione di reattivi possa essere interdetta a tutti coloro che non sono psicologi. Per esempio, nei primi tre anni di vita di un individuo la neurologia è inscindibile dalla valutazione dello stato psicologico del bambino, connesso con un processo di maturazione delle strutture encefaliche, la cui conoscenza implica vaste cognizioni biologiche. Come si può impedire ad un neuropsichiatra che si trova di fronte a diversi tipi di alterazione della psiche di ricorrere anche alla psicodiagnostica? Quest'ultima si connette strettamente con la psicoterapia ed è difficile estromettere dall'utilizzo di questo strumento professionisti diversi dagli psicologi.

Non mi esprimo in merito all'aspetto della psicoterapia, perché mi sembra che su questo punto si sia raggiunta una concordanza di vedute.

Un'ultima riflessione attiene ai requisiti di formazione e qualificazione per l'esercizio della professione di psicologo.

Ritengo che il principio dell'autoqualificazione possa essere accettabile, almeno fino a quando i programmi delle scuole di specializzazione non saranno tali da fornire adeguate garanzie in termini di qualificazione professionale; né, d'altra parte, mi preoccupa eccessivamente il problema della libertà delle scuole perché viviamo in una società libera. L'uso politico della psichiatria è drammaticamente noto nei paesi totalitari. Nelle nazioni libere questo problema non esiste, perché il vento della libertà è talmente impetuoso e penetrante che nessuno può pensare all'instaurarsi di un'egemonia culturale o accademica tale da impedire la diffusione di tutte le correnti di pensiero esistenti.

Vorrei maggiori chiarimenti in merito all'autocertificazione; mi chiedo se con questo termine si indichi la possibilità per un soggetto di accedere all'albo sulla base di quanto egli stesso dichiara, oppure se debba intervenire un'ulteriore valutazione. Se si ipotizza un giudizio da parte di terzi, vorrei sapere a chi debba competere e con quali criteri vada esercitato. Infatti considererei con preoccupazione l'affidamento, in via esclusiva, del giudizio sull'autocertificazione effettuata, per esempio, da criminologi, psichiatri o neuropsichiatri infantili, all'ordine degli psicologi. Ciò per un'evidente ragione di imparzialità. Ritengo, quindi, accettabile la soluzione dell'autoqualificazione in assenza, però, di ulteriori filtri preliminari.

Un ulteriore elemento che merita qualche attenzione è costituito dagli albi aggiuntivi per psicoterapeuti. Credo che debbano esistere albi professionali che contemplino entrambe le categorie di professionisti idonei.

LINO ARMELLIN, Relatore. È così.

BRUNO ORSINI. Benissimo. Io avrei qualche difficoltà ad iscrivermi all'ordine degli psicologi e tali difficoltà sarebbero proprio di tipo psicologico comunque, se è così, benissimo.

In conclusione, osservo che il progetto di legge al nostro esame deve, dunque, essere affinato, all'interno di un orientamento largamente maggioritario, tale da giustificare il ricorso alla sede legislativa. Infatti, l'esame in sede legislativa in Commissione si giustifica non solo in relazione alla materia del provvedimento, ma anche per la sostanziale omogeneità di orientamenti presente tra le forze politiche.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor presidente, in questo mio breve intervento desidero sottolineare alcune delle preoccupazioni già emerse dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

Da più parti si è affermato che il provvedimento al nostro esame ha un significato storico. Mi chiedo, allora, se l'importanza del progetto di legge è veramente di tale portata, perché esso sia stato affidato a questa Commissione in sede legislativa. Si è detto che vi è sostanziale uniformità di vedute tra i diversi gruppi politici, ma io ritengo che uno dei requisiti per affidare alle Commissioni in sede legislativa l'esame di determinati progetti di legge sia la specificità dell'argomento in discussione, che deve riguardare la materia di stretta competenza di quella Commissione; ovviamente, specifico non significa limitato o limitante. In realtà, mi pare che il progetto di legge sull'ordinamento della professione di psicologo abbia riflessi di carattere generale notevoli, tant'è vero che sono stati richiesti i pareri di diverse Commissioni.

Non sono d'accordo, inoltre, con chi afferma che l'approfondimento della materia in discussione sia ormai concluso. Mi rendo conto del fatto che, dopo diciannove anni, la mole del materiale prodotto sia consistente, però tale materiale deve divenire effettivo patrimonio di questa Commissione. Mi auguro, pertanto, che le perplessità espresse anche da altri colleghi, come l'onorevole Gramaglia, siano tenute in considerazione e che si dia luogo ad alcune audizioni.

Inoltre sono perplessa perché non stiamo parlando soltanto del riconoscimento giuridico di una professione, ma ci occupiamo anche della formazione di persone che esercitano una professione particolare, una professione cui non bisogna riconoscere poteri taumaturgici, come diceva il collega Benevelli, ma che si occupa, comunque, di aspetti assai delicati della società. Come tutte le professioni riguardanti il campo sanitario, essa esiste proprio perché ha un rapporto con i cittadini.

Pertanto, dobbiamo avere presenti gli aspetti concernenti la formazione degli psicologi; soprattutto perché essi si occupano dello sviluppo della personalità umana. Ma i processi di formazione - e questo mi sembra un aspetto essenziale - devono essere pluralistici e garantiti. Dico ciò anche perché il discorso della formazione universitaria solleva in me qualche perplessità, anche se non trascuro il presupposto della regolamentazione del patrimonio di formazione che le università devono avere. Questo aspetto va salvaguardato, non lo nego; però esiste il pericolo di creare anche all'interno dell'università scuole che, divenendo stabili, non consentono un ricambio. Penso che, in una società libera, la presenza di molteplici scuole sia un elemento di progresso e di sviluppo.

Oggi, per fortuna, viviamo in una società che ha aspetti di libertà fondamentali, anche se la libertà come io la concepisco è ancora un po' lontana; in ogni modo, questa società ha elementi di libertà che non si discutono. Ma occorre stare attenti a non fornire strumenti che possano essere utilizzati in funzione antilibertaria. È un pericolo che non può essere escluso, poiché possono insorgere tendenze a utilizzare le istituzioni in modo non troppo aperto e democratico.

In ultimo vi è il discorso concernente la patologia, già trattato dall'onorevole Orsini. Nell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame vi è, sì, la definizione della professione di psicologo, ma in modo talmente generico da rendere opportuno un approfondimento. Infatti, con la riforma della facoltà di psicologia, si sono venuti a creare indirizzi che, pur partendo da una base comune, poi si differenziano a seconda del campo di intervento e delle caratteristiche. Penso - e spero - che uno psicologo che interviene nel campo dei minori abbia un atteggiamento ed una impostazione diversi da chi è specializzato nel settore del lavoro. Lo psicologo che opera in tale campo ha una funzione di coadiutore nella risoluzione di taluni conflitti sociali, deve, cioè, tentare di riequilibrare le situazioni che possono turbare l'attività produttiva; viceversa, nel campo della crescita nell'età evolutiva questi elementi non possono entrare, in quanto manca la funzione di controllo sociale che lo psicologo deve esercitare nel mondo del lavoro.

Ritengo sia necessario definire il campo di intervento e di approfondimento dettagliato dello psicologo, anche in vista del tirocinio previsto dalla legge che, proprio in quanto tale, deve essere finalizzato in rapporto alla scelta di intervento operata. Non si può più concepire una professione troppo spaziosa, ma occorre limitarla a determinati problemi dell'attività umana; per far ciò sono necessari un'impostazione ed un tirocinio mirati.

Non aggiungerò altro, in quanto gli interventi dell'onorevole Gramaglia la scorsa settimana e poco fa dell'onorevole Orsini ritengo abbiano fornito numerosi spunti di riflessione. Invito, comunque, la Commissione ad un approfondimento, anche se certamente non desidero rallentare l'*iter* di questo provvedimento che, come è noto, è atteso da molto tempo.

SERGIO MORONI. Non entrerei nel merito del provvedimento, dal momento che altri colleghi del mio gruppo proseguiranno il lavoro in sede di Comitato ristretto; mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale rispetto ad una questione che, come il dibattito ha evidenziato, è ben diversa da quelle che normalmente siamo chiamati ad affrontare.

Non mi pare il caso di trasferire il dibattito in altra sede, anche se ricca di stimoli di ampio spettro, ma di dimensione tipicamente culturale, come è l'Assemblea. Desidero, inoltre, esprimere il mio compiacimento per il fatto che non si siano create posizioni partitiche sull'argomento in oggetto: non è, infatti, rintracciabile il filo che separa i progressisti dai moderati, né è riscontrabile un determinato assetto di forze politiche. Ritengo che ciò sia un fatto positivo, perché la materia non si presta a fenomeni di questo genere.

In realtà non avremmo neanche sentito l'esigenza di un provvedimento normativo, se il problema si fosse riferito esclusivamente al riconoscimento di una professione. Tale esigenza, come ricordava l'onorevole Orsini, è derivata dall'assunzione, da parte della psicologia e delle attività ad essa collegate, di una dimensione collettiva che, in quanto tale, comporta una responsabilità collettiva. A questo punto sorge in me, personalmente e come rappresentante del gruppo socialista, un certo imbarazzo nel superare talune contraddizioni quando si parla di problemi legati alla psiche, all'anima, a quell'entità straordinariamente delicata e suggestiva qual è l'intelligenza, che comporta interventi di matrice collettiva. Se ne può trarre una prima indicazione: quando il confronto, la consapevolezza e la riflessione - in questo caso anche politica - non sono ancora maturi, non è necessario varare una legge che cerchi di dare certezze rispetto a cose che sappiamo non essere certe.

Non so se riesco a spiegarmi: non è detto che la nostra attività di legislazione debba essere per forza «rotonda», complessiva ed esaustiva, in quanto spesso porre dei confini in certi settori rappresenta un atto pericolosamente arrogante e velleitario, che può causare gravi conseguenze. Questo è l'orientamento del gruppo socialista, che verrà meglio esplicitato nel lavoro puntuale sulle singole questioni aperte. Si potrebbe scegliere la via di una legislazione che abbia come obiettivo la ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela di un'attività della quale tutti riconosciamo l'utilità sociale e la garanzia degli utenti rispetto agli operatori.

Non considero ciò come una procedura di basso profilo, ma come una scelta responsabile, che non cede alle pressioni di chi tenta di attribuire a questa professione compiti esorbitanti. Nel nostro paese, infatti, esiste una tradizione, tipica degli ultimi 20-30 anni, secondo la quale, periodicamente, si cerca di conferire a talune professioni una dimensione globalizzante. Anche gli architetti, in una certa fase, hanno usurpato il ruolo di altre categorie professionali come quelle degli economisti o dei sociologi. Sarei, dunque, molto cauto su questo aspetto, anche perché, come è stato rilevato, permangono incertezze sul piano sia della formazione sia della stessa identità professionale degli psicologi. Il fatto di non poter definire in termini rigidamente formali le modalità di esercizio di questa attività richiede un atteggiamento estremamente responsabile da parte nostra. È necessario, inoltre, garantire la massima tutela dell'utente.

Un intervento legislativo di tale delicatezza può essere elaborato in sede di Comitato ristretto; ciò non significa che, da parte del gruppo socialista, vi sia una prevenzione nei confronti della sede legislativa, ma semplicemente che non avvertiamo un'urgenza esasperata del provvedimento. Non ritengo, invece, che la rimessione della materia in Assemblea recherebbe un contributo significativo, sotto il profilo qualitativo, alla discussione fin qui svoltasi in questa Commissione. Si potrà piuttosto ricorrere a nuove audizioni, qualora si riconoscesse l'utilità di questo tipo di lavoro.

Vorrei esprimere un'ulteriore riflessione: nella storia del nostro paese e nella cultura umanistica - alla quale rimango molto legato - è tradizione consolidata che lo Stato si occupi efficacemente dei bisogni materiali degli individui, senza invaderne le coscienze. Infatti esiste una dimensione di esclusivo patrimonio del singolo, nella quale soltanto l'individuo può decidere di coinvolgere altri, sulla base di una scelta non discutibile né modificabile.

Siamo di fronte ad un impegno di portata storica e cercheremo di svolgere il nostro compito di legislatori in maniera da non smentire la grande tradizione del nostro paese.

GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE. Sono lieta di intervenire proprio a conclusione del dibattito perché in tal modo eviterò di ripetere molte considerazioni già fatte, che condivido, introducendo piuttosto alcune osservazioni in merito alla discussione.

Ho seguito con particolare attenzione gli interventi del relatore e dei colleghi che mi hanno preceduto, perché in me sono presenti desiderio e impegno per riuscire ad individuare le ragioni profonde che, nel corso degli ultimi diciannove anni, hanno paralizzato l'intervento del Parlamento in rapporto ad una legge la cui necessità è da tutti condivisa. Tenterò, dunque, di analizzare gli ostacoli intervenuti e le soluzioni che possono configurarsi in vista dell'approvazione di una normativa adeguata, tenendo soprattutto presenti le realtà esterne all'ambito parlamentare.

Ricordo almeno venti anni di dibattiti, di assemblee, di gruppi di studio, sull'ordinamento giuridico della professione di psicologo; in alcuni momenti mi è sembrato che anche nel corso dell'attuale discussione riemergessero, in tutta la loro consistenza, posizioni che credevo appartenenti al passato. Ho avuto a volte la sensazione di non sapere più in quale tempo e in quale luogo mi trovassi per il ricomparire di un passato ricco di suggestioni e di discorsi dimenticati, ma appartenente ormai alla storia, non soltanto da parte degli stessi psicologi, ma anche degli utenti e degli operatori vicini al settore. È stato emozionante per me ripercorrere ragionamenti accantonati già da tempo.

Al contrario, in altri momenti mi è sembrato di essere proiettata in un futuro in cui non si sa quali tonalità culturali prenderanno il sopravvento. Vorrei innanzitutto ribadire che il nostro compito attuale è quello di elaborare una disciplina sull'albo degli psicologi e non, come è stato detto, sulla loro formazione professionale. Dal 1970 esiste una specifica normativa che istituisce un apposito corso di laurea verificato e già modificato; quindi, l'obiettivo che ci proponiamo non concerne, come dicevo, l'aspetto della formazione né degli psicologi né degli psicoterapeuti, che è già stato affrontato da altri, ma la regolamentazione dell'attività

professionale. Alcune posizioni dibattute nel corso di questi ultimi venti anni sono ormai state precisate e appaiono oggi molto più chiare.

Ritengo che due siano i punti fermi da ribadire: il primo è che la regolamentazione della professione di psicologo è questione molto complessa. Ogni qualvolta si ha l'impressione di una schiarita, per un motivo o per l'altro, le ombre, i fantasmi paralizzanti subentrano, e vi è il rischio che possano persino avere il sopravvento; di contro è convinzione unanime che questa legge vada approvata e al più presto. Anche oggi, però, sono stati manifestati dubbi in ordine alla capacità di questa Commissione di affrontare adeguatamente una materia così pericolosa.

Sappiamo tutti che il progetto di legge, ormai da quattro legislature, arriva sempre sulla soglia dell'approvazione senza però essere portato a termine; sembrerebbe risentire di una sorta di destino malefico non solo per sé, ma anche per l'intero Parlamento, che viene a cadere pur di non portare a compimento tale *iter*. Numerosi, infatti, sono ancora le perplessità ed i dubbi sollevati nel corso di questo dibattito. Mi chiedo e vi chiedo: perché ancora tante cautele?

Tuttavia, se vogliamo avere presenti le reali necessità che dovrebbero portarci all'approvazione del progetto di legge, ci rendiamo conto che esse si configurano nell'esigenza di consentire a migliaia di persone di svolgere le proprie funzioni, legittimate da un contesto che non solo le contenga (in realtà ciò avviene quasi ovunque), ma che si esprima anche attraverso una regolamentazione.

Questa mattina si è accennato al fatto che gli psicologi non solo esistono, ma lavorano e sono definiti dai tre livelli previsti dal servizio sanitario nazionale; pertanto, tali professionisti sono riconosciuti ufficialmente. Abbiamo allora il dubbio che non siano ancora sufficientemente «maturi» in rapporto alla regolamentazione giuridica? O forse non siamo «maturi» noi come Commissione, dicendo che non è «matura» la problematica in oggetto?

Credo che il nostro maggiore impegno debba essere rivolto ad allontanare tutta una serie di rappresentazioni immaginarie proiettate sulla figura dello psicologo e, in particolare, dello psicoterapeuta. Apprendo una parentesi in questo dibattito, volendo esprimere fino in fondo la mia posizione (che sicuramente non costituirà un freno all'andamento dei nostri lavori), vi dico che ho difficoltà ad operare una distinzione così netta tra le due identità professionali - psicologi e psicoterapeuti - che invece si è deciso, per una serie di opportunità, di dover distinguere. La figura dello psicoterapeuta è stata individuata e precisata, da alcuni anni e soprattutto in Italia, nel tentativo di creare uno spazio intermedio tra lo psicoanalista e lo psicologo, spazio dal quale entrambi hanno preso le distanze e che, anziché agevolare un reciproco accostamento, ha ulteriormente distinto le posizioni. Ricordo un intervento di Franco Fornari del 1981 in cui egli giustificando l'irresatezza di questa distinzione, tentò di ricucire tale frattura.

Gli psicoanalisti hanno negato in misura sempre crescente la propria funzione terapeutica al fine di non retrocedere dal loro *status*, dichiarando esplicitamente di non proporsi come psicoterapeuti. Gli psicologi hanno accettato questa sorta di dimensione duplice per avere la possibilità di accedere ad un gradino superiore. Pur di distanziarsi dal puro sperimentalismo, di uscire dai laboratori, erano loro riconosciute - tutt'al più - le attività di selezione nell'ambito della psicologia del lavoro, hanno accettato il duplice livello per avere un ruolo socialmente più prestigioso cui accedere. Ma si tratta di un accesso che presuppone una cooptazione: come tutti i riti di iniziazione - ben lo sappiamo - comporta fatica, sofferenza e, oggi soprattutto, sacrifici economici. Non dimentichiamo che, se andiamo ad analizzare l'attività degli psicologi, vediamo che gran parte di loro dichiara di fare psicoterapia.

Un'analisi come questa ci porterebbe lontano dalla piattaforma nella quale, grosso modo, ci riconosciamo un po' tutti e che rappresenta un prodotto comune, il risultato di anni di lavoro dentro e fuori il Parlamento.

Voglio tuttavia, con una semplificazione, esporre il mio punto di vista. Se oggi lo psicoterapeuta è quello psicologo che, avendo una formazione clinica, riconosce i processi *intra* e intersichici di individui, coppie, gruppi e istituzioni e, a seconda dell'orientamento culturale cui appartiene, si rifà alla concezione dell'inconscio o ai processi della comunicazione o alla dinamica di gruppo, o al modello transazionale o al comportamentismo, e così via, ebbene tutti gli psicologi, a prescindere da un'esplicita richiesta terapeutica, sono psicoterapeuti. Naturalmente, questo è soltanto un parere, che sospendo, e sul quale chiedo soltanto che si rifletta. Comunque non mi pare che ciò debba impedire la definizione dell'albo in base all'accordo che si è raggiunto, distinguendo, all'interno dell'albo degli psicologi, l'elenco speciale dei terapeuti.

Vorrei ora tornare alle considerazioni iniziali, per provare a capire le difficoltà sostanziali che hanno sinora impedito la definizione dell'albo degli psicologi. Dico quelle sostanziali perché quelle più manifeste le conosciamo bene tutti. Se la figura professionale dello psicologo, che si inserisce in istituzioni a forte valenza conservatrice, come la sanità o la scuola, che si propone con modalità operative diverse come l'ascolto, l'interrogarsi o lo spazio di riflessione, che a volte si illude persino di funzionare come agente di cambiamento, se tale figura, dicevo, rimane subalterna, precaria e marginale, non sarà avvertita come

disturbante; ma se riesce ad acquisire potere culturale, contrattuale ed istituzionale, allora verrà percepita come minacciante rispetto al potere costituito.

Io voglio qui testimoniare che l'identità professionale dello psicologo, a prescindere dalla regolamentazione giuridica e dalle nostre incertezze, preoccupazioni e perplessità (che continuano ad emergere), è un dato acquisito. E l'ordinamento della professione, a questo punto, non costituisce altro che un modo per riconoscere una cornice giuridica ad una realtà che esiste, che è già consolidata. I tentativi esercitati, anche nei nostri confronti, per frenare, per impedire tale processo non hanno più alcuna reale consistenza. Anche se dovessimo stare chissà quanti altri anni ad agitarci su questioni sostanziali o su piccoli punti più o meno rilevanti (però mi sembra che nessuno abbia questa intenzione), l'identità scientifica, culturale e professionale dello psicologo non potrebbe più essere intaccata. Ciò è testimoniato, per esempio, dalle delibere in base alle quali, in tutta Italia, gli psicologi non medici in servizio presso gli ospedali psichiatrici sono stati assimilati in modo completo e definitivo al personale medico. L'articolo 14, terzo comma, della legge n.207 del 20 maggio 1985 prevede che gli psicologi psichiatrici siano equiparati agli psichiatri a norma delle leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971; inoltre, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Sempre nelle USL, nel quadro della distribuzione delle prestazioni professionali in regime di incentivazione, cioè di compartecipazione, essi ricevono i fondi per le attività psicoterapiche. Si tratta di dati reali che, spesso, sembrano poco conosciuti o dimenticati. Questi sono quegli stessi psicologi che ancora, a volte, vengono anche da noi rappresentati come depositari di un potere immaginifico che oscilla tra dimensioni salvifiche e potenzialità fortemente distruttive. Riflettiamo un attimo, prima di impaurirci e impaurire circa la pericolosità degli psicologi, o della psicologia, o della psiche. Quando si parla della formazione dello psicologo o, meglio, dello psicoterapeuta si evocano percorsi misterici, legami iniziatici difficilmente riconoscibili e controllabili, cammini che fissano la maggiore età secondo criteri danteschi, al punto che si è discusso dell'opportunità di esercitare la professione di psicologo nella seconda meta della vita.

Una formazione di tal fatta, contemporaneamente messianica e persecutoria, non può che aver luogo attraverso un linguaggio esoterico, che non è traducibile in norme di legge ed in spazi che rimangano avvolti nel mistero. Pertanto il discorso della trasparenza non so come possa essere invocato: da una parte vi è una dimensione da spazio oscuro, dall'altra l'esigenza di trasparenza del *curriculum*. Mi viene in mente che, se il compito centrale dello psicologo clinico è quello di permettere l'elaborazione del desiderio e della sofferenza restituendo la parola negata, anche noi che abbiamo il compito di agevolare questo processo, definendo la cornice entro cui vengano garantiti tutti i protagonisti (utenti, psicologi e psicoterapeuti) e le loro modalità relazionali: non possiamo e non dobbiamo abdicare all'uso del nostro linguaggio legislativo sospendendo le parole della legge.

Credo sia giunto il momento di uscire dalla trappola e di sfatare l'impotenza del Parlamento a legiferare e l'onnipotenza degli psicologi, dei quali parrebbe difficile definire competenze e funzioni. Proviamo a ridimensionare lo psicologo-psicoterapeuta, che, secondo me, è un professionista come tanti altri, sulla cui operatività insistono responsabilità e poteri né maggiori né minori di quelli di magistrati, insegnanti, geometri, giornalisti e così via. Non mi pare, infatti, che un magistrato, per esempio, abbia responsabilità minori di uno psicologo. Certamente sono diversi i piani su cui si riflette l'intervento di uno psicologo, ma non per questo la sua azione è più blanda o più pericolosa di quella di altri operatori.

La «paura dei selvaggi» che ogni tanto viene agitata non è questione che possa influire sull'ordinamento della professione di psicologo; questi «selvaggi» possono essere truffaldini come altri in altre professioni e la questione del plagio è troppo strumentale per impedirci di riflettere. Altra questione che è ricomparsa qui è la difesa dei creativi, di quelli la cui vocazione alla professione può nascere al di là del possesso di un titolo di studio; anche questo ritengo non debba avere nulla a che vedere con la disciplina che ci proponiamo di stabilire. Allo stesso modo, non possiamo nemmeno lasciare il *furor* terapeutico soltanto ai medici, perché è una questione che non ha più motivo di esistere. In Italia vi è un'istituzione culturale, l'università, che è garante della formazione di gran parte delle professioni; l'orientamento da tutti condiviso è di affidare sempre di più all'università la formazione anche delle cosiddette nuove professionalità. A questo proposito, mi viene in mente la polemica che è scoppiata l'anno scorso quando sono state delegittimate le scuole private ed è stata affidata all'università la formazione degli assistenti sociali.

L'università è chiamata in causa da molte leggi, regionali e nazionali, per l'espletamento delle funzioni di formazione permanente, aggiornamento e riqualificazione professionale; mi chiedo allora perché l'insegnamento della psicoterapia debba rimanere l'unica entità per cui l'università non sappia né possa attrezzarsi adeguatamente. La questione dell'analisi personale ritengo abbia a che fare con una dimensione che appartiene all'etica e perciò, in quanto tale, non regolamentabile.

Concludo con una immagine della mia memoria: ricordo che nel 1976 l'università di Milano promosse un convegno internazionale sulla psicoanalisi e le istituzioni ed in quella sede Cremerius venne a testimoniare come in Germania da molti anni la psicoanalisi non fosse più circoscritta al privato né per la formazione degli psicoanalisti, né per la loro operatività, ma come,

viceversa, esistesse principalmente nel settore pubblico. Tali affermazioni a quell'epoca risultarono sconvolgenti; oggi, invece, dobbiamo prendere atto che ciò è possibile, e rinunciare alla nostra impotenza per innestare un processo di verifica.

GIOVANNI BRUNI. Nell'antichità la professione di psicologo aveva un svolgimento naturale e l'arte collegata era l'educazione, intesa come il compito di favorire lo sviluppo dell'individuo.

La necessità di parlare di psicologia è intervenuta successivamente, quando il cristianesimo avendo introdotto nell'animo dell'uomo il senso del peccato e l'ansia della redenzione - ha creato nell'individuo un che di drammatico e di ansioso. Da ciò sono nati i problemi e quindi la necessità di intervenire per correggere una situazione interiore che ho definito drammatica.

Condivido pienamente le cautele espresse dall'onorevole Moroni, perché ci troviamo di fronte alla difficoltà di definire realtà intrinsecamente poco definibili.

Dal dibattito sono emerse due diverse concezioni di carattere generale: una libertaria ed un'altra, più riottosa, se così si può dire, espressa dall'onorevole Faccio, di natura meccanicistico-materialistica. Colui che propende per questo secondo orientamento è più fiducioso in se stesso e più incline a formulare una definizione. L'onorevole Faccio ha ricordato che ci muoviamo in un campo, quello della psicologia, che è un'arte piuttosto che una scienza, strettamente attinente alla realtà dell'individuo e caratterizzata da contorni magmatici. Dunque, non è un caso che siano trascorsi diciannove anni senza che sia intervenuta una regolamentazione della materia e che si senta ancora l'esigenza di procedere con cautela nel disciplinare questo settore. Né vale, a questo proposito, richiamarsi alla figura del magistrato perché questi, nello svolgimento del suo compito, deve attenersi all'evidenza delle prove a differenza dello psicologo, che opera in una situazione di tipo interlocutorio. Certo il ricorso ai *test* può rappresentare un sussidio, ma in definitiva l'intuizione viene a contare più di un approccio scientifico-razionale.

Non dobbiamo varare una normativa di tipo assistenziale, volta a garantire la più ampia occupazione per gli psicologi sul modello della MOA (la massima occupazione agricola), ma una disciplina a favore dell'«interventente», termine che ritengo più appropriato rispetto a quello di utente. Analogamente, ritengo che il termine materia, di matrice culturale positivista, riferito ad ambiti come, per esempio, quello della psicologia o del latino, debba essere sostituito dalla parola disciplina.

La prudenza finora usata nel pervenire ad una regolamentazione della professione di psicologo è stata determinata dalle difficoltà evidenziate e non dall'incapacità di legiferare: se il mare è in tempesta, chi vi si avventura non è coraggioso ma temerario. Riconosco, tuttavia, che una normativa si rende necessaria per evitare gli errori contenuti nella legge n. 180; una disciplina di basso profilo, come è stata definita, può essere motivata da un'esigenza di cautela che non impedisce, però, future evoluzioni.

Non sono soddisfatto dell'impianto della legge, lo dico con tutto il rispetto possibile. Ritengo debba essere introdotta una distinzione concettuale fra tre fasce professionali. La prima di esse è quella dello psicologo, che è colui che discorre con l'individuo ed ha soltanto un ruolo consultivo. Per quanto riguarda questa categoria professionale non condivido l'istituto dell'autocertificazione, perché potrebbe indurre gli interessati ad enfatizzare i propri titoli ed a presentarsi come luminari.

Un'altra fascia è quella degli psicoterapeuti, per i quali non saprei dire - lo dovrà stabilire chi è più competente di me - se debba essere richiesta la laurea in medicina. Allo psicoterapeuta deve essere riconosciuta la possibilità di intervenire, ma solo nel caso in cui il soggetto vi abbia spontaneamente fatto ricorso.

Gli psichiatri rappresentano la terza fascia professionale: è indubbio che debba trattarsi di medici, il cui intervento può anche non essere sollecitato dal paziente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

La seduta comincia alle 9,30.

LEDA COLOMBINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483) e Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, dei deputati Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo» e Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

Ricordo che, nella seduta di ieri, si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, vorrei rivolgere alla Commissione un ringraziamento per la discussione molto qualificata ed impegnata, da apprezzarsi per la presenza, il numero e l'alto livello qualitativo degli interventi. Mi pare siano emersi alcuni punti sui quali soffermare ulteriormente le nostre considerazioni, per procedere speditamente nel nostro cammino.

Da parte di tutti gli intervenuti si è ribadita la necessità di un provvedimento di legge che regolamenti la professione dello psicologo, data la dimensione che è venuta assumendo in questi anni, ed i vari comparti nei quali dalle vigenti normative lo psicologo è stato chiamato ad operare. In particolare vanno ricordati settori delicati come quello sanitario, dei consultori familiari, quello educativo e scolastico, quello giudiziario.

Si è detto che va regolamentata la professione per una garanzia ai professionisti, ma più ancora a garanzia delle persone che fruiscono delle prestazioni dello psicologo.

Si è condivisa largamente l'impostazione secondo la quale la psicoterapia rientra di fatto nelle competenze dello psicologo, adeguatamente formato con corsi *post lauream* che prevedano, oltre alla parte teorica, un *training* formativo e un tirocinio pratico.

Si è detto da più parti che la psicoterapia e la psicodiagnostica non sono competenza esclusiva dello psicologo adeguatamente formato, ma anche del medico, dello psichiatra e del neuropsichiatra infantile.

Si è preso atto dell'attuale situazione di difficoltà, emersa già nelle audizioni della precedente legislatura, a poter stabilire forme, mezzi e luoghi per accertare i requisiti dello psicoterapeuta: si è quindi propensi ad accettare l'*escamotage* dell'autocertificazione in via transitoria, prevedendo il requisito della specializzazione *post lauream* di quattro anni, a regime, specializzazione in psicologia clinica.

Ci si è particolarmente soffermati sul problema della formazione.

Si è preso atto che, per quanto riguarda la formazione dello psicologo, questa è stata oggetto di revisione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1985, sul riordino della facoltà di psicologia, che ha introdotto una maggiore chiarezza e, direi, sicurezza negli indirizzi formativi, con un particolare adeguamento delle conoscenze di psicologia clinica.

Per quanto concerne la formazione dello psicoterapeuta, si è auspicato un potenziamento del ruolo delle università che qualcuno ha definito centrale, pur riconoscendo la legittimità e, direi, l'esigenza della presenza di centri privati e delle scuole private di formazione, che possono stipulare anche convenzioni e contratti ai sensi della legge n. 382 del 1982 e del decreto n. 162.

Comunque, per una scienza in evoluzione, per una esigenza di arricchimento e di confronto, si è auspicata da più parti l'esistenza di una pluralità di scuole e di indirizzi, senza mortificazioni che sarebbero dannose per lo stesso progresso scientifico.

Ci si è soffermati, da varie parti, su considerazioni che scongiurerebbero di «imbrigliare» per legge l'esercizio della psicoterapia, da considerarsi più un'arte che una scienza.

Quello che si prevede oggi nelle proposte di legge ha le caratteristiche sottolineate dal collega Moroni: un intervento legislativo che, assunte per la psicoterapia le perduranti incertezze, colga il punto di equilibrio, di tutela delle persone che fruiscono del servizio; in sostanza, deve essere una legislazione fondata su punti consolidati e preoccupata dei cittadini che ricorrono allo psicoterapeuta.

Ed il punto è ancora più chiaro nell'intervento dell'onorevole Benevelli, quando dice che con una legge non si può garantire la qualità degli interventi (qui si affaccia il problema dell'albo professionale che dimostri la qualifica di medico): si può garantire la gente sul conto di un professionista con solide competenze di base, riconosciute dalla comunità scientifica e arricchite da determinate esperienze.

Se, da una parte, esistono professioni che non accettano il ricorso ad accertamenti per qualificare uno psicoterapeuta, dall'altra, non si può rinunciare a dare al cittadino alcune garanzie minime, come la conformità ad *standard* di conoscenze e di esperienze.

Scendendo nei dettagli, mi sono annotato le varie osservazioni emerse, in particolare in riferimento all'articolo 1 (definizione delle competenze dello psicologo); mi pare che quanto affermato dal collega Orsini, il quale ha dato un apporto pregevole alla discussione, vada tenuto ben presente. Vi è la massima disponibilità da parte mia a rivedere la formulazione dell'articolo in questione. Lo stesso vale per quanto riguarda il problema sollevato dal collega Gelli in riferimento all'articolo 3, con la previsione di una norma che regoli la materia a regime, dato che sono state avviate le scuole di specializzazione.

Sono legittime le osservazioni relative alle figure diverse da quella dello psicologo che possono praticare la psicoterapia e la psicodiagnostica (psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici adeguatamente formati). È, altresì, giusta l'osservazione in merito agli elenchi di psicoterapeuti annessi ai due diversi albi (degli psicologi e dei medici), formulata dall'onorevole Orsini.

Vi è, inoltre, la parte relativa alle norme transitorie che merita una riconsiderazione e qualche aggiustamento. Per quanto riguarda, infine, le norme transitorie, esse meritano una rivisitazione ed alcuni aggiustamenti, come ha sostenuto nel suo intervento l'onorevole Saretta.

Avrei voluto citare alcuni dati, ma il tempo assai ristretto, per i concomitanti lavori dell'Assemblea, mi costringe a rinviare l'esame in sede di Comitato ristretto.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si rimette alla relazione e concorda sulla decisione della Commissione di affidare ad un Comitato ristretto l'esame delle diverse proposte di legge in materia. In quella sede il Governo farà presente il proprio punto di vista attraverso opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,40.

SEDUTA DI GIOVEDI' 27 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 10,20.

LUIGI RINALDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205); Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988; e dei deputati Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Artioli, Fincato, Moroni, D'Amato Carlo, Renzulli, Curci, Rotiroti, Capacci, Breda, Buffoni, Piro e Cardetti: «Ordinamento della professione di psicologo».

Ricordo che nella precedente seduta avevamo costituito un Comitato ristretto il quale ha elaborato un testo unificato. Ne do lettura:

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

ART. 1.

(Definizione della professione di psicologo).

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo).

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività psicoterapeutica).

1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 4, previa specifica formazione e fino all'approvazione di una disciplina organica della materia, hanno facoltà di svolgere attività psicoterapeutica.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 5.

(Istituzione dell'ordine degli psicologi).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

ART. 6.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

ART. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
- c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

ART. 8. A

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

ART. 9.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

ART. 10.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 11.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, scritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1

ART. 12.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 14.

(Riunione del Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 15.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 16.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare; tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 18.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 19.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 20.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 21.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 22.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 23.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 24.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

ART. 25.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 28.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.
2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
 - b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 - c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;
 - d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
 - e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
 - f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
 - g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;
 - h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 29.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

ART. 30.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

ART. 31.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache o di altre istituzioni universitarie straniere riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

ART. 32.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 30:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

ART. 33.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea in psicologia;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonché i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno due anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare culturale e professionale specifica.

LINO ARMELLIN, Relatore. Desidero ringraziare i membri del Comitato ristretto, il cui lavoro ha consentito l'elaborazione di un testo condiviso da buona parte delle forze politiche. Propongo, pertanto, alla Commissione di assumere come testo per la discussione quello di cui il Presidente ha dato testé lettura, lasciando aperta la possibilità di proseguire in sede di Comitato ristretto il confronto delle posizioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni alla proposta del relatore, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 9,55.

LEDA COLOMBINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205); Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461); Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, e dei deputati Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Artioli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Bruni Giovanni ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

Ricordo che nella seduta del 27 ottobre scorso la Commissione ha deliberato di assumere come testo per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Invito il relatore a riferire sul nuovo testo.

LINO ARMELLIN, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei presentare in maniera sintetica il risultato del lavoro coscienzioso e paziente svolto dal Comitato ristretto, nominato per la formulazione di un testo unificato relativamente alle varie proposte legge sull'istituzione dell'albo degli psicologi e la costituzione del relativo ordine professionale.

Da tutte le parti politiche si è ammesso che gli psicologi svolgono una precisa, autonoma attività, che va riconosciuta e sancita non soltanto per una doverosa tutela del profilo professionale, ma anche per l'altrettanto importante e necessaria tutela dell'utente, in un momento in cui l'autonomia disciplinare della ricerca psicologica, che in questi anni ha consolidato il suo fondamento epistemologico, arricchendo ed articolando gli apporti metodologici, si esprime in ambiti sempre più aperti ad ulteriori sviluppi.

Si è altresì insistito sull'esigenza di concludere con tempestività l'iter legislativo in ordine a queste proposte, che da tempo si trascina.

Stiamo scontando in questi campi un ritardo particolarmente pesante, non più giustificabile da quando alla disciplina oggi in discussione si guarda con attenzione, come dimostra la crescente domanda di intervento psicologico e l'estendersi dei settori nei quali la nostra legislazione prevede la presenza dello psicologo.

Ritardare ulteriormente la regolamentazione giuridica di questa professione vorrebbe dire commettere un'ingiustizia nei confronti degli psicologi, che reclamano gli strumenti giuridici di tutela della loro professione (albo ed ordine), ma significherebbe anche assumersi la responsabilità di ritardare lo sviluppo della psicologia come disciplina scientifica autonoma, venendo a mancare una seria tutela per le persone che fruiscono delle prestazioni psicologiche.

Il Comitato ristretto ha scelto come testo base il provvedimento già approvato dal Senato, senza perdere di vista il lavoro precedentemente svolto dall'analogo Comitato insediato nella precedente legislatura, durante la quale si sono tenute numerosissime audizioni la cui documentazione è oggi distribuita ai colleghi della Commissione.

Rispetto al testo del Senato è stato completamente mutato l'articolo 1 concernente la definizione della professione di psicologo, in quanto sono state recepite anche le osservazioni formulate in sede di discussione generale dal collega Orsini.

Nessun altro problema di rilevante importanza è poi emerso relativamente agli articoli della parte che potremmo definire «a regime», eccettuati quelli che si riferiscono alla psicoterapia, problema sul quale intendo soffermarmi al termine del mio intervento perché mi sembra ancora aperto, anche se il Comitato ristretto all'unanimità aveva tentato una soluzione. A questo proposito io stesso ho acquisito una specifica documentazione, dalla quale mi sembra emergano talune problematiche.

Una questione che è stata risolta con il consenso di tutti i commissari in seno al Comitato ristretto, già sollevata durante la discussione generale dall'onorevole Gramaglia ed ampiamente prospettata da me nella relazione iniziale, riguarda gli psicologi laureati in università diverse da quelle italiane, quali il Pontificio ateneo salesiano e l'Università Auxilium, istituti di chiara fama internazionale. Il problema concernente l'equipollenza dei titoli è recepito all'articolo 31 e, a mio avviso, sarebbe preferibile collocarlo per ultimo nelle norme a regime; a tale proposito, preannuncio la presentazione di un emendamento riguardante, appunto, la questione dell'equipollenza.

Analogia norma dovrebbe essere prevista nelle disposizioni transitorie, ed anche su questo argomento presenterò un emendamento all'articolo 33, punto b).

Per quanto concerne il gruppo degli articoli delle norme transitorie, il Comitato ristretto ha lavorato sul testo licenziato dal Senato con l'intento di migliorarlo, nel senso di renderlo più garantista nei confronti dell'utente, anche se non ha voluto abbandonare il criterio di sanare il più possibile le situazioni pregresse. Va evidenziato che l'iscrizione all'albo ai sensi delle norme transitorie può avvenire in una delle seguenti forme: in primo luogo, a domanda, in sede di prima applicazione della legge. Sono i casi contemplati all'articolo 32. Rispetto al testo del Senato sono stati modificati il punto a) e il punto c). In secondo luogo, mediante la sessione speciale di esame di Stato per soli titoli: questi casi sono contemplati nel primo comma dell'articolo 33, nel quale, rispetto al testo del Senato, è stato modificato il punto a). Infine, l'iscrizione all'albo può avvenire mediante sessione speciale di esame di Stato per titoli ed esami; i casi sono contemplati nel secondo comma dell'articolo 33.

Rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto, il relatore proporrà una serie di emendamenti, concordati in una riunione informale del Comitato ristretto tenutasi dopo il recepimento del testo da parte della Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 30, in particolare, riterrei opportuno modificare il secondo comma riformulandolo nel seguente modo: «Il commissario, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per titoli di cui all'articolo 33, primo comma, indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione».

Lo scopo di questo emendamento è di rendere possibile la partecipazione alla votazione per la prima costituzione dei consigli dell'Ordine anche a coloro che entreranno a far parte dell'albo mediante la sessione speciale di esame per titoli.

All'articolo 31, per quanto riguarda l'equipollenza dei titoli, presenterò un emendamento che, recependo le osservazioni che ho avanzato in precedenza, consentirà la partecipazione all'esame di Stato anche ai possessori di titoli accademici conseguiti presso università non italiane di chiara fama.

All'articolo 32, presenterò un emendamento aggiuntivo al punto a), che sarà del seguente tenore: «I laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea in psicologia». In questo modo, ai laureati in psicologia che comunque ricoprono un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche per accedere alle quali sia richiesto il diploma di laurea in psicologia viene concessa una doverosa precedenza, nella fase di prima applicazione della legge, rispetto alle ipotesi contemplate nei successivi punti.

A tale proposito, molti colleghi hanno sollevato dubbi sulla possibilità di ingresso nell'albo di psicologi non muniti di laurea. Specifico, però che si tratta di un caso unico la cui previsione, peraltro, è stata giustificata al Senato dal collega Ossicini: si tratta di pochissime persone che hanno operato, almeno per tre anni, nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimento nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. Chi vi parla, colleghi, sarebbe favorevole allo stralcio di questo punto, perché c'è da domandarsi chi dovrebbe stabilire la chiara fama a livello nazionale o internazionale. Comunque, ribadisco che si tratta dell'unico caso di ingresso di persone non munite di laurea.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 32, parrebbe equo aggiungere alla lettera b) la formula: «ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria». Tale aggiunta consentirebbe l'iscrizione all'albo anche a coloro che non abbiano potuto fruire di un pubblico concorso, nella considerazione che le leggi di sanatoria, come la legge n. 207 del 20 maggio 1985, hanno previsto condizioni non dissimili da quelle concorsuali. D'altra parte, per molti anni non sono stati banditi concorsi per posti di psicologo, talché molti psicologi che operavano nei pubblici servizi hanno goduto delle norme di sanatoria, e quindi sono entrati in ruolo.

L'articolo 33, che riguarda la sessione speciale di esame di Stato, prevede alla lettera a) che siano ammessi alla sessione per soli titoli «coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea in psicologia». Tale formulazione appare rischiosa, poiché consentirebbe l'ammissione alla sessione speciale anche a coloro che non possiedono lauree in alcuna disciplina. Per questo motivo, il relatore,

al fine di evitare tale inconveniente, propone la seguente nuova formulazione: «Coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso sia richiesto diploma di laurea».

All'articolo 33 il punto *b*) andrebbe sostituito dall'emendamento che presenterò, in quanto si tratta di far valere le norme transitorie per le università italiane cui ho fatto cenno in precedenza.

L'articolo 33, lettera *c*), potrebbe essere riformulato in modo da comprendere i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti e istituzioni soggette a controllo o a vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea.

Non pare infatti rispondente a criteri logici assimilare coloro che, in possesso di una laurea in materia diversa dalla psicologia, abbiano esercitato l'attività di psicologo o presso università, ovvero presso enti non statali, a coloro che si sono appena iscritti ad una scuola di specializzazione in psicologia, e non hanno svolto alcuna attività professionale: quasi la semplice iscrizione ad un corso di specializzazione potesse equivalere ad un'esperienza professionale almeno biennale.

Inoltre, il termine «riconosciuti», utilizzato nel testo, è tale da ingenerare notevoli problemi interpretativi, per la sua stessa ambiguità; riterrei più opportuno, pertanto, fare riferimento ad enti o istituzioni soggetti al controllo o alla vigilanza della pubblica amministrazione, in quanto si farebbe in tal modo ricorso ad un concetto giuridico univoco e, comunque, idoneo a garantire, negli enti stessi, quei caratteri di qualità tali da costituire, per l'operatore che in essi lavora, un criterio di positiva individuazione.

Alla lettera *c*) così modificata dovrebbe aggiungersi la previsione di ammissibilità alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli per coloro che, pur non avendo di fatto ricoperto un posto in materia psicologica presso la pubblica amministrazione, siano stati tuttavia riconosciuti idonei a ricoprire tali posti in seguito ad un pubblico concorso e quindi con tutte le garanzie del caso. La norma di cui alla lettera *d*), pertanto, andrebbe così riformulata: «coloro i quali siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea».

La normativa transitoria andrebbe completata, infine, con una previsione riguardante gli iscritti alle scuole di specializzazione in psicologia all'atto dell'emanazione della presente legge. Pur ribadendo l'improprietà di equiparare tali specializzandi ai laureati con un'esperienza professionale almeno biennale, va pure osservato che coloro i quali sono attualmente iscritti alla scuola di specializzazione in psicologia vedrebbero frustrate le loro legittime aspettative di appartenere all'albo degli psicologi. Infatti, essi non potrebbero fruire né dell'esame di Stato «ordinario» previsto dal secondo comma dell'articolo 2 (poiché esso, quale norma «a regime», correttamente prevede l'ammissione per i soli laureati in psicologia), né dell'esame di Stato per titoli di cui al primo comma dell'articolo 33, in quanto riservato a coloro che già sono in possesso di una specializzazione e di una successiva attività almeno biennale. E neppure potrebbero essere ammessi alla sessione speciale per titoli ed esami di cui al secondo comma dell'articolo 33, essendo questa prevista per i laureati da almeno cinque anni e potendo, comunque, essere indetta prima del conseguimento del diploma di specializzazione e della maturata anzianità quinquennale dalla conseguita laurea.

Un articolo aggiuntivo, inoltre, potrebbe prevedere che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, siano ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al secondo comma di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami e che documentino altresì di aver svolto, per almeno un anno, attività che formano oggetto della professione di psicologo.

In tal modo, si salvaguarderebbe la posizione di quanti sono iscritti ad una scuola di specializzazione consentendo agli stessi di essere, ai fini dell'esame di Stato, transitoriamente equiparati ai laureati in psicologia al momento in cui avranno conseguito il diploma di specializzazione e quindi di sostenere l'esame di Stato «a regime». Si eviterebbe così, contestualmente, di commettere l'errore ravvisabile nel testo attuale, vale a dire equiparare (primo comma, lettera *c*) dell'articolo 33) gli specializzandi a coloro che sono già specializzati e che, inoltre, hanno svolto un'attività almeno biennale come psicologi.

Per quanto riguarda la psicoterapia, al fine di comprenderci bene ed inquadrare il problema chiaramente ed in modo da fugare equivoci e da consentire valutazioni scevre da pregiudizi, è a mio avviso corretto partire da una definizione, della psicoterapia, peraltro di competenza della comunità scientifica. Si tratta della definizione data da Wolberg e acquisita e fatta propria dalla SIPS, che l'ha riportata in *Psicologia Italia-Notizie* nel numero 6 del 1986, secondo la quale psicoterapia è «il trattamento, con mezzi psicologici, di problemi di natura psichica, in cui una persona appositamente qualificata stabilisce deliberatamente una relazione professionale con il paziente, con lo scopo di rinnovare, modificare o attenuare i sintomi esistenti, di mediare modi di comportamento disturbanti e di promuovere la crescita e lo sviluppo positivo della personalità». Proprio questa definizione mi

induce a non considerare opportuna la proposta di stralciare dal disegno di legge il riferimento alla psicoterapia; proporrò, tuttavia, emendamenti tali da venire incontro alle richieste di alcuni colleghi del mio stesso gruppo. Non bisogna, infatti, stralciare tale riferimento demandando il problema ad un altro provvedimento. Gli emendamenti che presenterò a tale proposito non sono stati esaminati dal Comitato ristretto come quelli finora illustrati e prevedono una sorta di delega al ministro; incorporare la psicoterapia dalla legge - come qualcuno auspicerebbe - significherebbe non riconoscere allo psicologo adeguatamente formato la competenza di psicoterapia e ciò, a mio avviso, non ha senso per ragioni innanzitutto scientifiche e, quindi, giuridiche.

Ritengo, pertanto, irrinunciabile ed indispensabile il mantenimento della psicoterapia tra le competenze dello psicologo adeguatamente formato (ribadisco ancora tale concetto) nell'ordinamento della professione di psicologo, pur lasciando aperti i problemi della definizione degli ambiti di intervento e delle modalità per la formazione dello psicoterapeuta e delle istituzioni abilitate a tale formazione. Ho predisposto al riguardo un articolo interamente sostitutivo dell'articolo 3, un articolo *3-bis* e l'articolo 35 in materia di attività psicoterapeutica, i quali, non essendo stati esaminati da alcuno, potrebbero non trovare consenso. Gli articoli 3 e *3-bis* si configurano come norma a regime e l'articolo 35 come norma transitoria. I tre articoli recepiscono gran parte delle osservazioni fatte e possono costituire, a mio avviso, la soluzione più adeguata di un problema che rischia di intralciare ulteriormente l'*iter* legislativo di un provvedimento tanto atteso.

Nel corso della pausa natalizia mi sono fatto carico di tale problema per evitare di giungere impreparati alla ripresa dei lavori; si tratta, pertanto, solo di un mio contributo personale. Sono partito dalla convinzione, forse superata, che vi fosse una certa «allergia» da parte di determinate categorie (mi riferisco ai medici), a vedere normata in questa legge l'attività di psicoterapeuta.

Nell'articolo 3, al primo comma, si afferma che «anche» lo psicologo adeguatamente formato può esercitare la psicoterapia. Con «anche» si intende dire che in questa sede ci si vuole occupare esclusivamente degli psicologi i quali, peraltro, non sono i soli ad essere legittimati ad esercitare la psicoterapia. Non vi è quindi il pericolo, che qualcuno ha paventato, di regolamentare nella legge sull'ordinamento degli psicologi una professione estesa anche ai medici, e tanto meno vi è il pericolo di prevedere un unico elenco speciale degli psicoterapeuti. Sono richieste come condizioni essenziali il possesso della laurea in psicologia, l'iscrizione all'albo e la formazione *post lauream*.

L'articolo 3, dunque, lascia aperto il problema, in quanto possono svolgere attività psicoterapeutica anche i laureati in psicologia iscritti all'albo di cui all'articolo 4, subordinatamente ad una formazione specifica professionale acquisita dopo il conseguimento della laurea in psicologia all'interno dell'ambito di cui all'articolo 5. È istituito un elenco speciale al quale sono iscritti gli psicologi che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. Come vedete, quindi, siamo solo nell'ambito degli psicologi abilitati anche alla psicoterapia.

L'articolo *3-bis* si occupa delle modalità di formazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, contiene, per così dire, una delega ai ministri della pubblica istruzione e della sanità a stabilire con decreto congiunto - da adottare dopo aver udito le competenti Commissioni della Camera e del Senato - le modalità della formazione e i requisiti per accedervi. Nel secondo comma si specifica, per altro, che deve trattarsi di una specializzazione *post lauream* in psicologia clinica, di durata almeno quadriennale, da conseguire presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 160, e presso istituti riconosciuti dallo Stato. Si ha così una compresenza, nel settore della formazione, dell'ambito pubblico accademico e di quello privato, purché soggetto a necessari controlli attraverso l'istituto del riconoscimento.

Non so se i colleghi concorderanno sugli articoli 3 e da me preannunciati; in ogni caso, mi sembra che la problematica in questione sia di una delicatezza tale che il perseguire in questa sede obiettivi diversi risulta alquanto difficile. Gli articoli citati recepiscono gran parte delle osservazioni svolte e potrebbero costituire, a mio avviso, la soluzione più adeguata di un problema che rischia di intralciare ulteriormente l'*iter* legislativo di un provvedimento molto atteso.

L'articolo 35 si propone di risolvere il nodo della disciplina transitoria dell'esercizio delle attività psicoterapeutiche; è abbastanza singolare che il testo della proposta di legge n. 2405 sia del tutto carente di una normativa idonea a disciplinare, in sede transitoria, tali attività. L'articolo in questione stabilisce, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e *3-bis*, che l'iscrizione all'elenco speciale di coloro che esercitano le attività psicoterapeutiche di cui al quinto comma dell'articolo 3 è consentita agli iscritti all'ordine degli psicologi che possano dichiarare e documentare, sotto la loro personale responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, attraverso la esposizione del proprio *curriculum* formativo, culturale e professionale.

Risulta a ciascuno evidente che, se non sussistessero apposite norme al riguardo e si tenesse per esclusiva la normativa «a regime» indicata dall'articolo 3 del testo in esame, nessuno potrebbe esercitare la psicoterapia con l'entrata in vigore della presente legge, in quanto nessuno è attualmente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Si pone, quindi, come indefettibile il problema di dare una disciplina alle situazioni in atto e cioè alla totalità dei casi di coloro che esercitano, quali psicologi, l'attività psicoterapeutica, spesso dopo avere acquisito un'adeguata e soddisfacente formazione. Al riguardo, sussiste l'evidente impossibilità di fare riferimento a requisiti di carattere formale, non potendosi certamente conferire validità retroattiva a taluni istituti privati, con il «patentarli» *a posteriori* come formatori autorizzati, senza in ogni caso avere prioritariamente individuato gli idonei criteri di valutazione della qualità della formazione impartita; né, per non meno evidenti ragioni, può farsi capo alle strutture accademiche, non essendovi ad oggi sul campo nessun psicoterapeuta che sia in possesso dei titoli previsti dalle norme «a regime».

È parso allora, a risolvere il «nodo» in questione, proficuamente utilizzabile quanto era stato già indicato, nel corso della precedente legislatura, dal Comitato ristretto delle Commissioni IV e XIV della Camera, e quanto è stato ripreso ora sia dalla proposta di legge n. 483 quale normativa «a regime», sia dalla proposta di legge n. 1205 quale normativa transitoria, statuendo che, laddove non fosse possibile rifarsi a criteri di carattere formale - indicando così un previsto «*iter* formativo » dello psicoterapeuta - si dovesse piuttosto perseguire l'obiettivo della trasparenza, imponendo la pubblicizzazione del percorso formativo e garantendo così l'utente concedendogli almeno la possibilità di conoscenza della natura e della qualità della formazione dell'operatore cui intende rivolgersi.

La formulazione dell'articolo 35 fa, quindi, tesoro delle acquisizioni delle citate proposte di legge n. 483 e n. 1205, riferendole alla normativa transitoria. Desidero ora soffermarmi sulle più semplici motivazioni della necessità di affermare che la psicoterapia rientra nelle competenze dello psicologo adeguatamente formato.

Dal momento che la psicologia elabora le basi teoriche e metodologiche del funzionamento della mente, della normalità e della patologia dell'attività mentale e del comportamento, anche le modalità di intervento sul disturbo (cioè le varie forme di psicoterapia) non possono non essere direttamente connesse con la psicologia in quanto da questa coerentemente dipendono.

La psicoterapia, infatti, se vuole essere considerata all'interno di una corretta elaborazione scientifica, deve prevedere ipotesi e modalità di funzionamento psichico che si richiamano a specifiche teorie psicologiche. Essa, in altri termini, nel suo aspetto conoscitivo e di intervento appartiene alla psicologia e, pertanto, allo psicologo devono essere riconosciute, tra le altre competenze, anche quelle di psicoterapeuta, ovviamente dopo adeguata formazione.

Da questo punto di vista, quindi, se si stralcia la psicoterapia dalla legge sull'ordinamento della professione di psicologo si cade in una grave contraddizione: da un lato si riconosce alla psicologia ed agli psicologi la funzione di elaborare le basi scientifiche della psicoterapia, dall'altro si nega ad essi la possibilità di esercitarne l'attività e di verificare continuamente la validità delle sue basi teoriche e metodologiche.

Sul piano pratico, non riconoscere la psicoterapia tra le competenze dello psicologo significa riservare solo ai laureati in medicina questa funzione e modalità di intervento, con risultati chiaramente paradossali.

Allo stato attuale, infatti, la legge riconosce soltanto ai medici l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, anche se essi non hanno alcuna preparazione formativa in tal senso.

Non bisogna dimenticare che in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi più avanzati la psicoterapia è già da molti anni di competenza dello psicologo.

Per tutte queste ragioni, non è affatto proponibile e tantomeno accettabile che la psicoterapia sia totalmente scorporata dal testo di legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Dalla lettura di vari documenti che ci sono pervenuti da parte dei medici si trae la netta impressione che la contesa tra questi e gli psicologi ha assunto toni più pacati e che le argomentazioni tengono in maggiore considerazione le competenze spettanti agli psicologi.

Si riconosce - mi riferisco, tra l'altro, alla conferenza stampa indetta dal presidente dell'ordine dei medici - che quella dello psicologo è una professione ormai acquisita e della quale sono stati ben definiti gli ambiti di attività professionale nei diversi settori, quali quello assistenziale, sanitario, educativo, sociologico, psicodiagnostico e così via.

Da tali documenti emergono motivi di perplessità per quanto riguarda i meccanismi di formazione dello psicoterapeuta previsti dall'ultimo testo di legge concernente l'istituzione dell'albo degli psicologi; si tratta di problemi che in gran parte vengono affrontati con gli emendamenti di cui ho preannunciato la presentazione. Al tempo stesso, si lamenta il proliferare delle scuole private di psicoterapia, provocato dall'assenza di una specifica legislazione e dalla carenza di strutture universitarie.

Si può concordare con l'analisi delle cause, ma è utile precisare che tra la «specifica legislazione» che è venuta a mancare rientrano proprio i provvedimenti necessari per istituire l'albo professionale. Le scuole di psicoterapia si moltiplicano perché

l'attività psicoterapeutica non è regolata da norme di legge e prosperano sulla speranza nutrita dai laureati che tali scuole ottengano in futuro il riconoscimento ufficiale.

Per questi motivi ritengo che l'ulteriore rinvio del problema delle scuole e della istituzione dell'albo non farà altro che aggravare l'attuale situazione.

I documenti che ho esaminato, pur manifestando aperta disponibilità nei confronti degli psicologi, contengono affermazioni che lasciano intendere l'esigenza di riconoscere un ruolo prioritario e fondamentale al medico, determinando - come ho già detto - una certa preoccupazione. Nel momento in cui ci si preoccupa esclusivamente della «erosione» di una professione, vuol dire che non ci si pone sullo stesso piano dell'utente del servizio, ma su quello della difesa corporativa: non dobbiamo assumere questi atteggiamenti. Devo dar atto al presidente dell'ordine dei medici di essersi messo su un piano diverso, anche se vi sono passaggi che mi lasciano perplesso.

Non ho mai preso visione della proposta di legge di cui si parla tanto e di cui si dà notizia ne *Il medico d'Italia*, anche perché nessun medico ha mai avuto la bontà di inviarmene una copia, nonostante io sia stato nominato relatore sul provvedimento oggi al nostro esame; mi auguro tuttavia che l'abbiano inviata al presidente Bogi.

LUIGI BENEVELLI. È una proposta di legge di iniziativa popolare...

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Nel ribadire l'intima connessione e il legame indissolubile tra la cultura medica e quella psicoterapeutica, e senza disconoscere che altre professionalità possano concorrere a tali attività (in proposito ho ammirato l'obiettività espressa dal presidente dell'ordine dei medici), sembra però che l'intervento dello psicologo sia tollerato, trattandosi per così dire di un'attività da sottoporre ad attento controllo. Mi domando come si possa ammettere un simile ruolo di subaltermità ed affidare al medico la legittimazione (in tutti i casi) dell'intervento dello psicologo, trascurando che nella sua formazione mancano le più elementari nozioni sull'osservazione e spiegazione dei comportamenti, nonché la frequenza a corsi psicodiagnostici. Si è arrivati addirittura a suggerire che sia il medico di base ad assumere l'incarico di «supervisionare» l'attività dello psicoterapeuta: queste proposte risultano inaccettabili.

Sarei anche favorevole a considerare l'opportunità di una diagnosi preventiva del medico per evitare che lo psicoterapeuta prenda in cura un paziente affetto da disturbi somatici e non psicologici. Per tale motivo, ritengo che determinati ammonimenti agli psicologi a non appropriarsi di funzioni specificatamente mediche siano più che leciti. Si tenga conto, tuttavia, che chi si laurea nell'indirizzo di psicologia clinica ha nel suo *curriculum* due esami di psicofisiologia nel biennio, di psicofisiologia clinica nel triennio (obbligatorio), di psichiatria e neuropsichiatria infantile tra gli insegnamenti complementari.

L'impostazione dei programmi che vengono svolti è particolarmente attenta a stabilire i confini entro cui si deve svolgere l'attività dello psicologo e i limiti del suo intervento, che non si deve sostituire a quello del medico. Al tempo stesso vengono fornite tutte le conoscenze necessarie affinché la collaborazione con i medici sia il più possibile costruttiva.

I rapporti tra medici e psicologi non possono essere perciò ridotti ad una specie di sudditanza scientifica e professionale.

Vi sono casi in cui lo psicologo è solo una figura di supporto al terapeuta medico, ma in altre circostanze il rapporto deve rispettare specifiche competenze e dare vita ad una collaborazione produttiva.

In molti altri casi, infine, il lavoro di psicologo può e deve essere svolto in totale autonomia: non riconoscere tale autonomia significa disconoscere non solo gli intenti di una legge dello Stato che istituisce un corso di laurea quinquennale con un triennio di indirizzo in psicologia clinica, ma anche lo stesso ruolo della psicologia applicata al campo psicoterapeutico. Ridimensionare o negare questo ruolo è perlomeno discutibile per chi abbia una visione sia pure approssimativa della ricerca moderna in campo psicoterapeutico.

Qualche spunto di discussione, colleghi, può venire anche dalla proposta di legge Bruni Giovanni ed altri n. 3388, del contenuto della quale, peraltro, abbiamo tenuto conto durante le discussioni in sede di Comitato ristretto.

Collegli, in conclusione mi auguro di non avervi tediato: il mio sforzo è stato indirizzato ad uscire dall'*impasse* che tutti abbiamo avvertito esistere. Credo, infatti, che dobbiamo fare il possibile per arrivare ad una conclusione in tempi brevissimi, se necessario riunendo nuovamente il Comitato ristretto al fine di esaminare le questioni sollevate dal relatore.

PRESIDENTE. Collegli, ritengo opportuno riaprire la discussione sull'aggiornamento del testo di cui ci ha dato conto il relatore, in modo da raggiungere i necessari accordi.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il collega Armellin per aver svolto diligentemente le sue funzioni di relatore e per aver lavorato, in modo che definirei pregevole, anche durante le recenti vacanze di Natale.

È chiaro che non possiamo più differire i tempi di definizione della legge relativa all'ordinamento della professione di psicologo. Ricordo che già nella passata legislatura si sottolineava la necessità di organizzare e ordinare una professione che anche nel nostro paese (sia pure in ritardo) trova spazi di applicazione sempre maggiori. Ritengo che dobbiamo definire rapidamente i punti che ancora rimangono oggetto di dibattito all'interno e all'esterno del Parlamento.

Devo sottolineare che uno di tali punti fondamentali è quello relativo alla questione della psicoterapia. Condivido le osservazioni del relatore circa la natura scientifica della materia e le sue origini, e anche a proposito del ritardo con cui nel nostro paese si va a riordinare tale settore.

Come i colleghi sanno, proprio sulla psicoterapia si è aperto un confronto riguardante le rispettive competenze degli psicologi e dei medici. Si tratta senz'altro di un nodo da sciogliere positivamente: allo scopo, mi pare che le proposte avanzate dal relatore possano fornire un positivo contributo alla soluzione del problema.

Al fine di chiudere rapidamente e positivamente questa vicenda, ritengo utile rinviare al Comitato ristretto il testo già assunto dalla Commissione, affinché in quella sede possano essere valutate le proposte modificative sui punti segnalati.

GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE. Nel condividere la proposta del collega Saretta, desidero sottolineare che il gruppo comunista non si assumerà mai la responsabilità di determinare ulteriori attese tra gli operatori del settore. Siamo assolutamente convinti che sia necessario approvare rapidamente la legge sull'ordinamento della professione di psicologo: in questo senso il gruppo comunista si è impegnato in sede di Comitato ristretto esprimendosi a favore del testo approvato, anche se non lo considerava pienamente rispondente alle aspettative esistenti.

Non soltanto per forma, bensì con assoluta convinzione, ringrazio il relatore Armellin, anche per l'autorità con la quale ha diretto i lavori del Comitato ristretto. Comunque, tutti noi, colleghi, abbiamo iniziato le nostre discussioni non con la volontà di esasperare posizioni diverse, ma al contrario con l'intento di trovare una mediazione tra posizioni divergenti. In alcuni momenti, per la verità, ci siamo sentiti un pochino «infastiditi» dalle pressioni provenienti da organismi esterni, che non tenevano in alcun conto l'esigenza degli psicologi di avere un riconoscimento professionale: si tendeva a difendere identità professionali estremamente forti, e perciò non certamente minacciate dal ruolo degli psicologi, e ad ostacolare l'istituzione di tale ruolo che noi, come espressione delle diverse forze politiche, miravamo a difendere.

Ricordo che il confronto è iniziato su testi abbastanza simili tra loro. Quello del gruppo comunista conteneva alcune modifiche rispetto al testo esitato dal Comitato ristretto nella precedente legislatura perché crediamo che la psicoterapia costituisca un momento successivo alla formazione di base dello psicologo: riteniamo che sia l'università l'istituzione formativa che possa garantire e tutelare, come per tutte le altre professioni, identità professionale seria degli psicologi e degli psicoterapeuti.

Ciò nonostante, abbiamo accettato in sede di Comitato ristretto la formula dell'articolo 3 proposto dalla Commissione perché riteniamo che designare in questo momento l'università come l'unica istituzione formativa rappresenterebbe una forzatura; si tratta solo di tempo, perché siamo convinti che da qui a qualche anno, vale a dire quando le facoltà potranno attrezzarsi per la formazione di psicoterapeuti, sarà necessariamente solo l'università a riconoscere tale titolo.

Per quanto riguarda le scuole private, il gruppo comunista ha molte perplessità in quanto dall'analisi delle strutture esistenti emerge solo la situazione di mercato. È questo un fatto di cui noi parlamentari dobbiamo occuparci attentamente senza trascurarlo, perché se occorre tutelare gli utenti devono essere allo stesso modo tutelati quei professionisti che vogliono diventare psicoterapeuti ed hanno il diritto ed il dovere di disporre di una formazione adeguata. Il gruppo comunista è, pertanto, perplesso sulla materia delle scuole e dell'autocertificazione. L'onorevole Armellin ha parlato della possibilità che la formazione degli psicoterapeuti avvenga in base a dichiarazioni di una scuola.

LINO ARMELLIN, Relatore. In via transitoria.

GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE. Anche in questo caso, quali scuole possono rilasciare il titolo? Si tratta di un problema che dovrà essere superato successivamente con la collaborazione dei Ministeri della pubblica istruzione e della sanità. Non vogliamo delegare ad altri la nostra responsabilità, ma riconoscere che esiste la questione specifica dei criteri che attengono alla psicoterapia, la quale rappresenta in questo momento il nostro obiettivo. Si deve riconoscere la capacità professionale senza entrare, tuttavia, nel merito dei percorsi formativi. Non esistono, infatti, altre professioni che descrivano tali percorsi e nel momento in cui lo Stato stabilisce che sia l'università la fonte principale di specializzazione, a tale istituzione va affidata la possibilità di stabilire il percorso formativo.

Il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la professione di psicologo ha varato più di dieci anni fa un corso di laurea; dopo averlo sperimentato lo ha modificato, ritenendo di dover ampliare la formazione di base degli psicologi, ed ha inserito una serie di materie quali, per esempio, la psicobiologia. Non mi sembra, pertanto, che vi siano dei ritardi o che la

formazione degli psicologi sia stata trascurata. Nel varare la legge è possibile, dunque, evitare di entrare nel merito dei criteri della formazione; abbiamo soltanto il diritto ed il dovere di affermare che esiste una professionalità di psicologo come esiste una competenza psicoterapeutica che gli psicologi possono acquisire. Non vi è dubbio che, per quel che riguarda il fatto che altri stabiliscano i limiti, con contorni e modalità, per questioni di cui altre categorie devono occuparsi. Il relatore ha già sottolineato giustamente come vi sia una certa ostilità e mancanza di collaborazione tra psicologi e medici. Una collaborazione reciproca, d'altro canto, sarebbe fertile e produttiva in quanto i medici, lavorando con gli psicologi, avrebbero modo di cogliere maggiormente una dimensione esistenziale che spesso trascurano, in quanto la loro formazione li porta a considerare il corpo solo come un insieme di organi. La collaborazione, del resto, dovrebbe essere paritaria e il gruppo comunista non ritiene che si debba istituire con legge un rapporto in cui una figura professionale risulti subalterna ad un'altra.

Ribadisco che nonostante i tentativi di pressione tutte le forze politiche sono state compatte nel non accettare sollecitazioni. Non vi è dubbio che nell'ambito di questo provvedimento ci si debba soffermare sulla professionalità, sui campi di intervento, sui servizi sociali nonché sul tipo di prestazioni; in tal senso occorre intervenire. Per quanto concerne gli elenchi speciali siamo perplessi; pur ribadendo che nella legislatura precedente il gruppo comunista si è trovato ad accettare una proposta in tal senso, va evidenziato che se gli elenchi esistono per gli psicologi, devono esserci anche per i medici in quanto non si può non agire parallelamente. Poiché nella legge non possiamo inserire norme concernenti altre figure professionali, come è possibile deliberare la psicoterapia degli psicologi e mantenerla, allo stesso tempo, a tutte le altre figure professionali e non? Si tratta di una contraddizione da sanare.

Dovendo riaprire il discorso, il gruppo comunista intende riproporre alcuni convincimenti accantonati per contribuire ad una rapida approvazione di questa legge; ribadiamo, pertanto, la necessità di attribuire all'università la responsabilità della formazione degli psicoterapeuti, pur essendo convinti che tutte le operazioni di accomodamento e di aggiustamento delle diverse posizioni che si erano manifestate nell'ambito del Comitato ristretto erano legate alla convinzione della necessità di un'immediata approvazione della legge.

MARIELLA GRAMAGLIA. Ho molto apprezzato il lavoro svolto dal relatore, di cui ho seguito con grande interesse l'esposizione. Disaggregando le sollecitazioni rivolteci, una prima parte di esse riguarda in generale la questione degli psicologi con un accenno allo spinoso problema degli psicoterapeuti. Molte considerazioni svolte dall'onorevole Armellini in relazione all'albo degli psicologi mi convincono. Un dubbio che ho già espresso informalmente al relatore riguarda l'articolo 32, punto d), di cui suggeriva lo stralcio in quanto preoccupato che una norma in sede di prima applicazione, genericamente relativa a coloro che avevano operato almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale ed internazionale, fosse troppo generica e quindi fortemente svaloriante.

Sono d'accordo sulla questione di merito posta dal relatore; credo, tuttavia, che la laurea come base formativa di massima rappresenti una richiesta necessaria per coloro che operano in questo campo. È vero, tuttavia, che laureati in altre discipline hanno avuto riconoscimenti significativi grazie a testi scritti e ad iniziative apprezzate. Propongo, pertanto, di non stralciare questo punto sostituendo, invece, l'espressione «coloro» con «ai laureati». In tal modo si presuppone una laurea cui sia seguita un'esperienza di natura teorica e clinica tale da accreditare la persona nel campo.

Quanto al rinvio del testo unificato in Comitato ristretto, ho molto apprezzato l'impianto culturale sulla base del quale il relatore è giunto a tale considerazione; mi riferisco alla preoccupazione che il conflitto apertosi tra la categoria dei medici e quella degli psicologi possa di fatto snaturare completamente il nostro lavoro ed annullare il tentativo di prendere in considerazione il ruolo degli psicologi nell'ambito della psicoterapia. Da ciò discende l'esigenza - più che legittima - manifestata dal relatore di tenere conto di questo conflitto esistente nella società civile e di risolverlo in positivo, compiendo un passo in avanti.

Ho anche apprezzato le considerazioni del relatore in ordine all'autonomia scientifica e clinica della psicologia; l'unico problema che si pone al riguardo è quello relativo alla diagnostica preliminare: è legittimo il timore che disturbi di natura neurologica possano apparire all'inesperto in materia come disturbi psicologici; tuttavia, si tratta di un problema concernente - ripeto - la diagnostica, non la tutela dell'opera terapeutica dello psicologo.

Da tali considerazioni il relatore ha fatto discendere due proposte emendative in merito agli articoli 3 e 35, sulle quali ri tengo di dover differire un giudizio di merito.

Sono, comunque, consapevole che la mediazione raggiunta in sede di Comitato ristretto sull'articolo 3 appare modesta. In proposito mi chiedo se tale modestia derivi da una nostra incapacità di legislatori o dalla oggettiva difficoltà di andare oltre. Una mediazione modesta ci è stata quasi imposta da un insieme di nodi culturali difficili da sciogliere, relativi sia al rapporto tra psicoterapeuti e medici, sia, soprattutto, a quello tra formazione pubblica e formazione privata. Sarà in ogni caso apprezzabile un eventuale sforzo del relatore teso al raggiungimento di una mediazione ad un più alto livello.

Nonostante le numerose obiezioni sollevate da colleghi che stimo, non ritengo che la soluzione ideale risieda in una totale delega alla formazione pubblica, pur essendo consapevole dei gravissimi limiti di quella privata. Conosco perfettamente il selvaggio pullulare di scuole e scuole private di modesto rilievo culturale e spesso solo con fini di mercato; d'altra parte non vorrei che sull'altare di questa consapevolezza venissero sacrificate scuole private di altissimo livello e di assoluta credibilità scientifica.

Mi domando, pertanto, se riusciremo ad operare una distinzione in tal senso (cioè a «separare il grano dal loglio»), nel momento in cui delegheremo all'Esecutivo la definizione della specializzazione *post lauream* attraverso scuole pubbliche o istituti riconosciuti dallo Stato.

Analoga riflessione deve essere espressa, naturalmente, sull'articolo 35, cioè sulla norma transitoria.

L'onorevole Lo Cascio ha mosso alcune obiezioni condivisibili: stiamo definendo una normativa sugli psicoterapeuti di formazione psicologica senza riferirla contemporaneamente anche ai medici, ma in tal modo accettiamo di fatto una franchigia, in quanto richiediamo allo psicologo - rispetto al medico - un *iter* formativo con precisi vincoli ed impegni. Ciò non mi sembra corretto sul piano del rigore dei principi.

Mi dichiaro d'accordo, pertanto, sull'invio del testo unificato al Comitato ristretto, ma senza soverchie illusioni, in quanto sarà difficile trovare «l'uovo di Colombo».

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Concordo sul rinvio del testo unificato al Comitato ristretto. Desidero però sottolineare che ci troviamo di fronte non a più settori contrapposti (in proposito ho ascoltato gravi affermazioni sulle quali nutro molte riserve), ma ad un unico settore triadico nel quale ognuno opera interpellando - qualora lo ritenga opportuno - gli altri soggetti.

Non condivido la formulazione contenuta nell'articolo 1 del testo unificato, secondo cui la professione di psicologo comprende anche l'uso degli strumenti di intervento.

Vorrei sapere, in sostanza, che cosa dovrebbe fare lo psicologo qualora dovesse intervenire; se ci riferissimo agli aspetti triadici che ho poc'anzi sottolineato, dovremmo settorializzare lo spirito dal corpo! Mi domando come non venga avvertito il dovere professionale di rivolgersi al medico in presenza di un paziente con disturbi psicosomatici, perché, anche ammettendo che vi sia una componente psicologica, è bene accertare se soffre anche di malesseri fisici. Nel caso in cui la risposta sia negativa, lo psicologo non è tenuto ad altri adempimenti.

Un problema sul quale desidero intervenire favorevolmente riguarda le scuole psicoterapeutiche che in Italia, per ammissione di tutte le forze politiche, sono private. Diverso è invece il problema dell'autocertificazione, cui sono contrario perché gli atti notori nel nostro paese potrebbero essere prodotti a migliaia. La presenza in Italia per decenni di scuole di questo tipo costituisce un dato oggettivo che può essere provato dalla loro opera; quindi, a mio avviso, esse potrebbero ottenere il riconoscimento statale oppure quello di carattere internazionale. In proposito ritengo che, per esempio, i registri contabili costituiscano una prova concreta della loro attività e dei pagamenti effettuati allo Stato.

A mio parere, dobbiamo evitare di varare una legge sulla psicologia che personalmente intendo con un significato più ampio; non credo neanche che l'istituzione dell'albo degli psicologi risolverà taluni problemi se prima non accettiamo una maggiore collaborazione tra le diverse figure professionali interessate.

Non riesco ad immaginare in quale modo sarà possibile per il magistrato distinguere il momento in cui sia intervenuto il medico, lo psicologo, lo psicoterapeuta o viceversa, nell'ipotesi che uno di essi commetta un errore di valutazione nel corso di una terapia.

Ritengo, quindi, indispensabile considerare attentamente tutti i diversi aspetti connessi all'ordinamento della professione di psicologo prima di assumere qualsiasi decisione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato l'orientamento unanime dei gruppi, tenuto conto dei problemi indicati dal relatore, di quelli emersi nel corso del dibattito e per evitare ulteriori dilazioni del nostro impegno, propongo di fissare fin d'ora un termine di scadenza rinviando il seguito della discussione del testo unificato alla settimana prossima, per consentire nel frattempo al Comitato ristretto di riunirsi ed esaminare gli emendamenti preannunciati dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

SEDUTA DELL 18 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

La seduta comincia alle 14,55.

LEDA COLOMBINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Farace, Gelli, Garavaglia, Frasson e de Lorenzo sostituiscono rispettivamente i deputati Augello, Bianchi Beretta, Borra, Cobellis e Serrentino.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205); Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461); Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo», già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, Armellin ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Gelli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Artioli ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo»; Bruni Giovanni ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo».

Prego il relatore, onorevole Armellin, di dare conto dei lavori del Comitato ristretto.

LINO ARMELLIN, Relatore. Signor presidente, onorevole sottosegretario, Onorevoli colleghi, prima di illustrare brevemente le proposte di modifica avanzate nel corso dei lavori del Comitato ristretto, al di là di qualsiasi formalità, desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per giungere al perfezionamento del testo trasmessoci dal Senato. Si è trattato di un contributo prezioso, che ha posto essenzialmente l'attenzione sul problema della psicoterapia e su quello della disciplina transitoria.

Ritengo che le soluzioni proposte non solo siano state condivise da tutti i rappresentanti dei gruppi, ma effettivamente migliorino il testo. Vi è solo un rammarico relativo alla rinuncia ad un miglioramento, che è stato impossibile far proprio dal Comitato ristretto nel suo insieme per la diversa visione che i componenti avevano sull'argomento. Mi riferisco alla proposta dell'onorevole Gramaglia che né stata comunque esaminata anche se ella non ha preso parte ai lavori del Comitato ristretto. Nonostante ciò, vorrei che si comprendesse lo sforzo che tutti abbiamo fatto per giungere ad un testo sul quale vi sia il più largo consenso possibile. Mi rendo conto che qualcuno di noi avrebbe avuto piacere di vedere accolte tutte le proprie proposte, ma la soluzione che oggi veniamo a proporre alla Commissione è quella - ripeto - che ha riscosso il consenso più ampio.

Per quanto riguarda l'esame dell'articolato, ricordo ai colleghi che da tempo si svolge un dibattito sulla materia oggi alla nostra attenzione; ritengo, quindi, che tutti gli argomenti siano stati affrontati e che le modifiche che oggi valuteremo non dovrebbero dilatare ulteriormente i tempi di esame. Auspico, pertanto, di giungere al più presto all'approvazione del provvedimento. In questo senso vorrei dire che il testo sul quale si è giunti ad un accordo è composto in gran parte delle norme che usualmente disciplinano la costituzione e la vita di un ordine professionale. L'articolo 1, infatti, definisce la professione di psicologo; si tratta di un articolo interamente riscritto dalla Camera con l'apporto qualificato di tutti i componenti il Comitato ristretto.

In qualità di relatore ho proposto alcune modifiche al testo originario dell'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta; inoltre, l'articolo aggiuntivo che assumerà il numero 35, concerne la disciplina dell'attività di psicoterapeuta in regime transitorio. Queste norme, quindi, sono da ritenersi essenzialmente di carattere generali e comuni a qualunque albo professionale. Vi sono poi le norme transitorie che riguardano la prima applicazione di questa nuova disciplina legislativa, secondo cui l'iscrizione all'albo degli psicologi può avvenire seguendo tre diverse modalità: dietro semplice domanda dell'interessato, per concorso o per titoli e per titoli ed esami. Per introdurre tali disposizioni, ho presentato emendamenti condivisi dai colleghi del Comitato ristretto.

Nel momento in cui esamineremo l'articolato, potremo valutare in modo più adeguato tali emendamenti che sono, appunto, migliorativi del testo, non tanto perché rispondono alle più ampie richieste dei professionisti, quanto perché tengono maggiormente in considerazione le esigenze di tutela dei pazienti che si rivolgono allo psicologo od allo psicoterapeuta.

Pertanto, auspico vivamente che si possa pervenire all'approvazione della proposta al nostro esame con il più pio consenso delle forze politiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizione della professione di psicologo).

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

(È approvato).

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo).

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Esercizio dell'attività psicoterapeutica).

1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 4, previa specifica formazione e fino all'approvazione di una disciplina organica della materia, hanno facoltà di svolgere attività psicoterapeutica.

Il relatore, onorevole Armellini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 col seguente

ART. 3.

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

3. 1.

L'onorevole Volponi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, al comma 1, dopo quadriennale aggiungere le parole: che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.

0. 3. 1. 1.

L'onorevole de Lorenzo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, comma 2, aggiungere in fine: L'attività psicoterapeutica nel Servizio sanitario nazionale è svolta mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi, inquadrare nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

0. 3. 1. 2.

Propongo di accantonare l'articolo 3 ed il relativo emendamento, nonché i subemendamenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli da 4 a 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo degli psicologi. 2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

(È approvato).

ART. 5.

(Istituzione dell'ordine degli psicologi).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

(È approvato).

ART. 6.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

(È approvato).

ART. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, mostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

(È approvato).

ART. 8.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

(È approvato).

ART. 9.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

(È approvato).

ART. 10.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

(È approvato).

ART. 11.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

(È approvato).

ART. 12.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

(È approvato).

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

(È approvato).

ART. 14.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

(È approvato).

ART. 15

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: del Ministro di grazia e giustizia, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. 16. 1.

LINO ARMELLIN, Relatore. L'emendamento che ho presentato ha lo scopo di fissare un termine, affinché i tempi di emanazione del decreto di scioglimento del consiglio dell'ordine non rimangano indefiniti.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo. 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 17 a 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

(È approvato).

ART. 18.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

(È approvato).

ART. 19.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

(È approvato).

ART. 20.

(Elezioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In Caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

(È approvato).

ART. 21.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(È approvato).

ART. 22.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

(È approvato).

ART. 23.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

(È approvato).

ART. 24.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 25.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

(È approvato).

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(È approvato).

ART. 28.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni;

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

(È approvato).

ART. 29.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

(È approvato).

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Vorrei far notare alla Commissione che il testo dell'articolo 31 è stato impropriamente inserito tra le norme transitorie: il suo contenuto, infatti, non si riferisce a tale titolo. Propongo, pertanto, di scambiare la numerazione degli articoli 30 e 31 (nonché degli emendamenti ad essi relativi), di modo che all'articolo 31 sia attribuito il numero 30 e viceversa.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Armellin sia senz'altro pertinente.

Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito l'accoglimento della proposta del relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache o di altre istituzioni universitarie straniere riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 30:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente.

ART. 30.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

30. 1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 30. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

NORME TRANSITORIE

ART. 31.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 31 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i Consigli regionali o provinciali dell'Ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

31. 1.

FRANCESCO DE LORENZO. Mi domando se il commissario che assumerà la presidenza del tribunale sia già stato individuato come figura appartenente agli organici del tribunale stesso, oppure debba essere scelto all'interno di una rosa di esperti in materia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli ordini professionali seguono abitualmente procedure ben definite, che hanno il loro fondamento nelle fonti giuridiche.

Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 31. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione emendamento del relatore 31. 1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Il relatore, onorevole Armellini, ha presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, aggiungere, alla lettera a), in fine, le seguenti parole: e i laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia.

32. 1.

All'articolo 32, alla fine del punto b) aggiungere le seguenti parole: ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria.

32. 2.

MARIAPIA GARAVAGLIA *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è favorevole agli emendamenti 32. 1 e 32. 2 presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32. 1, accettato dal Governo. 1

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di

qualificazione almeno triennale e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno due anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

33. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente.

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministero della pubblica istruzione su parere del CUN, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea e in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo.

33. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente.

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea.

33. 3.

Al comma 1, aggiungere il seguente punto d) dopo il punto c):

d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica, per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

33. 4.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

33. 02.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentita a coloro i quali iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il *curriculum*

formativo, l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il *curriculum* scientifico e professionale e documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. 01.

Aggiungere, dopo l'articolo 33, il seguente:

ART. ...

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

33. 03.

L'onorevole Gramaglia ha presentato all'articolo aggiuntivo 33. 01 il seguente subemendamento:

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: professione psicoterapeutica, *le seguenti:* È consentita altresì ai laureati in discipline diverse dalla psicologia che documentino di aver svolto dopo la laurea almeno due anni di attività o di formazione psicoterapeutica in società di tradizione almeno decennale e di importanza nazionale riconosciute da omologhe associazioni professionali internazionali.

0. 33. 01. 1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 33. 02 accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 33. 01 e al relativo subemendamento.

MARIELLA GRAMAGLIA. Devo dire ai colleghi che nel corso dei lavori del Comitato ristretto ho cercato di spiegare con molto senso di disciplina e di responsabilità la mia difficoltà in ordine all'articolo di sanatoria 33. 01 presentato dal relatore. Nonostante ciò, mi corre l'obbligo di Chiarire il dissenso profondo che nutro in relazione a tale articolo ed il motivo che mi ha spinto a presentare il subemendamento 33. 01. 1.

La Commissione sta facendo un'operazione che, a mio parere, è una forma di giustapposizione molto meccanica del problema della psicoterapia a quello della costituzione dell'ordine degli psicologi; con ciò si spiega per quale motivo sia stata a lungo ritardata la soluzione del problema della psicoterapia, che oggi ha trovato la sua collocazione all'interno della normativa transitoria relativa all'albo, con la quale è stata immaginata tutta una serie di figure che - oserei dire - amplifica grandemente l'accesso all'ordine. Se prendiamo in esame l'articolo 33, relativo ai non laureati che abbiano ricoperto un posto presso istituzioni pubbliche, o l'articolo 32 riferito ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia purché abbiano operato in strutture pubbliche, si può notare che, grazie alle norme transitorie, tutti questi soggetti (che possono essere non laureati o laureati in

discipline diverse, oppure non aver avuto alcuna forma di autoformazione garantita in maniera rigorosa nel campo psicoterapeutico) attraverso l'autocertificazione possono dichiarare la propria formazione e diventare psicoterapeuti in modo abbastanza indolore.

Poiché ci siamo occupati solo degli psicologi, abbiamo messo tra parentesi il rilevante problema relativo alla disciplina dell'esercizio della psicologia del profondo, le cui scuole non sono certo nate in maniera meccanica, ma hanno posto un problema di ridefinizione della figura dello psicologo del profondo che, in qualche modo, poteva uscire da questo ambito accademico e porre nuove questioni di conoscenza.

Credo che se tali scuole - di così alta tradizione storica e di prestigio per tutti noi, (che non siamo soltanto parlamentari, ma anche cittadini che studiano, leggono ed hanno rapporti sociali) - non potranno essere ricomprese all'interno della disciplina in esame, ne deriverà una sorta di discriminazione nei confronti delle più autorevoli società psicoanalitiche del nostro paese come la SPI, l'AIPA e il CIPA.

Questa è la ragione che sta alla base della presentazione del mio emendamento; con esso non si vuole introdurre un terzo modo di accesso all'ordine, ma si propone un'istanza culturale decisiva che deve essere affrontata con tutta la dovuta serietà. Ritengo che anche ai laureati in discipline diverse da quella in psicologia e formati presso autorevoli scuole di tradizione almeno decennale - e non in una «scuolina» qualsiasi senza alcun riconoscimento internazionale -, vada riconosciuto il diritto di esercitare la professione perché proprio l'appartenenza a tali organismi può garantire una certa «scrematura». Ritengo, infatti, che coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero rientrare a pieno titolo nella normativa, mentre, attualmente, se fosse approvato il testo in esame, tale possibilità non sarebbe prevista. Non si tratta di inserire questa previsione all'interno del regime ordinario, ma tra le norme transitorie relative all'esercizio della psicoterapia.

FRANCESCO DE LORENZO. Ritengo che l'onorevole Gramaglia abbia suggerito una soluzione che, però, per quanto mi riguarda, nella formulazione che ci viene illustrata, non può essere accolta. Dico questo perché con il provvedimento in esame intendiamo istituire una professione basata sulla conoscenza derivante dallo studio di una disciplina, così come è previsto nella norma che definisce la figura dello psicologo. L'onorevole Gramaglia fa riferimento nel suo subemendamento ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia: ritengo difficile ammettere un iscritto all'albo che sia, ad esempio, ingegnere, matematico o fisico.

MARIELLA GRAMAGLIA. Onorevole de Lorenzo, vorrei semplicemente precisare che la mia proposta fa riferimento ad un'attività o una formazione psicoterapeutica della durata di almeno due anni.

FRANCESCO DE LORENZO. La laurea potrebbe non servire perché nella sua proposta non si individua il tipo di titolo eventualmente ammesso; esso, infatti, potrebbe avere una connotazione molto distante dalla laurea in psicologia, addirittura di carattere scientifico, mentre noi abbiamo inteso conferire ad essa un valore giuridico. Inoltre, vorrei ricordare all'onorevole Gramaglia - che certamente lo sa meglio di me - che i due anni di formazione non rappresentano assolutamente nulla per una disciplina di questo tipo; forse anche coloro che hanno seguito corsi per 6-10 anni potrebbero non essere in condizione di svolgere la professione.

MARIELLA GRAMAGLIA. Per essere iscritto ad una società di orientamento analitico è necessario essere stato sottoposto ad analisi personale per almeno 6-8 anni!

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo verde al subemendamento in esame, vorrei sottolineare la mia completa adesione alle argomentazioni ora avanzate dall'onorevole Gramaglia. Mi permetto di far rilevare il fatto che, se non dovesse essere approvata la norma in discussione, si aprirebbe un contenzioso che necessariamente porterà la Commissione, e la Camera nel suo insieme, a dover nuovamente prendere in esame la materia. Si lascerebbe, infatti, «scoperto» un settore che, seppur minoritario, rappresenta una delle più vivaci espressioni della cultura psicoanalitica italiana. Nella sottoposizione a sanatoria di situazioni particolari in considerazione di determinate necessità, non si è, però, tenuto conto delle esigenze della categoria di laureati sostenuta dall'onorevole Gramaglia.

All'onorevole de Lorenzo vorrei dire che la questione della formazione psicoanalitica è assai complessa e non può certo essere risolta limitando le categorie di laureati a coloro i quali abbiano conseguito il titolo in medicina e in psicologia, anche se si prevedono alcune eccezioni. In questo senso vorrei far notare che esiste una sorta di «invadenza» dello Stato sull'esercizio della professione, che non può essere assolutamente accettata. Si tratta di un problema enorme, che crea preoccupazioni in ordine ad una categoria di persone fornite di una professionalità che in qualche modo deve essere riconosciuta.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il subemendamento Gramaglia, altrimenti il problema dovrà essere affrontato nuovamente in seguito, con minori possibilità di giungere ad una soddisfacente formulazione di tale previsione normativa.

LINO ARMELLIN, Relatore. Signor presidente, come ho già avuto modo di sottolineare nel corso della mia relazione, personalmente desidererei risolvere positivamente questo problema, ma il parere del Comitato ristretto è contrario al subemendamento Gramaglia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto rimette alla commissione per quanto riguarda il subemendamento 0. 33. 01. 1 presentato dall'onorevole Gramaglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 33. 01. 1.

(È respinto).

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, pur comprendendo la ragione per la quale il relatore propone che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia consentito agli «iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri», ritengo che nel testo definitivo dovrebbe figurare semplicemente la dizione «ordine dei medici», per non generare confusione. A mio avviso, ripeto, dovremmo evitare il rischio di interpretazioni diversificate.

Vorrei, inoltre, comprendere qual è la *ratio* per cui le nuove disposizioni sarebbero applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Da parte di alcuni colleghi si è sostenuto che l'inserimento di questa clausola servirà ad evitare l'esperienza già verificatasi con gli odontoiatri. A mio avviso, però, quell'esperienza non è automaticamente riconducibile al problema di cui oggi ci occupiamo.

Vorrei che mi fosse spiegato concretamente quali e quanti soggetti dovranno godere della sanatoria in questi cinque anni; abbiamo a disposizione dati statistici che ci fanno ritenere indispensabile il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 33. 01?

GIUSEPPE SARETTA. Tutti gli studenti laureati in neuropsichiatria negli ultimi cinque anni in godranno della sanatoria.

FRANCESCO DE LORENZO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale sull'articolo aggiuntivo del relatore, perché ritengo che in esso siano contenute disposizioni obiettive, per nulla discrezionali.

È vero che il termine di cinque anni può essere interpretato come una sanatoria, ma quel periodo corrisponde alla durata dei corsi di laurea e costituisce garanzia di una lunga esperienza. È noto - credo - che non si può acquisire una valida professionalità se non si è almeno seguito un corso universitario della durata minima di cinque anni, anche in istituti non pubblici.

Rispetto ad una serie di altre indicazioni contenute nella legge che, tuttavia, non hanno rilievo oggettivo e che infatti sono affidate all'ordine dei medici, il limite quinquennale di anzianità per il conseguimento della laurea costituisce uno degli aspetti che danno maggiore tranquillità al legislatore nel prevedere tale sanatoria.

ADRIANA CECI BONIFAZI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo aggiuntivo del relatore 33. 01, sottolineandone l'utilità, dal momento che riguarda tutti coloro i quali attualmente possono svolgere l'attività psicoterapeutica per effetto di una formazione specifica, protrattasi nel tempo. Per tale ragione, i soggetti interessati devono essere laureati da almeno cinque anni, proprio perché la preparazione necessaria non può acquisirsi in un periodo più breve. A mio avviso, il parametro di riferimento rappresentato dalla durata delle relative specializzazioni, come ad esempio quella in psichiatria o neuropsichiatria infantile. In base all'articolo 3 della presente legge, sono previsti corsi di formazione almeno quadriennali e per evitare periodi di latenza si è ritenuto indispensabile introdurre una sorta di sanatoria, contemplata nell'articolo 35, non superiore ai cinque anni, trascorsi i quali tutti i laureati in psicologia o in medicina dovranno attenersi alla normativa di cui all'articolo 3.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 33. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 33. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 33. 03, volto a dare adempimento ad una condizione posta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 33. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, dell'emendamento e dei subemendamenti ad esso relativi, precedentemente accantonati.

LINO ARMELLIN, Relatore. Non ritengo necessario intervenire sul merito dell'emendamento, in quanto si illustra da sé; sul subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1, esprimo parere favorevole.

MARIAPLA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Volponi 0. 3. 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento de Lorenzo 0. 3. 1. 2.

FRANCESCO DE LORENZO. Dichiaro di ritirare il mio subemendamento, che trasformerò in ordine del giorno, anche perché non intendo creare nuovi problemi che potrebbero ritardare l'approvazione del progetto di legge in esame. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina si avvertirà la necessità di trasferire anche la psicoterapia nell'ambito dell'assistenza pubblica. In proposito, ritengo importante che vi sia da parte del Parlamento un'indicazione che riguardi specificatamente l'attività psicoterapeutica, la quale dovrà essere svolta da parte del Servizio sanitario nazionale mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi; posta la necessità di assicurare l'assistenza psicoterapeutica a carico del servizio pubblico, desidero rilevare che tale attività è opportuno sia svolta in associazione con la componente medica. Mi auguro infine che il mio ordine del giorno possa essere accettato con il consenso unanime dei gruppi presenti in Commissione, affinché le unità terapeutiche formate da medici e psicologi siano inquadrare nelle strutture del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. L'onorevole de Lorenzo ha presentato il seguente ordine del giorno: «La Commissione affari sociali della Camera impegna il Governo a provvedere perché l'attività psicoterapeutica nel servizio sanitario nazionale sia svolta mediante unità terapeutiche costituite da medici e psicologi, inquadrare nelle strutture del servizio sanitario nazionale».

0/2405 e abb./12/1.

MARIAPLA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione?

FRANCESCO DE LORENZO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceci Bonifazi, Gelli e Lo Cascio Galante hanno presentato il seguente ordine del giorno: «La Commissione affari sociali della Camera impegna il Governo affinché il servizio sanitario nazionale assicuri l'assistenza psichiatrica tramite l'istituzione di unità terapeutiche alle quali partecipino medici e psicologi».

0/2405 e abb./12/2.

ADRIANA CECI BONIFAZI. La differenza sostanziale tra l'ordine del giorno di cui sono prima firmataria e quello presentato dall'onorevole de Lorenzo sta nel riferimento all'assistenza psichiatrica in generale, anziché alla specifica attività psicoterapeutica. Quest'ultima, infatti, viene compiuta da una sola persona e non da una unità terapeutica, cioè da un'*équipe*. Cosa ben diversa, invece, è parlare - come si fa nel nostro ordine del giorno - dell'assistenza psichiatrica in generale, che può essere assicurata mediante l'istituzione di unità terapeutiche alle quali partecipino diversi soggetti abilitati. Noi riteniamo, inoltre, che, anche in assenza di situazioni che richiedano la psicoterapia, possa presentarsi la necessità dell'intervento dello psicologo; pertanto è l'assistenza psichiatrica nel suo complesso a dover essere assicurata dal servizio sanitario nazionale.

MARIAPLA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista, in quanto anch'esso ha natura meramente organizzativa ed è perciò autonomo rispetto alla legge.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

BIANCA GELLI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

OLINDO DEL DONNO. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, desidero innanzitutto dare atto a questa Commissione del paziente lavoro svolto; tuttavia, nonostante le buone intenzioni, taluni condizionamenti hanno

determinato contraddizioni all'interno dell'impianto generale della legge. Per esempio, ci si è dimenticati che in nessuna amministrazione gli esami di Stato sono subordinati a condizioni specifiche; ogni concorso ha la finalità di stabilire la capacità o l'incapacità dell'individuo e quindi non richiede nessun attestato di studi precedenti; viceversa, nel testo al nostro esame è richiesta un'adeguata documentazione che attesti l'effettuazione di un tirocinio pratico, cosa che non si è mai vista nella legislazione italiana né in quella europea.

Si richiede poi la frequenza di un corso di specializzazione almeno quadriennale: l'uso della parola «almeno» non ha senso, perché configura un'ipotesi che, in quanto tale, non deve mai comparire in una legge. In relazione ai corsi di specializzazione si è, ancora una volta, fatto confusione: non è infatti chiaro se si tratti di corsi universitari o di semplici corsi di specializzazione. Nel primo caso bisogna tener presente che i corsi di specializzazione sono soggetti al numero chiuso; se invece si stabilisce che i corsi devono essere aperti a tutti, è chiaro che non si può sottoporre ad un esame chi chiede di frequentarli.

A mio parere, i corsi di specializzazione devono essere affidati allo Stato e non ai privati, essendo la psicoterapia una materia così seria ed impegnativa da rientrare tra i compiti di esclusiva competenza dello Stato, che non possono perciò essere demandati ad alcuno.

Nel testo del provvedimento è inoltre previsto che l'albo abbia struttura regionale; come tutti sanno, ciò comporta posti regionali, con le conseguenti difficoltà che si incontrano per vincere un concorso in una regione che non sia quella di provenienza. Purtroppo il regionalismo ha i suoi pregi, ma anche e soprattutto i suoi difetti; pertanto non affiderei alle regioni ma allo Stato la struttura dell'ordine professionale.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione all'albo, mi sembrano norme da sillabario, parole che non dicono niente, quando invece la legge dovrebbe avere caratteristiche di necessità e di chiarezza.

Sarebbe inoltre opportuno specificare all'interno di quali categorie debba essere nominato il commissario straordinario, per evitare che venga scelto qualcuno sprovvisto di adeguata competenza, che aggraverebbe la situazione invece di risolverla. Si parla infine di sanzioni disciplinari, in un provvedimento volto a determinare l'ordinamento della professione di psicologo: bisogna tener presente che le sanzioni o si inquadrano nell'ordinamento generale dello Stato (e perciò valgono per tutte le amministrazioni) o introducono elementi di novità, e allora il legislatore deve tener presente che già esistono norme di carattere generale. In definitiva, non è questa la sede per introdurre sanzioni disciplinari, trattando il provvedimento di tutt'altra materia. Detto questo, devo far presente che mi addolora dover esprimere un voto negativo su questa legge; tuttavia ho sottolineato che mentre all'inizio si è lavorato con molta serietà, arrivati agli articoli aggiuntivi si sono cercati aggiustamenti e scappatoie e tutto questo non può essere accettato.

FRANCA BASSI MONTANARI. Il voto di astensione del gruppo verde è motivato essenzialmente dal riconoscimento della necessità di un intervento per conferire al ruolo degli psicologi una nuova dimensione giuridica, che da tempo era attesa dalla categoria.

Tuttavia il provvedimento non mi soddisfa, perché è il frutto di un compromesso di interessi contrastanti, all'interno dei quali i medici hanno corporativamente imposto il loro potere. Oggettivamente il Parlamento ha dimostrato di essere una «palestra» di gruppi di pressione. Ritengo che questo conflitto di interessi debba essere più manifesto al paese. In base ad un compromesso si è deciso di privilegiare la «sacra» laurea in medicina, stabilendo inoltre che con l'esame di Stato si è abilitati all'esercizio della professione, che è oggettivamente delicata. Tale procedura aprirà senz'altro un nuovo contenzioso, in quanto pone fuori legge figure qualificate che però non ricadono sotto il controllo statale. Ritengo questa una strada pericolosa, che spero nessuno si sogni di percorrere nuovamente per disciplinare altri settori della sanità.

MARIELLA GRAMAGLIA. L'astensione del gruppo della sinistra indipendente dalla votazione è motivata dalle argomentazioni che ho svolto nel corso dell'esame del mio subemendamento all'articolo aggiuntivo. Oltre a quelle considerazioni di natura culturale e politica, ve ne è qualche altra che non mi convince sull'esito del nostro lavoro, che si è principalmente orientato a disciplinare l'ordinamento della professione di psicologo, prevedendo altresì una normativa transitoria per l'accesso all'ordine da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge. Dopo un lungo lavoro su tali profili, si è superato il problema relativo alla psicoterapia e si è passati ad una trattativa complessiva in sede di Comitato ristretto, per definire gli aspetti appartenenti al campo medico e quelli relativi alla formazione ai fini dell'esercizio della professione psicoterapeutica. Ho tenuto a sottolineare l'esigenza di autonomia in materia di psicoterapia perché ritengo molto importante evitare una gerarchia di controlli da parte della classe medica. Un'altra questione che mi sta a cuore e che non è stata tenuta in considerazione, è quella della valutazione delle società psicoanalitiche. Per questi motivi annuncio la mia astensione dalla votazione.

FRANCESCO DE LORENZO. Il gruppo liberale annuncia il voto favorevole al provvedimento in esame perché, nonostante le carenze in parte condivisibili, esso risulta importante al fine di assicurare non soltanto la tutela della professione di psicoterapeuta e di psicologo, ma soprattutto per garantire i diritti e l'integrità dell'utente. Si ha in questo modo la possibilità di riconoscere i

meriti della ricerca psicologica con un'indubbia apertura ad ulteriori sviluppi della psicoterapia che, così come è stato rilevato nella mia proposta di ordine del giorno, va inquadrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Per questi motivi e per evitare che vi fosse un esercizio abusivo della professione, si è ritenuto urgente approvare l'istituzione di un albo, stabilendo precisi criteri di ammissione.

Il voto favorevole dei liberali deriva anche dal fatto che, tra l'altro, la formazione professionale in questo campo, ai fini dell'iscrizione all'albo, passa attraverso parametri di riferimento obiettivi quali la preparazione universitaria nelle materie attinenti alla psicologia ed una chiara normativa transitoria per la valutazione dei titoli. Siamo consapevoli del fatto che da questo provvedimento vengono escluse categorie sicuramente provviste di competenza che però non è dimostrabile in termini obiettivi. Non è possibile, infatti, lasciare spazi alla discrezionalità; se riconosciamo che alcuni laureati in materie non attinenti alla psicologia, potessero esercitare - al pari degli altri - una professione così delicata senza le necessarie garanzie, avremmo giuridicamente penalizzato coloro che hanno dedicato la loro preparazione universitaria a questo fine. Sono convinto che dopo l'approvazione del provvedimento non vi saranno né vinti, né vincitori, ma sarà finalmente riconosciuta ai medici psicoterapeuti la possibilità di esercitare la propria attività, che con questa legge viene non sanata, ma riconosciuta quale specializzazione, con tutte le garanzie del caso, e con l'inserimento a pieno titolo nell'ambito delle professioni mediche. Queste sono le ragioni per le quali voteremo a favore del provvedimento.

BIANCA GELLI. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo comunista, vorrei rilevare che il provvedimento al nostro esame è frutto di un impegno della Commissione nel suo complesso, al termine di un lavoro condotto attraverso diverse legislature. Questo provvedimento configura un atto dovuto, perché non era più possibile che i laureati non disponessero di un albo professionale.

Un altro motivo che porta il nostro gruppo a votare a favore del testo in esame è quello del riconoscimento giuridico dell'attività psicoterapeutica. La necessità di andare oltre il conferimento di garanzie a favore dei laureati in psicologia e in medicina, ha portato alla formulazione di un testo che prevede un sistema unitario per l'esercizio della professione, con la possibilità dell'apporto di culture diverse.

Siamo ben coscienti che il provvedimento in esame non soddisfa tutte le necessità di vari settori del mondo psicoterapeutico, ma lo scopo preciso delle proposte di legge presentate era proprio quello di dare il giusto peso all'esercizio di una professione fino ad oggi non riconosciuta come tale.

Certamente la normativa di sanatoria ha dei punti deboli, in quanto per alcune categorie si consente l'iscrizione all'albo anche nel caso in cui gli appartenenti siano sprovvisti di titolo; in altri casi, pur in presenza del prescritto titolo di studio, ma in assenza delle condizioni previste, non è consentita tale iscrizione. Tuttavia bisogna ammettere che spesso la legge non è in grado di cogliere tutte le sfumature.

Ci siamo adoperati affinché si tenesse conto che ci troviamo in una situazione dinamica ed in forte evoluzione. Riteniamo che il testo di legge elaborato dal Comitato ristretto presenti aspetti positivi, cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Auspichiamo che il testo, così come viene trasmesso al Senato, non venga modificato in quella sede, in modo che finalmente gli psicologi e gli psicoterapeuti possano beneficiare della nuova disciplina.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con l'approvazione della legge sull'ordinamento della professione di psicologo si concludono diciotto anni di lavoro. A nome del gruppo democratico cristiano, desidero esprimere un vivo ringraziamento al relatore che ha saputo, con tenacia e determinazione, portare avanti il suo impegno, ed ai colleghi delle altre forze politiche che nel corso dell'*iter* legislativo hanno sempre dato il proprio contributo costruttivo e significativo.

La nuova legge che stiamo per approvare farà compiere al paese un notevole salto culturale, perché risponde anche alle attese del mondo della scienza; pur riconoscendo che non si tratta di un testo di perfezione legislativa, tuttavia con esso si è tentato di raccogliere la sfida in atto nel paese, che da troppo tempo veniva rinviata. Nel nostro lavoro ci hanno guidato principalmente due diversi interessi legittimi e doverosi: quello degli utenti e quello dei professionisti; per i primi la nuova legge rappresenta una tutela dai futuri Verdiglione, per i secondi la possibilità, per la prima volta, di far riferimento ad una normativa che garantisce la loro professionalità per lungo tempo emarginata. Anche il mondo universitario, e quanti hanno operato ed operano al suo interno, beneficerà della nuova disciplina legislativa. È viva in tutti noi la speranza che il Senato, il quale a suo tempo ci aveva sollecitato l'esame di questo provvedimento, possa occuparsene il più presto possibile.

PRESIDENTE. Il testo del provvedimento sarà subito votato a scrutinio nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Ossicini ed altri (2405); Armellin ed altri (483); Gelli ed altri (1205); Artioli ed altri (2461); Bruni Giovanni ed altri (3388) in un testo unificato e con il seguente titolo. «Ordinamento della professione di psicologo» (2405-483-1205-2461-3388):

Presenti 30 Votanti 27 Astenuti 3 Maggioranza 14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Benevelli, Bemasconi, Bogi, Brescia, Brunetto, Castagnetti, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, de Lorenzo, Dignani Grimaldi, Farace, Frasson, Garavaglia, Gelli, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Monello, Montanari Fornari, Perani, Rivera, Saretta, Silvestri, Tagliabue, Volponi.

Hanno votato no:

Del Donno.

Si sono astenuti.

Bassi Montanari, Bertone, Gramaglia.

La seduta termina alle 17.